

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

**N.** G05363 **del** 10/05/2021

**Proposta n.** 15844 **del** 10/05/2021

**Oggetto:**

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo ai lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice, di cui all'Ordinanza Commissariale Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 - codice intervento n. 354. Determina a contrarre ed approvazione degli atti di gara. CUP F74J20000010005 - CIG 8699012BC9

**Proponente:**

Estensore **POPESCHICH LUIGI** \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento **DE PASCA PASQUALE** \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore Regionale **AD INTERIM W. D'ERCOLE** \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo ai lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice, di cui all'Ordinanza Commissariale Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354. Determina a contrarre ed approvazione degli atti di gara. CUP F74J20000010005 – CIG 8699012BC9

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* (nel prosieguo solo *“Decreto”*);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016 e gli atti successivi;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo *“Codice”*);

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203, modificata con D.G.R. n. 252 del 1° giugno 2018, concernente: *“Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni.”*, con la quale si è provveduto ad una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale istituendo la Direzione regionale *“Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim della Direzione regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo" all'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

ACCERTATO che sia la chiesa di Santa Caterina Martire in Amatrice, l'adiacente refettorio e l'ospedale Grifoni hanno subito ingenti e gravi danni a causa del sisma del 24 agosto 2016, tali da impedirne il funzionamento e l'accesso;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale del Comune di Amatrice n. 57 del 07/02/2017, con la quale è stata disposta la demolizione totale dell'edificio "vecchio" sito in Amatrice in Viale Francesco Grifoni censito al NCEU al Fg 59, part. 515, adibito ad ospedale civile "Francesco Grifoni", escludendo la Chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio ubicato al piano rialzato in quanto beni da tutelare;

PRESO ATTO dell'ordinanza sindacale del Comune di Amatrice n. 568 del 7 agosto 2017, avente ad oggetto: "Demolizione totale e rimozione delle macerie dell'Ospedale Francesco Grifoni sito in Amatrice Capoluogo, Foglio 59 – part.lla 515", con la quale:

- si ordina la demolizione totale e rimozione delle macerie dell'edificio denominato "Ospedale civile Francesco Grifoni" sito in Amatrice Viale Francesco Grifoni, identificato al N.C.E.U. al foglio 59, particella n. 515, di proprietà della società SANIM con sede in Roma via Amba Aradam, n. 9 con concessione in leasing alla ASL Rieti, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e in accordo con quanto convenuto con la scheda GTS n. 01 del 27/01/2017 (la cui demolizione del vecchio edificio è stata parzialmente già eseguita dai VV.F. e va completata), e con la scheda GTS n. 01 del 15/05/2017 relativa all'edificio di recente costruzione;
- si prescrive, per il vecchio edificio, conformemente alla scheda di valutazione del GTS del 27/01/2017, la conservazione della chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio ubicato al piano rialzato prevedendo un involucro protettivo in legno in corrispondenza dell'ex refettorio;
- si prescrive che la demolizione sia eseguita successivamente all'esecuzione delle opere provvisorie per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Caterina Martire;
- si ordina che l'intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016;

ATTESO che la Regione Lazio, al fine di fronteggiare i disagi subiti dalla popolazione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, ritiene prioritaria il recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice e del refettorio, in tempi rapidi, al fine di limitare i disagi causati alla popolazione dal sisma del 24 agosto 2016 e assicurare il recupero di un luogo di particolare valore storico, architettonico e simbolico;

CONSIDERATO che l'ospedale di Amatrice Grifoni è stato totalmente demolito mentre la chiesa di Santa Caterina Martire e il limitrofo refettorio sono stati messi in sicurezza con opere provvisorie;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020 con la quale è stato approvato il programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel quale è ricompreso l'intervento codice intervento n. 354 di

recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice per un importo complessivo di € 2.000.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO altresì l'allegato 1 della predetta Ordinanza Commissariale n. 109/2020 nel quale è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto per il quale viene indicato, quale soggetto attuatore, la Regione Lazio;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 52 del 2 febbraio 2021 concernente *“Intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice. Individuazione della struttura regionale competente.”*;

CONSIDERATO che nella predetta Deliberazione regionale è stata individuata la Direzione competente in materia di lavori pubblici quale Soggetto Attuatore per la Regione Lazio che si avvarrà per l'attuazione dell'intervento, della Centrale Unica di Committenza dei Lavori, ai sensi dell'art. 498ter, comma 4 quater, R. R. n. 1/2002;

VISTA la determinazione n. G07464 dell'11/06/2018 concernente *“Ricostruzione ospedale di Amatrice. Nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 18 Aprile 2016. n. 50.”*;

CONSIDERATO che nella determinazione sopra richiamata è stato nominato quale RUP l'ing. Pasquale De Pasca;

VISTA la determinazione n. G01099 del 5/02/2021 concernente *“Intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice. Nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 18 Aprile 2016. n. 50.”*;

RITENUTO necessario procedere all'indizione di una gara finalizzata all'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria e specificatamente di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di recupero della chiesa Santa Caterina Martire e del refettorio in Amatrice;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP ed adottate ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, dell'importo totale, posto a base di gara, pari ad € 164.513,84 esclusi oneri ed IVA, così suddiviso:

- per servizi relativi alla progettazione (progettazione definitiva, esecutiva e CSP) dell'importo complessivo del corrispettivo pari ad € 149.303,18 € esclusi oneri ed IVA;
- per prestazione professionale del geologo, dell'importo complessivo del corrispettivo pari ad € 15.210,66 esclusi oneri ed IVA;

PRESO ATTO, inoltre, che la Stazione Appaltante si riserva, come opzione, di affidare le attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura in oggetto, ai sensi del dell'articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 per un importo complessivo di € 116.851,91 oltre oneri ed IVA;

PRESO ATTO, pertanto, che il valore massimo stimato, ai sensi dell'art. 35, co. 4 del codice, dell'appalto è pari ad € 292.620,38 € (duecentonovantadue milaseicentoventi/38), oltre IVA.

RITENUTO pertanto di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. b) del Codice;

CONSIDERATO che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- l'oggetto dell'affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali: progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018;

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e il paragrafo 5.1.4. lett. d) delle linee guida ANAC n. 3 (delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016) e i pareri precontenziosi di cui alle delibere n. 1027 dell'11 ottobre 2017 e n. 38 del 17 gennaio 2018, con le quali l'ANAC ha chiarito che è «compito della stazione appaltante valutare, nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa e tecnica, se l'affidamento per gli incarichi e i servizi di progettazione sia ricompreso o meno nelle fattispecie contemplate dall'articolo 23, comma 2, afferenti alla progettazione di lavori di particolare rilevanza, con la conseguente corretta individuazione della procedura da seguire»;

TENUTO CONTO che la destinazione funzionale dell'edificio a chiesa è fissata ab origine proprio nel rispetto di restituire la storica dimora spirituale alla comunità di Amatrice, gli spazi da progettare sono particolarmente esigui e l'intervento è finalizzato esclusivamente all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo e alla protezione e trasmissione dei suoi valori culturali, anche nel rispetto dei vincoli sull'immobile, da una valutazione amministrativa e tecnica si ritiene che l'intervento in esame non rientra nella fattispecie normativa contemplata;

RITENUTO pertanto di indire una gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, in un unico lotto finalizzata all'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativa ai lavori di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni e del refettorio, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, importo a base di gara € 164.513,84, IVA ed oneri previdenziali esclusi, e pertanto di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:

- 1) Bando di gara GUUE e GUCI;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- 4) Allegato 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali
- 5) Allegato 3 – Schema offerta economica e tempo
- 6) Allegato 4 - Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale
- 7) DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (elaborato dalla SA su STELLA);
- 8) DGUE (Mandante; Consorziata) – (elaborato dalla SA da compilare su STELLA);
- 9) Documentazione tecnica:
  - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
  - Relazione metodologica relativa ai CAM da applicare
  - Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)
- 10) Schema di contratto;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute il lavoro è svolto prioritariamente in Smart Working;
- in considerazione del fatto che la presente affidamento verrà gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

RICHIAMATO l'art. 32 del decreto legge 189/2016 che prevede l'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma 2016 - Anac, Commissario del Governo, Presidenti Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria del 02/02/2021;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti della procedura in oggetto, ed in particolare la nota prot. n. 0415212 del 10/05/2021;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del DLgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica e l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni, per un importo a base di gara pari € 164.513,84, IVA ed oneri previdenziali esclusi;
- 2) di procedere all'affidamento dei suddetti servizi tecnici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. b) del Codice;
- 3) di stabilire che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma centro Italia, la Stazione Appaltante si riserva di affidare le attività di

direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico che risulterà aggiudicatario della presente procedura;

- 4) che il valore massimo stimato, ai sensi dell'art. 35, co. 4 del codice, dell'appalto è, pertanto, pari ad € 292.620,38 € (duecentonovantaduemilaseicentoventi/38), oltre IVA.
- 5) di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:
  - Bando di gara GUUE e GUCI;
  - Disciplinare di gara;
  - Allegato 1 – Domanda di partecipazione
  - Allegato 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali
  - Allegato 3 – Schema offerta economica e tempo
  - Allegato 4 - Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale
  - DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (elaborato dalla SA su STELLA);
  - DGUE (Mandante; Consorziata) – (elaborato dalla SA da compilare su STELLA);
  - Documentazione tecnica:
    - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
    - Relazione metodologica relativa ai CAM da applicare
    - Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)
  - Schema di contratto;
7. di dare atto che l'intervento trova copertura economica con fondi di cui all'art. 4, decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 assegnati con ordinanza del Commissario straordinario al sisma n. 109/2020, (contabilità speciale dedicata n. 6043/348 aperta presso la Banca d'Italia);
8. di dare atto che la documentazione di gara verrà pubblicata, ai sensi della vigente normativa in materia:
  - sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
  - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
  - per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
  - sulla piattaforma <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>
  - sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - sul sito della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it);
  - sull'albo pretorio del comune di Amatrice
9. Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore ad interim  
Ing. Wanda D'Ercole

# BANDO DI GARA

## LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESA DELL'OSPEDALE GRIFONI

### AMATRICE (RI)

CUP F74J20000010005 – CIG 8699012BC9

#### **Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

##### **I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:**

Denominazione: Ente Regione Lazio – Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo

Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - Italia

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Pasquale De Pasca

e-mail: [pdepasca@regione.lazio](mailto:pdepasca@regione.lazio)

##### **I.2) Appalto congiunto: no**

##### **I.3) Comunicazione:**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
<https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

##### **I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale**

##### **I.5) Principali settori di attività:**

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

#### **Sezione II: OGGETTO DELL'APPALTO**

##### **II.1.1) Denominazione:**

Gara europea con procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni (Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354)

##### **II.1.2) Codice CPV principale: 71220000-6– Servizi di progettazione architettonica**

##### **II.1.3) Tipo di appalto: appalto pubblico di servizi**

##### **II.1.4) Breve descrizione:**

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice. Opzione per l'incarico di direzione dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per i dettagli vedere il disciplinare.

**II.1.5) Valore totale stimato: € 292.620,38**, suddiviso in importo a base di gara pari a € 164.513,84 e importo delle opzioni pari a € 116.851,91 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, determinato ai sensi del DM 17 giugno 2016.

##### **II.1.6) Informazioni relative ai lotti:**

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO in quanto l'affidamento costituisce un unico lotto funzionale

##### **II.2.3) Luogo di esecuzione:**

Codice NUTS: IT142 - Luogo principale di esecuzione: Amatrice (RI)



### **II.2.5) Criteri di aggiudicazione**

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.

### **II.2.7) Durata del contratto d'appalto:**

durata dei lavori fissata in **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi ovvero il termine definito dall'operatore economico in sede di gara;

### **II.2.10) Informazioni sulle varianti: NO.**

### **II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: SI.** (Per i dettagli delle opzioni vedere il disciplinare di gara)

### **II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO

## **SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

**III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:** Garanzia provvisoria e definitiva come da documentazione di gara.

**III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili:** L'intervento è finanziato con fondi Statali

**III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:** come da disciplinare di gara.

**III.1.4) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionali o nel registro commerciale:** sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, secondo le prescrizioni indicate nella documentazione di gara;

**III.1.5) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

**III.1.6) Capacità economica e finanziaria**

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

**III.1.7) Capacità professionale e tecnica**

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

## **SEZIONE IV: PROCEDURA**

### **IV.1) Descrizione**

**IV.1.1) Tipo di procedura:** Procedura aperta

**IV.1.2) Criterio di aggiudicazione:** criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

**IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

**IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:** Data: **XXXXXXXXXX** - Ora locale: 23:59:59

**IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:** lingua italiana o se l'offerta è redatta in lingua straniera deve essere corredata di traduzione giurata in lingua italiana;

**IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi:** 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

**IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:** Data: **XXXXXXXX** - Ora locale: 10:00 in seduta virtuale attraverso la piattaforma e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio.

**VI) ALTRE INFORMAZIONI:**

**VI.3) Informazioni complementari:** 1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto. 2) Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato STELLA, accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> 3) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica fino alle ore 23:59 del giorno **XXXXXX**; 5) Non ammesso l'avvalimento 6) Subappalto: Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. 7) Sopralluogo obbligatorio 8)

**VI.4) Procedure di ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale Lazio; È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, co. 2, del D.Lgs. 50/2016.

Copia

# **Intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni**

## **Amatrice**

**(Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354)**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.**

**CUP F74J20000010005 – CIG 8699012BC9**

1.	<u>PREMESSE.....</u>	<u>3</u>
2.	<u>SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA) .....</u>	<u>3</u>
2.1	<u>    Registrazione dei concorrenti.....</u>	<u>3</u>
3.	<u>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</u>	<u>4</u>
3.1	<u>    Documenti di gara .....</u>	<u>4</u>
3.2	<u>    Chiarimenti.....</u>	<u>4</u>
3.3	<u>    Comunicazioni .....</u>	<u>5</u>
4.	<u>OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....</u>	<u>5</u>
5.	<u>DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI.....</u>	<u>9</u>
5.1	<u>    Durata.....</u>	<u>9</u>
6.	<u>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....</u>	<u>9</u>
7.	<u>REQUISITI GENERALI .....</u>	<u>11</u>
8.	<u>REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....</u>	<u>11</u>
8.1	<u>    Requisiti di idoneità .....</u>	<u>12</u>
8.2	<u>    Requisiti di capacità economica e finanziaria .....</u>	<u>14</u>
8.3	<u>    Requisiti di capacità tecnica e professionale .....</u>	<u>14</u>
8.4	<u>    Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE .....</u>	<u>17</u>
8.5	<u>    Indicazioni per i consorzi stabili.....</u>	<u>18</u>
9.	<u>AVVALIMENTO .....</u>	<u>19</u>
10.	<u>SUBAPPALTO .....</u>	<u>20</u>
11.	<u>GARANZIA PROVVISORIA .....</u>	<u>20</u>
12.	<u>SOPRALLUOGO.....</u>	<u>23</u>
13.	<u>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....</u>	<u>24</u>
14.	<u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</u>	<u>24</u>
15.	<u>SOCCORSO ISTRUTTORIO .....</u>	<u>25</u>
16.	<u>CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</u>	<u>26</u>
16.1	<u>    Domanda di partecipazione.....</u>	<u>26</u>
16.2	<u>    Documento di gara unico europeo.....</u>	<u>27</u>
16.3	<u>    Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo .....</u>	<u>29</u>
17.	<u>CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA .....</u>	<u>34</u>
18.	<u>CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPO .....</u>	<u>38</u>
19.	<u>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</u>	<u>39</u>
19.1	<u>    Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....</u>	<u>39</u>
19.2	<u>    Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....</u>	<u>41</u>
19.3	<u>    Metodo di attribuzione del coeffic per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo</u>	<u>41</u>
19.4	<u>    Metodo per il calcolo dei punteggi.....</u>	<u>42</u>
20.	<u>SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE</u>	

<u>AMMINISTRATIVA</u> .....	<u>42</u>
21. <u>COMMISSIONE GIUDICATRICE</u> .....	<u>43</u>
22. <u>APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</u>	<u>43</u>
23. <u>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</u> .....	<u>44</u>
24. <u>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</u> .....	<u>44</u>
25. <u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u> .....	<u>46</u>
26. <u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u> .....	<u>46</u>
27. <u>PROTOCOLLO DI LEGALITÀ</u> .....	<u>47</u>
28. <u>ULTERIORI DISPOSIZIONI</u> .....	<u>48</u>

## PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni riferite all'appalto avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni, in Amatrice.

L'affidamento in oggetto, disposto con Determinazione a contrarre n. **GXXXXXX del XXXXXX** della Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 (d'ora in avanti "Codice"), e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria" in quanto l'appalto dei lavori è superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice. L'affidamento è regolamentato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm., e per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento).

Si chiarisce preliminarmente che la Regione Lazio in considerazione dello stato di emergenza sanitaria COVID – 19 ancora in atto, ha adottato le idonee misure volte a garantire la massima partecipazione degli Operatori Economici alla presente procedura di affidamento di lavori pubblici in particolare:

- indicando e gestendo la procedura di gara interamente con modalità telematiche, **ossia mediante l'utilizzo ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 della propria piattaforma telematica STELLA;**
- svolgendo le relative e future sedute di gara in modalità telematica, in conformità all'indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13 dicembre 2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990), secondo cui l'uso di una Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione);

Verranno comunque assegnati per il corretto assolvimento di tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione alla gara e successivi al termine di presentazione delle offerte (eventuale soccorso istruttorio, invio giustificativi a seguito di eventuale offerta anomala) i termini massimi previsti dalle relative disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, con eventuale proroga degli stessi, qualora tempestivamente richiesta dall'Operatore Economico e giustificata e comprovata dall'impossibilità di assolvere alla richiesta nel

rispetto del termine assegnato per specifiche e motivate ragioni derivanti dallo stato di emergenza sanitaria attualmente in atto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95.

Luogo di esecuzione: AMATRICE [codice NUTS ITE42]

CUP F74J20000010005 – CIG 8699012BC9

Si ricorda inoltre che, in base all'art. 18 del DL 189/16 e s.m.i. e al protocollo sui controlli preventivi, ex art. 32 del medesimo DL, gli interventi di ricostruzione post-sisma sono soggetti al controllo preventivo-collaborativo di ANAC.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Pasquale De Pasca.

## **1. STAZIONE APPALTANTE**

**Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA - C.F. 80143490581**

Comunicazioni tramite piattaforma S.TEL.LA (di seguito STELLA) della Regione Lazio

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. **Pasquale DE PASCA**, in servizio presso l'Area Genio Civile di Roma della Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, e-mail [pdepasca@regione.lazio.it](mailto:pdepasca@regione.lazio.it)

## **2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)**

Per l'espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale propria piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (in seguito: STELLA), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al sistema STELLA, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma

STELLA e, quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

## **2.1 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/> (vedasi in particolare "Guida alla registrazione e alle funzioni base")

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera di invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

## **3. PUBBLICITA'**

Ai sensi dell'art. 58 del Codice la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> - vedere di seguito ulteriori specifiche.

La documentazione di gara è pubblicata:

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Eguale, i risultati della procedura saranno pubblicati sul medesimo profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 6, e 98 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e nonché ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare all'Ente Aderente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del Bando.

Sarà cura del RUP comunicare ai concorrenti gli importi stimati che dovranno essere rimborsati dall'aggiudicatario, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.

#### **4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

La documentazione di gara comprende:

##### **4.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara GUUE e GUCI;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- 4) Allegato 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali
- 5) Allegato 3 – Schema offerta economica e tempo
- 6) Allegato 4 - Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale
- 7) DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (elaborato dalla SA da compilare su STELLA);
- 8) DGUE (Mandante; Consorziata) – (elaborato dalla SA da compilare su STELLA);
- 9) Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel

contratto di incarico, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

**10)** Documentazione tecnica:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Relazione metodologica relativa ai CAM da applicare
- Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)

**11)** Schema di contratto;

**12)** Modello F23 per il pagamento dell'imposta di bollo.

**13)** Codice di comportamento, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del 21 gennaio 2014, n. 33 e successive modifiche

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 11 ottobre 2017 recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*» oppure altro d.m. di riferimento emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

**La progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del "Prezzario unico del cratere del Centro Italia", di cui all'art. 6, comma 7 del DL 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 58 del 04/07/2018.**

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma accessibile dal sito internet <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> nella sezione Bandi e Avvisi della regione Lazio.

#### **4.2. CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/> fino a **10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> seguendo la procedura di accesso.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **4.3. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all'art. 76, comma 5 del Codice. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **5. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Ai sensi dell'art. 24 del Codice dei contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici propedeutici ai lavori di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice.

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative all'intervento dei **LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESA DELL'OSPEDALE GRIFONI IN AMATRICE** con omissione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ex articolo 23, co. 4, del Codice dei Contratti.

L'incarico comprende, inoltre, la prestazione per il rilievo architettonico di dettaglio e delle superfici decorate (anche mediante fotopiani e/o laserscanner) e la progettazione delle opere necessarie alla preservazione delle stesse superfici decorate.

Lo scopo dell'intervento, come più compiutamente definito nel DIP, è la conservazione del valore dell'opera, la salvaguardia delle parti architettoniche superstiti, nonché la ricollocazione, laddove possibile, o comunque la valorizzazione, di quelle porzioni recuperate durante la rimozione delle macerie. L'intervento dovrà migliorare l'efficienza funzionale della chiesa assicurando le migliori condizioni di

utilizzazione e fruizione pubblica, anche da persone diversamente abili, e la sua rifunzionalizzazione finalizzata al riuso dello stessa, in coerenza con la normativa vigente.

I Servizi oggetto dell'Appalto dovranno essere svolti secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri e in conformità alle prescrizioni contenute nel DIP e relativi allegati al presente Disciplinare.

L'affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 243 e 244 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché degli articoli 147, e 216, co. 19, del Codice dei Contratti e dal Decreto MIBACT nr. 154/2017; il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, ovvero tutti gli elaborati ad essi relativi, pertinenti con la tipologia dell'intervento e che non siano nelle disponibilità della stazione appaltante.

La suindicata disciplina contenuta nel D.P.R. n. 207/2010 trova applicazione in virtù del rimando operato dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 28, co. 2, del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 e dall'articolo 216, co. 4, del Codice dei Contratti.

L'incarico si configura come incarico di progettazione integrale e comprende pertanto ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell'opera e del suo iter approvativo ai fini dell'affidamento dei lavori, ivi compreso il coordinamento della sicurezza in fase progettazione.

Nello specifico, l'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni di servizi:

- Progettazione definitiva (art.17 del D.M. 154/2017);
- Progettazione esecutiva (art.18 del D.M. 154/2017);
- Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione;

La progettazione, come sopra descritta, afferisce ad opere riconducibili alla seguente classe/categoria, identificata secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'“*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”, e indicata nella tabella infra riportata:

DESCRIZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIA	VALORE DELL'OPERA (€) PER CLASSE/CATEGORIA	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	<b>E.22</b>	<b>800.000,00</b>	<b>57%</b>	<b>1,55</b>
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati	<b>S.04</b>	<b>600.000,00</b>	<b>43%</b>	<b>0,9</b>
<b>VALORE TOTALE OPERA</b>		<b>1.400.000,00</b>		

Ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, **la prestazione relativa alla categoria E.22 è qualificata come principale** mentre la restante è qualificata come secondaria.

Con esclusivo riferimento alle sole categorie "edilizia" e "strutture" si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 17/6/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, pertanto nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Le unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico sono pari a n. 5.

Ai sensi dell'articolo 23, co. 4, del Codice dei Contratti, il primo livello di progettazione è stato omissivo.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione della natura stessa del servizio di architettura e ingegneria da svolgere, inteso come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale.

Inoltre, è stato omissivo il ricorso alla procedura del "concorso di progettazione o del concorso di idee" di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156 del Codice dei Contratti per le seguenti ragioni espresse nella determinazione a contrarre.

**Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016, la Stazione Appaltante si riserva di affidare le attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico che risulterà aggiudicatario della presente procedura agli stessi, prezzi e condizioni dell'appalto principale.**

**L'opzione sopra descritta è motivata dall'esigenza di acquisire prima la progettazione esecutiva ed approvarla così come previsto dalla richiamata ordinanza.**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel DIP e nel Capitolato d'onori, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelli di cui al CPV 71220000-6.

L'incarico comprende, inoltre, la prestazione per il rilievo architettonico di dettaglio e delle superfici decorate mediante fotopiani e/o laserscanner e la progettazione delle opere necessarie alla preservazione delle stesse superfici decorate.

## 5.1. IMPORTO

L'importo soggetto a ribasso è pari a **€ 164.513,84** al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. ripartiti secondo la seguente tabella:

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	CPV	IMPORTO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	71220000-6	€ 84.921,99
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	71220000-6	€ 46.726,70
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	71330000-0	€ 17.654,49
RELAZIONE GEOLOGICA	71351220-1	€ 15.210,66
<b>Importo totale a base di gara</b>		<b>€ 164.513,84</b>

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016).

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

**La Stazione appaltante si riserva di affidare gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 come successivamente riportato.**

**La prestazione principale è quella relativa a EDILIZIA E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.**

**TABELLA N. 2 –CATEGORIE, ID E TARIFFE**

**Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva**

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>L. 143/49</b>	<b>G</b>	<b>Importo delle opere</b>	<b>Specificità della prestazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Spese e oneri (20%)</b>
<b>EDILIZIA: E.22</b> Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	I/e	1,55	€ 800.000,00	QbII.01, 02, 03, 05, 06, 07, 19 e 22,	€ 40.116,88	€ 8.023,38
				QbIII.01, 02, 03, 04 e 05	€ 25.528,92	€ 5.105,78
<b>Somma E.22</b>					<b>€ 65,645,80</b>	<b>€ 13.129,16</b>
<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>L. 143/49</b>	<b>G</b>	<b>Importo delle opere</b>	<b>Specificità della prestazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Spese e oneri (20%)</b>
<b>STRUTTURE: S.04</b> Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche – Verifica e strutture relative.	IX/b	0,9	€ 600.000,00	QbII.01, 02, 03, 05, 09, 14, 15, 16,	€ 30.651,44	€ 6.130,29
				QbIII.01, 02, 03, 04, 05	€ 13.410,00	€ 2.682,00
<b>Somma S.04</b>					<b>€ 44.061,44</b>	<b>€ 8.812,29</b>
<b>Somma totale</b>						
<b>Totale progettazione definitiva ed esecutiva comprensivo di spese ed oneri accessori, cassa professionale ed IVA esclusa</b>					<b>€ 131.648,69</b>	

**Incarico Coordinatore della sicurezza per la progettazione**

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri (20%)
EDILIZIA E.22	I/e	1,55	€ 800.000,00	QbII.23	€ 911,75	€ 182,35
				QbIII.07	€ 9.117,47	€ 1.823,49
<b>Somma E.22</b>					<b>€ 10.029,22</b>	<b>€ 2.005,84</b>
STRUTTURE S.04	IX/b	0,9	€ 600.000,00	QbII.23	€ 425,71	€ 85,14
				QbIII.07	€ 4.257,15	€ 851,43
<b>Somma S.04</b>					<b>€ 4.682,86</b>	<b>€ 936,57</b>
<b>Somma totale</b>					<b>€ 14.712,08</b>	<b>€ 2.942,41</b>
<b>Totale costo per il Coordinamento sicurezza in fase di progettazione comprensivo di spese ed oneri accessori cassa professionale ed IVA esclusa</b>					<b>€ 17.654,49</b>	

**Incarico per la relazione geologica**

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese e oneri (20%)
STRUTTURE S.04	IX/b	1,15	€ 700.000,00	Qb2. 9, 10, 11, 12, 13	12.675,55	2.535,11
<b>Totale costo relazione geologica comprensivo di spese ed oneri accessori cassa professionale ed IVA esclusa</b>					<b>€ 15.210,66</b>	

**L'importo soggetto a ribasso è, pertanto, pari ad € 164.513,84**

La Stazione Appaltante **si riserva, come opzione, di affidare le attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** all'operatore economico che risulterà aggiudicatario della presente procedura, ai sensi del dell'articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti.

Si richiama anche l'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 del Commissario straordinario che prescrive "In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali



affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 157 del medesimo decreto legislativo. **In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.**"

Solo in caso di affidamento di tale servizio, sarà dovuto all'affidatario dell'incarico oggetto della presente procedura l'importo relativo alla suddetta ulteriore prestazione, a cui sarà applicata la medesima percentuale di ribasso offerto dall'operatore economico per i servizi oggetto del presente affidamento e agli stessi patti e condizioni di cui alla documentazione di gara.

**L'importo dell'opzione per l'affidamento successivo della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, stimato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, per le categorie e gli ID. opere di cui alla Tavola Z-1 è pari ad € 116.851,91, e così determinato:**

**Incarico di Direzione Lavori**

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese e oneri (20%)
EDILIZIA E.22	I/e	1,55	€ 800.000,00	QcI.01, 02, 03,04, 09	€ 43.080,05	€ 8.616,01
STRUTTURE S.04	IX/b	0,9	€ 600.000,00	QcI.01, 02, 03, 09	€ 20.860,00	€ 4.172,00
<b>Somma</b>					<b>€ 63.940,05</b>	<b>€ 12.788,01</b>
<b>Totale costo per la direzione dei lavori comprensivo di spese ed oneri accessori cassa professionale ed IVA esclusa</b>					<b>€ 76.728,06</b>	

**Incarico di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione**

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese e oneri (20%)
EDILIZIA: E.22	I/e	1,2	€ 800.000,00	QcI.12	€ 22.793,68	€ 4.558,74
STRUTTURE S.04	IX/b	1,15	€ 600.000,00	QcI.12	€ 10.642,86	€ 2.128,57
<b>Somma</b>					<b>€ 33.436,54</b>	<b>€ 6.687,31</b>
<b>Totale costo per il Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di spese ed oneri accessori cassa professionale ed IVA esclusa</b>					<b>€ 40.123,85</b>	

**Il valore massimo stimato, ai sensi dell'art. 35, co. 4 del codice, dell'appalto è, pertanto, pari ad € 292.620,38 € (duecentonovantaduemilaseicentoventi/38), oltre IVA.**

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	CPV	IMPORTO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	71220000-6	€ 84.921,99
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	71220000-6	€ 46.726,70
RELAZIONE GEOLOGICA	71351220-1	€ 15.210,66
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	71330000-0	€ 17.654,49
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	71330000-0	€ 40.123,85
DIREZIONE DEI LAVORI	71330000-0	€ 76.728,06
ONERI (CASSA PROFESSIONALE)		€ 11.254,63
<b>IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA</b>		<b>€ 292.620,38</b>

L'intervento è finanziato: dall'ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nella quale, all'allegato 1, è ricompreso l'intervento n. 354 denominato "Recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni" in Amatrice per l'importo di **2 milioni di euro** e quale Soggetto Attuatore la Regione Lazio (contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia).

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

## **6. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**

### **6.1. DURATA**

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **120 (centoventi)** giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:

- per la progettazione definitiva **n. 80 (ottanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'incarico. Il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla consegna degli elaborati richiesti per l'esito della verifica/aggiornamento dei rilievi, fatte salve eventuali scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante dovrà provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali come da elenco elaborati riportato nel capitolato d'oneri ed eventualmente integrato su disposizione del RUP, al fine della presentazione agli enti competenti per l'ottenimento delle approvazioni necessarie e/o delle eventuali prescrizioni, fatte salve eventuali scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante;

- per la progettazione esecutiva **n. 40 (quaranta) giorni** naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto definitivo. Il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla consegna di tutta la documentazione progettuale del Progetto Esecutivo come da elenco elaborati riportato nel Capitolato prestazionale e nel DIP.

La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Si specifica che in seguito al rilievo del manufatto si dovranno concordare con il responsabile del procedimento le indagini da eseguire per la caratterizzazione geognostica del sottosuolo e per la caratterizzazione meccanica dei materiali dell'edificio le stesse saranno affidate a cura della stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva di affidare direttamente l'incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice in quanto si ritiene che trattandosi di un recupero di immobili di valore storico con elementi architettonici e tipologici di rilievo occorre garantire piena omogeneità delle scelte tecniche nelle varie fasi. Vedere il punto precedente per il dettaglio di tutti gli elementi dell'opzione.

## **7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. prestatori di servizi di ingegneria e architettura:** i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali iscritti all'elenco di cui ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b. le società di professionisti:** le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

- c. le società di ingegneria:** le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d.** prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,** anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 81/2017 sono ammesse aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

Sono ammessi a partecipare anche i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico entro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

I raggruppamenti temporanei (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti del servizio e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

## **8. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165**.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, **costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

**Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti nell'Elenco speciale dei**

**professionisti, ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017)**

**Per la partecipazione è sufficiente che l'operatore economico dimostri di aver presentato la domanda di iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti entro il termine di presentazione dell'offerta (comunque la procedura dovrà completarsi con esito liberatorio e l'effettiva iscrizione come previsto dal medesimo comma 6, secondo periodo).**

E' in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, la quale, al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi per servizi tecnici negli interventi relativi alle opere pubbliche (ivi comprese quelle inserite nell'allegato n. 1 alla detta ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo):

- a) per incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, vieta il conferimento di incarichi per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni); indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
- b) il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico e alla relazione geologica, è pari a trenta.

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17.

L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.

In caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, si precisa che è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale e, con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato.

Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

## 9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

### 9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

#### Requisiti del concorrente

##### a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### Requisiti del gruppo di lavoro

##### Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.



Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto **18.3.1 n. 2**, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

**Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione**

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto **18.3.1 n.3**, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

**Per il geologo che redige la relazione geologica**

e) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto **18.3.1 n. 4**, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**f) Iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016** e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 /2017)

**è in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 (Art. 3)**, la quale, al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi per servizi tecnici negli interventi relativi alle opere pubbliche (ivi comprese quelle inserite nell'allegato n. 1 alla detta ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo):

- per incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, vieta il conferimento di incarichi per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (eurocinquantamiloni); indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
- il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico e alla relazione geologica, è pari a trenta.

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17.

**L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.**

La stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

**Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra.** L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

## **9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- g) Fatturato globale medio annuo (somma dei fatturati diviso tre)** per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili e antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a € **281.365,75**, corrispondente al valore totale stimato dell'intervento al netto degli oneri previdenziali.

Tale requisito è richiesto in considerazione dell'entità e complessità dell'incarico e della necessità di selezionare un operatore economico affidabile, caratterizzato da solidità economica e finanziaria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**h) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID, indicate nella successiva tabella, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **1,5 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
<b>EDILIZIA: E.22</b> Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	<i>I/e</i>	€ 800.000,00	<b>€ 1.200.000,00</b>
<b>STRUTTURE: S.04</b> Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati -	<i>IX/b</i>	€ 600.000,00	<b>€ 900.000,00</b>

La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di:

- **in caso di servizi svolti per committenti pubblici**: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio,

contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;

- **in caso di servizi svolti per committenti privati**: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni.

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

- i) Servizi riferiti a tipologia dei lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento di ingegneria e architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi per lavori analoghi**, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,5 (zerovirgolacinque)** volte il valore della medesima.

**Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di cui alla lettera i)**

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
<b>EDILIZIA: E.22</b> Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	<i>I/e</i>	€ 800.000,00	<b>€ 400.000,00</b>
<b>STRUTTURE: S.04</b> Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifica e strutture relative.	<i>IX/b</i>	€ 600.000,00	<b>300.000,00</b>

Per le categorie E.22 e S.04 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando **il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.**

Si precisa che:

- l'importo dei due servizi di punta è complessivo, e non riferito ad ogni singolo servizio;
  - in caso di R.T., il requisito dei due servizi di punta, per ogni categoria, può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento;
  - negli affidamenti dei servizi di ingegneria i cosiddetti «servizi di punta» non sono frazionabili in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti. Ciascuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.
  - in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio, purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
  - verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.
- Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria. (ANAC seduta del 14 novembre 2018)

La comprova del requisito è fornita mediante :

- **in caso di servizi svolti per committenti pubblici:** dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- **in caso di servizi svolti per committenti privati:** gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni.

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Trova applicazione l'art. 2.2.2.4 della Linea Guida n. 1 dell'ANAC approvata dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14.09.2016 il quale cita testualmente: “Quando la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali **la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)”.**

**j) Presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti** prestatori di servizio e/o tra i componenti del gruppo di lavoro:

- **n. 1 Responsabile progettazione architettonica e restauro**, rappresentato da una figura professionale di Architetto, abilitato ed iscritto all'Albo degli Architetti, sez. "A", per la categoria "E.22 - Edilizia;
- **n. 1 Responsabile progettazione strutturale**, rappresentato da una figura professionale da un Ingegnere/architetto, abilitato ed iscritto all'Albo degli Ingegneri o architetti, sez. "A", per la categoria "S.04 - Strutture";
- **n. 1 Restauratore/ Storico dell'Arte**, rappresentato da una figura professionale iscritta all'elenco abilitati all'esercizio della professione di restauratore ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai fini della preservazione delle superfici architettoniche di pregio o decorate;
- **n. 1 Geologo**. Professionista abilitato all' esercizio della professione;
- **n. 1 Direttore dei lavori**. Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali ed in possesso dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del MIT 263/2016;
- **n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione**. Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D.Lgs, 81/2008 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

**I R.T. dovranno prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, come meglio specificato in seguito.**

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali

La comprova del requisito è fornita mediante compilazione dell'Allegato 2 - "Tabella dei requisiti" e la presentazione dei c.v. dei professionisti indicati, nonché l'effettuazione d'ufficio di eventuali controlli, anche tramite consultazione online degli albi professionali.

Nel caso di presentazione di c.v. occorre che le prestazioni svolte siano elencate precisando luogo di esecuzione, denominazione intervento, categoria e classe, importo.

La Stazione appaltante effettuerà d'ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche online, degli albi professionali.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

## **10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al punto **9.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al **punto 9.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **9.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

**[Per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza]** Il requisito di cui al **punto 9.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

**[Per la relazione geologica]** Il requisito di cui al **punto 9.1 lett. e)** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 9.2 lett. g)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria



dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 9.3 lett. h)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 9.3 lett. h)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 9.3 lett. i)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 9.3 lett. i)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito di cui al **punto 9.3 lett. j)** relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Negli affidamenti dei servizi di ingegneria i cosiddetti «**servizi di punta**» non sono frazionabili in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti. Ciascuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio, purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;

#### **10.1. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI**

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 9.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 9.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 9.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

*[Per gli incarichi di coordinatore della sicurezza]* Il requisito di cui al **punto 9.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

*[Per la relazione geologica]* Il requisito di cui al **punto 9.1 lett. e)** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei contratti **non trova applicazione** l'istituto dell'avvalimento.

## 12. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice (sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali)

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

### **Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

## 13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base, e precisamente di importo pari ad **€ 2.337,04** (calcolato escludendo gli importi della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in **formato elettronico, allegate su STELLA:**

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di:
  - i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19

gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impres\\_e\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impres_e_jsp/HomePage.jsp) In

caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
- 4) avere validità per n. giorni [*almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo 14*] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 14. SOPRALLUOGO

**Il sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art.

79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo si rende necessario considerando le caratteristiche storico-artistiche dell'immobile e le condizioni al contorno dello stesso che devono essere necessariamente valutate e considerate al momento dell'offerta. Giusta la vicinanza ad un altro cantiere, la visita sarà effettuata rispettando le condizioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e le vigenti normative per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2/Covid-19.

Attualmente si precisa che l'edificio è totalmente puntellato sia all'interno che all'esterno e che per motivi di sicurezza non è possibile accedere all'interno dello stesso.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo: [pdepasca@regione.lazio.it](mailto:pdepasca@regione.lazio.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito, indirizzo e-mail e/o PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta (inviata obbligatoriamente all'indirizzo mail del RUP, [pdepasca@regione.lazio.it](mailto:pdepasca@regione.lazio.it)), dovrà essere inviata almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di presentazione dell'offerta, le richieste pervenute successivamente non saranno prese in considerazione;

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati (all'indirizzo mail e/o PEC che l'operatore economico ha fornito nella richiesta), ai concorrenti con almeno **3 (tre)** giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC.

Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante: *“Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative”*.

Sarà onere del RUP sottoscrivere il modello di richiesta di esonero del pagamento ed inviarlo via PEC all'Autorità entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione del bando.

## **16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>

**Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L'offerta deve essere collocata su STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore..... del giorno .....

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere

all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento STELLA.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma STELLA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla stazione Appaltante e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> nella sezione dedicata alla presente procedura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si



applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **18. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella busta A – “documentazione amministrativa” devono essere contenuti **la domanda di partecipazione** comprensiva delle dichiarazioni integrative, il **DGUE** nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>

### **18.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione (disponibile su STELLA) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all'originale, ai sensi del DPR n. 445/2000 della relativa

procura notarile.

**La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:**

- a) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- b) nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- c) nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- e) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- f) nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del Codice la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

**Il concorrente allega su STELLA:**

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega su STELLA anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

**18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente su STELLA secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente su STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

## **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

## **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dovrà allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 18.3.1 del presente Disciplinare.

## **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**O**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. [9.1](#) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. [9.2](#) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. [9.3](#) del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

## **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è sottoscritto**, mediante **firma digitale** dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **18.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **18.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche utilizzando il modello allegato 5, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali

1. dichiara i seguenti dati:

##### **Per i professionisti singoli**

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

##### **Per i professionisti associati**

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

##### **Per le società di professionisti**

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

##### **Per le società di ingegneria**

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

#### **Per i consorzi stabili**

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 9.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
  3. *[in merito all'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza]* dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 9.1 d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
  4. *[Per la relazione geologica]* dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 9.1 lett. e): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
  5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
  6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  7. accetta il Protocollo di legalità di cui al successivo art. 26 (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e, inoltre, dichiara ed attesta:
    - 1) di essere iscritto **all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016** e s.m.i. (e di cui alle **Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell'11 luglio 2017**) ovvero (in caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è

prescritta l'iscrizione in apposito albo) attesta l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti sopra indicato;

- 2) di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, **i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici** di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;

7bis. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 33/14 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, il documento è reperibile sul sito della Regione Lazio;

8. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento

(CE).

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

14. indica, utilizzando anche l'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 4 - Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
  - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
  - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a:
    - integrazioni al DGUE;
    - elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale;
    - Codice di comportamento;
    - Operatori non residenti;
    - Privacy;
    - (Se pertinente) concordato preventivo.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**18.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente oltre al DGUE e all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione allega su STELLA la seguente



documentazione:

1. **copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;**
2. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
3. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
4. **documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.**
5. **attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo secondo le indicazioni di cui all'allegato modello F23;**
6. attestazione di avvenuto sopralluogo per presa visione dei luoghi ai sensi del punto 12 del presente Disciplinare.

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

7. **copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

**Nel caso studi associati**

8. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

### **18.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto [18.1](#).

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
  - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

**Per le aggregazioni di rete**

**I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete soggetto):**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **19 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La Busta “B – OFFERTA TECNICA”, deve contenere, **a pena di esclusione**, i documenti contenenti le proposte relative agli **elementi di natura qualitativa** di cui alla seguente tabella riepilogativa “**Criteri di**

**Valutazione” (criteri A, B).**

La documentazione dovrà essere allegata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito:  
<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>

CRITERIO	SUB CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)
<b>A</b>	<b>CRITERIO A: PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</b>			
<b>A.1</b>	<b>Servizi svolti per prestazioni di progettazione riguardanti la conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione di edifici qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016.</b>	<p>Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare <b><u>un numero massimo di due interventi significativi svolti</u></b>, attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, riferito a <b><i>ID opere [E.22]</i></b> di cui all'allegato al D.M. 17 giugno 2016.</p> <p>Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di <b>specificità professionalità, affidabilità e qualità del concorrente</b>; in particolare, il concorrente dovrà dimostrare di aver redatto progetti che, sul piano della <b>conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione di edifici qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016</b>, rispondano meglio agli obiettivi che la stazione appaltante persegue.</p> <p>E' necessario specificare caratteristiche, categorie ed importi</p>	<b>20</b>	<b>30</b>

		dei servizi di progettazione scelti.		
A.2	Servizi svolti per prestazioni di progettazione riguardanti le opere strutturali e di consolidamento strutturale di edifici qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016.	<p>Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare <b>un numero massimo di due interventi</b>, significativi svolti attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, riferito a <b>ID opere [S.04]</b> di cui all'allegato al D.M. 17 giugno 2016.</p> <p>Saranno valutate positivamente offerte la cui documentazione consenta di stimare <b>il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente</b>; in particolare, il concorrente dovrà dimostrare di aver redatto progetti che, relativamente <b>alle opere strutturali e di consolidamento strutturale</b> rispondano meglio agli obiettivi che la stazione appaltante persegue.</p> <p>E' necessario specificare caratteristiche, categorie ed importi dei servizi di progettazione scelti.</p>	10	

CRITERIO	SUB CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)
<b>B</b>	<b>CRITERIO B: CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</b>			
Il concorrente dovrà produrre la documentazione della propria proposta migliorativa inerente lo				

svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. In particolare, si valuterà il valore tecnico delle proposte prestando maggiore considerazione agli aspetti declinati di seguito nei criteri dal B.1 al B.4.

<p><b>B.1</b></p>	<p><b>Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti le attività di restauro conservativo e gli aspetti architettonici, funzionali e di valorizzazione del bene.</b></p>	<p>Saranno valutate positivamente le proposte che consentano di ottimizzare il progetto, permettendo di conseguire gli obiettivi programmatici definiti. A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento.</p> <p>In particolare, si valuterà positivamente il valore delle tecniche e tecnologie che si intendono proporre per i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Garantire la prestazione di rilievo architettonico di dettaglio e delle superfici decorate;</li> <li>– Restaurare, consolidare, ripristinare le superfici architettoniche, le decorazioni interne ed esterne, conservando la matericità storica dell'apparato decorativo e ricostituirne l'integrità formale;</li> </ul>	<p><b>25</b></p>	
<p><b>B.2</b></p>	<p><b>Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti gli aspetti strutturali.</b></p>	<p>Saranno valutate positivamente le proposte che consentano di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo alle attività di consolidamento strutturale. A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia</p>	<p><b>15</b></p>	

		<p>delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento.</p> <p>In particolare, si valuterà positivamente il valore delle tecniche e tecnologie che si intendono perseguire per i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restaurare e consolidare le strutture portanti, mediante interventi che concorrono al miglioramento della sicurezza statica del complesso, nel rispetto della sicurezza sismica</li> </ul> <p>Restaurare, consolidare, ricostruire le murature garantendo la continuità della tessitura, in particolare le murature esterne dovranno avere una protezione dagli agenti atmosferici e dalle aggressioni degli agenti bio-deteriogeni di natura vegetale.</p> <p>Ricostruire la copertura garantendo la sicurezza statica attraverso anche azioni di consolidamento delle fondazioni e sulle pareti.</p>		<b>50</b>
<b>B.3</b>	<b>Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione, nel rispetto dei CAM</b>	<p>Saranno valutate positivamente le proposte che consentono di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo alla riduzione dei costi e dei tempi di manutenzione. A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento.</p> <p>In particolare, si valuterà il valore tecnico per:</p>	<b>5</b>	

		<p>– una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste, che comportino una facilità di manutenzione e rimontaggio delle componenti, nonché l'utilizzo di materiali adeguati rispetto alla qualità dell'intervento richiesto;</p> <p>– il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) come requisito trasversale, non solo per i contenuti della progettazione in ambienti protetti da vincoli, ma anche in termini di progettualità attenta alla manutenzione delle opere e al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale, al monitoraggio dei consumi energetici ed ai costi di manutenzione;</p>		
<b>B4</b>	<b>Strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto</b>	Saranno valutate positivamente le proposte che dimostrano di possedere specifici software per la progettazione nel campo del restauro e per i rilievi.	<b>5</b>	

La suddetta busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati:

a) Con riferimento alle caratteristiche di «**Professionalità e adeguatezza dell'offerta**» indicate al punto lett. A il concorrente dovrà redigere apposta:

- **1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (rif. Criterio A1)** relativa ad un massimo di due servizi concernenti interventi ritenuti dal concorrente particolarmente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico ed estetico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016 ID opere [E22].

Specifiche:

- Massimo due pagine formato A4
- Font Arial
- Font size 12
- Interlinea 1,5
- **ELABORATO GRAFICO/FOTOGRAFICO** (uno per ciascun servizio scelto dal concorrente



– rif. Criterio A.1) relativo ad un massimo di due servizi concernenti interventi ritenuti dal concorrente particolarmente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico ed estetico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016 ID opere [E22].

- Massimo due pagine formato A3

- **1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (rif. Criterio A2)** relativa ad un massimo di due servizi concernenti interventi ritenuti dal concorrente particolarmente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico ed estetico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016. ID opere [S.04]

Specifiche:

- Massimo due pagine formato A4

- Font Arial

- Font size 12

- Interlinea 1,5

- **ELABORATO GRAFICO/FOTOGRAFICO** (uno per ciascun servizio scelto dal concorrente – rif. Criterio A.1) relativo ad un massimo di due servizi concernenti interventi ritenuti dal concorrente particolarmente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico ed estetico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016 ID opere [E22].

- Massimo due pagine formato A3

Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano strutturale, architettonico, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

**Le suddette relazioni dovranno contenere i seguenti dati:**

- la descrizione dell'opera
- l'importo dei lavori;
- il luogo di esecuzione;
- il committente;
- il periodo di esecuzione;

- l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e l'indicazione delle caratteristiche principali dei servizi svolti (progettazione e/o di Direzione Lavori e/o di coordinamento della sicurezza);
- la precisazione di aver concluso la prestazione (indicare l'anno);
- obiettivi della progettazione (o di altro servizio) e risultati conseguiti, con specifico riferimento agli aspetti strutturali, edili;
- dati relativi alla regolare esecuzione/collaudo della prestazione.

Dal conteggio delle facciate sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici, mentre sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione illustrativa.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati. Qualora il concorrente superi il numero massimo di facciate indicate, la Commissione Giudicatrice non leggerà le facciate successive a quelle sopra indicate.

b) Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta modalità di svolgimento delle prestazioni professionalità e adeguatezza dell'offerta**» indicate al punto lett. B

• **1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA** (rif. Criterio da B1 a B4) relativa alle caratteristiche metodologiche contemplate dal sub-criterio B1 al B4 con le seguenti indicazioni:

- a. sub - criterio B.1. – le tecniche e le tecnologie che, si propongono per il rilievo e il restauro;
- b. sub - criterio B.2. – le tecniche e le tecnologie che si propongono per gli aspetti strutturali e antisismici;
- c. sub - criterio B.3. - Le azioni che si intendono sviluppare per la manutenzione del bene e in relazione alle problematiche specifiche degli interventi e alle tecniche dei CAM edilizia (obbligatori), dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio dove si realizza l'opera.
- d. sub - criterio B.4. –\_Gli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto e le modalità di esecuzione del relativo servizio. Elencare i software e il personale dedicato e il loro grado di esperienza e quali vantaggi, tali strumenti apportano all'esecuzione del servizio.

Specifiche:

- Massimo 15 pagine di formato max A3 (comprehensive di grafici, immagini, foto) riferiti a tutti i sub criteri, ogni subcriterio dovrà essere identificato in uno specifico capitolo della relazione al fine di una corretta valutazione dell'offerta tecnica in sede di gara.
- Font Arial
- Font size 12
- Interlinea 1,5

Dal conteggio delle facciate sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici, mentre sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione illustrativa.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate.

**A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA**

**20. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPO**

La busta “C – Offerta economica e tempo” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica e tempo; tale offerta è formulata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>

La dichiarazione d'offerta economica e di tempo deve essere resa utilizzando l'apposito Allegato 3 - “**Schema Offerta economica e tempo**” che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente, deve essere inserito a sistema nell'apposito campo predisposto su STELLA.

La dichiarazione d'offerta contiene i seguenti elementi:

- a) (ai fini dell'assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione D), il **Ribasso percentuale** proposto per l'espletamento del servizio con l'indicazione di due cifre decimali dopo la virgola, chiaramente indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale quello in lettere, quindi in caso anche di discordanza tra il ribasso espresso nel modello offerta e il ribasso risultante sulla piattaforma STELLA prevarrà quello sul modello offerta allegato al bando.

Il prezzo, così determinato, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto.

Per i ribassi offerti che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

- b) (ai fini dell'assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione E) il **Ribasso percentuale del tempo contrattuale**. L'offerta tempo deve contenere la riduzione, espressa in percentuale al tempo di realizzazione previsto per il servizio oggetto di gara, pari complessivamente a n.120 (centoventi)

giorni. L'offerta temporale è redatta mediante dichiarazione di ribasso da applicarsi al tempo fissato dal disciplinare per l'espletamento dell'incarico, nella misura **non superiore al 20%**, da suddividersi in proporzione fra i vari livelli di progettazione.

Qualora il concorrente indichi un ribasso percentuale superiore a quello sopra specificato (20%), l'offerta si intenderà comunque formulata con il massimo ribasso indicato nel presente disciplinare

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 18.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

## 21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, co. 2 del Codice, l'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta temporale ed economica. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

N	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	80
2	OFFERTA ECONOMICA	10
3	OFFERTA TEMPORALE	10
TOTALE		100

## 22. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica di natura qualitativa sarà attribuito effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra 0 e 1), attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, secondo il range determinato nella sottostante tabella:

I punteggi verranno espressi con due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

LIVELLO PROPOSTA	PUNTEGGIO
PROPOSTA ECCELLENTE	0,801 – 1,00
PROPOSTA OTTIMA	0,601 – 0,80
PROPOSTA BUONA	0,401 – 0,60
PROPOSTA DISCRETA	0,201 – 0,40
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,01 – 0,20
PROPOSTA ASSENTE O INSUFFICIENTE	0,00

### 21.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi delle Linee Guida ANAC, con l'applicazione dei criteri e sub-criteri (indicati nelle schede di cui al punto 22 del presente disciplinare).

Per ciascuno dei sub-criteri A.1, A.2 - B.1, B.2, B.3 e B.4 sono previsti punteggi qualitativi, vale a dire punteggi dati da ciascun commissario con riferimento a ciascun sub-criterio, in base ai relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.

Si precisa che il risultato sarà determinato fino alla seconda cifra decimale, con troncamento della terza cifra decimale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, **è prevista una soglia minima di sbarramento, pari a 50 (CINQUANTA) punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

**Non è prevista alcuna riparametrazione dei risultati.**

## 21.2. CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

È attribuito all'offerta economica e all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare:

OFFERTA ECONOMICA	OFFERTA TEMPO
<b><math>C_i = R_a/R_{max}</math></b>	<b><math>C_i = T_a/R_{max}</math></b>
Dove:	Dove:
$C_i$ = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo	$C_i$ = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
$R_a$ = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo	$T_a$ = riduzione percentuale del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori del concorrente i-esimo
$R_{max}$ = ribasso percentuale dell'offerta risultata fra tutte la più conveniente.	$T_{max}$ = riduzione percentuale del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori risultata fra tutte la più conveniente.

## 21.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;

$C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;

$P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;

$P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni della gara.

Ai sensi dell'art. 95, co. 15 del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

## **22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta in modalità virtuale avrà luogo in data ..... alle ore .....; per le modalità di accesso e partecipazione alla seduta di gara si faccia riferimento all'apposito manuale per gli operatori economici intitolato "Seduta virtuale" disponibile sulla piattaforma STELLA. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma <https://stella.regione.lazio.it/Portale> nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 20;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione a STELLA.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

### **23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente, esperti negli specifici settori cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### **24. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà allo sblocco delle offerte tecniche per le successive operazioni spettanti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in modalità telematica, procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della correttezza dei documenti richiesti dal presente

disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente la commissione darà resoconto tramite piattaforma telematica a tutti i concorrenti dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà contestualmente atto delle eventuali esclusioni dalla gara motivandole, anche tramite piattaforma.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 26.1 e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Nella medesima seduta o in sedute successive il RUP procederà allo sblocco sulla piattaforma STELLA delle offerte economiche (busta "C - Offerta economica e temporale"), la Commissione procederà alla relativa valutazione sempre attraverso la piattaforma regionale S.TEL.LA dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi motivati e specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al paragrafo 27.

La Commissione procederà quindi all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per ciascun concorrente al fine della formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sempre con l'ausilio della piattaforma telematica.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RPA - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;



- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **25. VERIFICA ANOMALIA OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice verrà valutata la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

## **26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, nonché alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato Decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il Soggetto aggiudicatore si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p.,

nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, e comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario, la prestazione di una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 7, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, di importo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Per lavori di importo superiori al doppio della soglia di cui all'art. n. 35 del Codice (euro 5.548.000 per appalti pubblici di lavori a seguito pubblicazione in G.U. della U.E dei Regolamenti nn.2364-2365-2366-2367 in vigore dal 1° Gennaio 2018), l'esecutore ai fini della liquidazione della rata di saldo deve stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti di costruzione. La polizza deve decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda. Il limite di indennizzo non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi, di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e dell'art. 5 del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **27. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase

dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di

occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

## **28. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) Clausola n. 1: “L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;
- b) Clausola n. 2: “Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.”.

Nei casi di cui alle lett. a e b del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

## **29. PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA**

In applicazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii., il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato. In particolare, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del D.L. 189/016 e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021, dovranno essere trasmessi all'ANAC, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia I bandi di gara/lettere di invito/request for proposal; disciplinari di gara; capitolati; schemi di contratto; provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice; atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, provvedimenti di aggiudicazione; proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela; comunicazione dei nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori con esclusivo riferimento agli appalti di lavori; ogni altra informazione o documento richiesto in quanto utile per l'espletamento delle attività.

## **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera di invito. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma



documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **31.1. Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel bando e nel presente disciplinare e negli ulteriori documenti allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

### **31.2. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

### **31.3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

#### **31.4. Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

#### **31.5. Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati: Regione Lazio.

Responsabile interno del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo.

Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore del Sistema Telematico Acquisti (STELLA).

Incaricati del trattamento dei dati: i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

#### **31.6. Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

#### **31.7. Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali, di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

### **31.8. Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”, di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8/.018, n. 101).

I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all’art. 10 del Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**ING. PASQUALE DE PASCA**

(documento firmato digitalmente)

Spett.le .....

PEC: .....

### DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni (Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354)  
CUP F74J20000010005 – CIG 8699012BC9**

Il sottoscritto ....., nato a .....,  
il....., residente a ....., in via/piazza  
....., n.....

in nome e per conto di:

- Professionista singolo (compilare riquadro A)
- Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato)
- Società di professionisti (compilare riquadro B)
- Società di Ingegneria (compilare riquadro B)
- Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A o B a seconda della tipologia di soggetto)
- Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, compilare riquadro A+B, per ogni componente)
- Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando i dati di ogni consorziato)

**A PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO**

<b>COGNOME</b>		<b>NOME</b>	
<b>NATO A</b>		<b>IL</b>	
<b>CODICE FISCALE</b>			
<b>PARTITA IVA</b>			
<b>RESIDENTE A</b>			
<b>VIA/P.ZZA</b>		<b>NUMERO</b>	
		<b>CAP</b>	
<b>SEDE ATTIVITA</b>			
<b>VIA/P.ZZA</b>		<b>NUMERO</b>	
		<b>CAP</b>	
<b>TELEFONO</b>		<b>CELL.</b>	
<b>E-MAIL</b>			
<b>P.E.C.</b>			
<b>TITOLO DI STUDIO</b>		<b>ANNO</b>	
<b>ORDINE DI:</b>		<b>PROV</b>	
<b>N. ISCRIZIONE</b>		<b>ANNO DI ISCRIZIONE</b>	
<b>ELENCO SPECIALE</b> (ART.34 D.L. N. 189/2016)		<b>DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO</b>	

**B – SOCIETA' DI PROFESSIONISTI/SOCIETA' DI INGEGNERIA/SOCIETA' COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE**

<b>DENOMINAZIONE</b>			
<b>CODICE FISCALE</b>			
<b>PARTITA IVA</b>			
<b>SEDE DELL'ATTIVITA'</b>			
<b>VIA/P.ZZA</b>		<b>NUMERO</b>	
		<b>CAP</b>	

<b>TELEFONO</b>		<b>CELL</b>	
<b>E-MAIL</b>			
<b>P.E.C.</b>			
<b>ELENCO SPECIALE</b> (ART.34 D.L. N. 189/2016)		<b>DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO</b>	

**LEGALE RAPPRESENTANTE:**

<b>COGNOME</b>		<b>NOME</b>	
<b>NATO/A A</b>		<b>IL</b>	
<b>CODICE FISCALE</b>			
<b>PARTITA IVA</b>			
<b>RESIDENTE A</b>			
<b>VIA/PIAZZA</b>		<b>NUMERO</b>	
		<b>CAP</b>	
<b>SEDE ATTIVITA'</b>			
<b>VIA/P.ZZA</b>		<b>NUMERO</b>	
		<b>CAP</b>	
<b>TELEFONO</b>		<b>CELL.</b>	
<b>E-MAIL</b>			
<b>P.E.C.</b>			
<b>TITOLO DI STUDIO</b>		<b>ANNO ABILITAZIONE</b>	
<b>ORDINE DI</b>		<b>PROVINCIA/REGIONE</b>	
<b>N. ISCRIZIONE</b>		<b>ANNO DI ISCRIZIONE</b>	

**ORGANIGRAMMA** dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA)

Nome e Cognome	Specifiche competenze e responsabilità

**DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria)**

COGNOME		NOME	
NATO A		IL	
CODICE FISCALE			
TITOLO DI STUDIO		ANNO ABIL.ZIONE	
COLLEGIO/ORDINE DI		PROV/REG	
N. ISCRIZIONE		ANNO ISCRIZIONE	

accettando tutte le condizioni previste dall'avviso pubblico in oggetto,

**CHIEDE**

di partecipare alla procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni (Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354). CUP F74J20000010005 – CIG 8699012BC9

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto,

**DICHIARA**

- 1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
- 2) di rientrare fra i soggetti indicati all'art.46 del D.Lgs.n.50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";
- 3) di essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;  
ovvero  
di aver presentato la domanda di iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti (come confermato con Deliberazione ANAC n. 588 dell'8/7/2020) **entro il termine di**

**presentazione dell'offerta**, pena esclusione, (comunque la procedura dovrà completarsi con esito liberatorio).

- 4) il non superamento dei limiti di incarichi di cui all'art. 3, ai commi 2, 3, e 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017.
- 5) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza obbligatoria;
- 6) *(solo per RTI costituiti o costituendi)*, che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all'art. 48 del D.Lgs.n.50/2016 è la seguente:

Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società *	
	capogruppo
	mandante
	mandante
	mandante
	mandante giovane professionista

\*riportare i dati di ogni componente nel riquadro A e/o B

- 7) che il concorrente è in possesso dei **requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 9.2 del disciplinare di gara**;
- 8) che il concorrente è in possesso dei **requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 9.3 del disciplinare di gara**, come risulta dalla Tabella dichiarazione requisiti professionali che si allega;
- 9) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva di affidare gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 come successivamente riportato.
- 10) *(per i soggetti organizzati in forma societaria: società di professionisti e società di ingegneria)* di aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso - o, se costituite da meno di tre anni, nell'intero periodo di esercizio – un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalente, FTE) pari a ..... *(non inferiore a 3 unità)*;
- 11) che all'interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti che in caso di aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti funzioni:



<b>RUOLO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>ISCRIZIONE ALBO/ABILITAZIONE</b>
Coordinatore del gruppo di progettazione responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016		
Progettista dell'intervento Architetto con iscrizione all'Albo degli architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)		
Progettista strutturale		
Restauratore (iscritto all'elenco abilitati)		
Geologo		
Direttore dei lavori		
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione		

12) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse;

**Allegati:**

ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali

---

**(luogo) (data) (sottoscrizione non autenticata solo se con fotocopia documento di identità)**

(ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega a pena di esclusione semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

**ALLEGATO 2 – Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di recupero della chiesa dell’ospedale Grifoni (Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354)**

**ELENCO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

In questa tabella devono essere riportati i requisiti professionali di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 per un importo globale **pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori** calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Questi requisiti, in caso di raggruppamenti o consorzi stabili tra professionisti, possono essere dimostrati cumulativamente dai componenti

<b>Prog. n.</b>	<b>Committente</b>	<b>Oggetto dell'intervento</b>	<b>mese/anno e durata della prestazione professionale</b>	<b>Classe e Categoria delle opere oggetto di prestazione professionale (E.22 - S.04)</b>	<b>Classe e Categoria delle opere oggetto di prestazione professionale equivalenti o di grado di complessità superiore a quelle indicate nel bando di gara</b>	<b>Importo delle SINGOLE Classi e Categorie delle opere oggetto di prestazione professionale</b>	<b>Servizi professionali svolti</b>

## "SERVIZI DI PUNTA"

In questa tabella devono essere riportati i requisiti professionali di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 per un importo globale **pari a 0,5 volte l'importo** stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.

Prog. n.	Committente	Oggetto dell'intervento	mese/anno e durata della prestazione professionale	Classe e Categoria delle opere oggetto di prestazione professionale (E.22 - S.04)	Classe e Categoria delle opere oggetto di prestazione professionale equivalenti o di grado di complessità superiore a quelle indicate nel bando di gara	Importo delle <u>SINGOLE</u> Classi e Categorie delle opere oggetto di prestazione professionale	Servizi professionali svolti



DIREZIONE REGIONALE  
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Spett.le .....

PEC: .....

### ALLEGATO 3 OFFERTA ECONOMICA E TEMPO

**OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni (Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354)**

Il sottoscritto ..... nato a ..... (...)  
il..... Residente a ..... (...) in  
via/piazza ....., n.....

in nome e per conto di:

- Professionista singolo (compilare riquadro A)
- Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato)
- Società di professionisti (compilare riquadro B)
- Società di Ingegneria (compilare riquadro B)
- Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A o B a seconda della tipologia di soggetto)
- Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, compilare riquadro A+B, per ogni componente)
- Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando i dati di ogni consorziato)

Con riferimento all'incarico proposto per la progettazione dell'intervento in oggetto, sotto la propria responsabilità

### OFFRE IL MASSIMO

<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (CIFRE) %</u>	<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul Corrispettivo posto a base di gara (in LETTERE)</u>

### ED INOLTRE OFFRE

in relazione ai tempi di esecuzione previsti per l'espletamento dell'incarico, come di seguito articolati:

- Presentazione del progetto definitivo: entro **n. 80 (ottanta)** giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
- Presentazione del progetto esecutivo: entro **n. 40 (quaranta)** giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo.

una riduzione percentuale, rispetto alle tempistiche indicate per l'elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo (valore max rispettivamente pari a 16, e 8 gg),

del \_\_\_\_\_ % (fino a due cifre decimali)

(in lettere \_\_\_\_\_ %) pari rispettivamente a:

- giorni \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_) per la presentazione del progetto definitivo;
- giorni \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_) per la presentazione del progetto esecutivo;

Il sottoscritto dichiara all'uopo:

- a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- b) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- c) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara inerente l'incarico e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'incarico di seguito riportate e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto per il:
  - progetto definitivo;
  - progetto esecutivo.

- rilievo architettonico di dettaglio e delle superfici decorate.
  - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
- d) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva di affidare gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 come successivamente riportato.
- e) di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione delle prestazioni professionali sopra richiamate;
- f) che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione nella percentuale di ribasso applicata sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA e oneri di legge;
- g) di impegnarsi, in caso di conferimento dell'incarico, a mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata contrattuale;
- h) di rispettare gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Luogo e data

Firma

---

**NB: L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda-**



DIREZIONE REGIONALE  
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**ALLEGATO 4**

**SCHEMA DICHIARAZIONI  
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE**

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni (Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354).

Il sottoscritto ..... nato a .....

(...) il..... in qualità di legale rappresentante della Società

..... con sede legale in ..... Partita

IVA .....

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

**DICHIARA**

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ....., come da copia allegata, e che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

– ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di ....., come da copia allegata, nonché che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese.

Luogo e data.....

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

.....

**Intervento di recupero della chiesa e del refettorio  
dell'ospedale Grifoni**

**Amatrice**

**(Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354)**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO  
E  
PRESTAZIONALE**

**Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

**Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.**



## Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- 1.1 Il presente Capitolato d'oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.
- 1.2 Ai fini del presente capitolato d'oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende per:
- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
  - Correttivo: Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
  - Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.
  - Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»
  - Stazione Appaltante: Regione Lazio – Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
  - Capitolato: il presente Capitolato d'Oneri
  - RUP: Responsabile Unico del Procedimento
  - Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all'art. 23 comma 3 e 7 del Codice
  - Progetto esecutivo: Progetto esecutivo di cui all'art. 23 comma 3 e 8 del Codice
  - Aggiudicatario: Operatore economico esterno all'Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara.

## Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

- 2.1 Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del servizio di **progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di recupero della chiesa e del refettorio dell'ospedale Grifoni in Amatrice.**
- 2.2 I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l'ammissibilità di offerte parziali.
- 2.3 L'incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attività di cui all'art. 2.1
- 2.4 L'importo del servizio a base di gara è stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
- 2.5 Il progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie cartacee ivi compresa quella per l'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico.
- 2.6 Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all'art 23 del Codice.

### Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- 3.1 Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l'intervento è soggetto. Tale percorso integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall'avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all'importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l'ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.
- 3.2 I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi agli elaborati del DIP per la redazione del progetto definitivo e agli elaborati del progetto definitivo per la redazione della progettazione esecutiva e, in generale, alle prescrizioni ed indicazioni fornite in sede di conferenza dei servizi e alle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà all'affidatario prima dell'avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.
- 3.3 Si omette il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai sensi dell'articolo 23, co. 4, del Codice dei Contratti.
- 3.4 L'incarico comprende, inoltre, la prestazione per il rilievo architettonico di dettaglio e delle superfici decorate (anche mediante fotopiani e/o laserscanner) e la progettazione delle opere necessarie alla preservazione delle stesse superfici decorate.
- 4 L'affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 243 e 244 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché degli articoli 147, e 216, co. 19, del Codice dei Contratti e dal Decreto MIBACT nr. 154/2017; il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, ovvero tutti gli elaborati ad essi relativi, pertinenti con la tipologia dell'intervento e che non siano nelle disponibilità della stazione appaltante.
- 4.1 L'avvio delle singole fasi di incarico dovranno essere espressamente commissionate dalla Stazione Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall'affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante
- 4.2 I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell'aggiudicatario e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante;
- 4.3 Con riferimento specifico alle attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere (area sita nel Comune di Amatrice ed evidenziata alla cartografia allegata).
- 4.4 Nello svolgimento delle attività da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
- 4.5 Le scelte progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Minimi Ambientali per le categorie di cui al DM 11 ottobre 2017 (CAM Edilizia) e con gli eventuali Criteri premianti "offerti" in sede di gara; La progettazione, nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale.
- Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:
- la massima manutenibilità
  - flessibilità degli spazi con eventuali futuri cambi di destinazione di alcune parti dell'edificio

- miglioramento del rendimento energetico
  - al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti
  - durabilità dei materiali e dei componenti
  - sostituibilità degli elementi
  - compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali
  - agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo
- 4.6 Per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, l'appaltatore metterà a disposizione almeno le figure minime, sia per il Gruppo di Progettazione, sia per la Direzione dei Lavori, in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 7.3 lettera j) del Disciplinare di Gara.
- 4.7 L'Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.  
Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
- 4.8 Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.
- 4.9 I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà all'affidatario prima dell'avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.

#### **Art. 4 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO**

- 4.1 I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Correttivo) e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI; il RUP ha la facoltà di richiedere in qualunque fase della progettazione e direzione lavori integrazioni, modifiche agli elaborati progettuali nonché qualunque elaborato di dettaglio che possa chiarire le fasi esecutive dell'Ospedale.
- 4.2 Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate:
- in forma cartacea (almeno n. 3 copie) oltre a quelle che si renderanno necessarie per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta;
  - su supporto magnetico – ottico:
    - nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione appaltante (dwg) ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalità remota tramite un sistema tipo "cloud" o strumenti equivalenti;
    - una copia elettronica firmata digitalmente
- 4.3 Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

#### **Art. 5 CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO**

- 5.1 L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento.
- 5.2 Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e categorie di opere relative ai lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare con la presente procedura, sono stati individuati, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, in base alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 e risultano essere i seguenti:

DESCRIZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIA	VALORE DELL'OPERA (€) PER CLASSE/CATEGORIA	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	<b>E.22</b>	<b>800.000,00</b>	<b>57%</b>	<b>1,55</b>
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati	<b>S.04</b>	<b>600.000,00</b>	<b>43%</b>	<b>0,9</b>
<b>VALORE TOTALE OPERA</b>		<b>1.400.000,00</b>		

**Art. 6 CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

- 6.1 L'incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto definitivo, compreso l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovrà essere realizzato come previsto dall'art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 243 e 244 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché degli articoli 147, e 216, co. 19, del Codice dei Contratti e dal Decreto MIBACT nr. 154/2017.
- 6.2 Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, l'affidatario dovrà fare riferimento anche alle eventuali azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno fornite dall'Amministrazione all'avvio della fase di progettazione.
- 6.3 il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, ovvero tutti gli elaborati ad essi relativi, pertinenti con la tipologia dell'intervento e che non siano nelle disponibilità della stazione appaltante.
- 6.4 Il Progetto definitivo redatto sulla base del DIP, approvato e validato, dovrà contenere tutti gli elementi necessari all'ottenimento dei pareri previsti dalle normative. Dovrà contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche.
- 6.5 Il Progetto definitivo dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista dalla Stazione Appaltante per i lavori.

Le prestazioni relative alla Progettazione definitiva comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo del presente capitolato intitolato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016” e comprendono anche le prestazioni professionali relative alle relazioni specialistiche tra le quali la relazione geologica, geotecnica e alla relazione paesaggistica.

- 6.6 Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli elaborati che compongono il progetto definitivo e alle indicazioni fornite al punto 2.3 del presente Capitolato, per ulteriori specifiche si rimanda al paragrafo dedicato al calcolo dei corrispettivi sopra menzionato.
- 6.7 L'affidatario si impegna a recepire nel Progetto definitivo, apportandovi le necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

#### **Art. 7 CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

- 7.1 L'incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto esecutivo, compreso l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovrà essere realizzato come previsto dall'art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 243 e 244 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché degli articoli 147, e 216, co. 19, del Codice dei Contratti e dal Decreto MIBACT nr. 154/2017 sui contenuti dei livelli di progettazione.
- 7.2 Il Progetto esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva) e recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto, altresì, di tutte le implicazioni di qualunque natura sia dirette sia indirette – sulle modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.
- 7.3 Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà adempiere agli obblighi previsti dall' art. 91 del D.Lgs n. 81/2008 e quindi:
- ✓ redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 e secondo quanto specificato nell'allegato XV del medesimo decreto, con particolare riguardo ai rischi di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008;
  - ✓ predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.Lgs n. 81/2008 contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
- 7.4 Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo dedicato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016”
- 7.5 Considerato che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dei lavori, lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice.

Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Si richiede anche la progettazione degli arredi della chiesa per assicurare la funzione originaria della stessa rispettando quanto prescritto nel DIP.

## **Art. 8 CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

- 8.1 La Stazione appaltante si riserva di affidare gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 come successivamente riportato.
- 8.2 Ai sensi dall'art.101 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
- 8.3 L'attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall'art.101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a "Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto", dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del MIT, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente.
- 8.4 Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase della Esecuzione comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo dedicato "Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016".
- 8.5 Nel contesto dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività:
- 5.a) supporto al collaudatore sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d'opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati "as built".
  - 5.b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, documentazione a comprova del rispetto dei vari CAM (di cui alla relazione metodologica posta a base di gara) etc.;
  - 5.c) predisposizione della documentazione per l'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
  - 5.d) attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.;
- 8.6 Il Direttore Lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità dell'inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP.
- 8.7 Il Direttore Lavori dovrà garantire nelle forme ritenute più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 3 (tre) volte alla settimana e ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative da documentare tramite annotazioni (anche sul Giornale dei lavori che dovrà essere tenuto e custodito e aggiornato in conformità con la normativa vigente), verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.
- Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in

orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), l'ufficio di DL ed il CSE dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati dall'intervento.

- 8.8 Per qualunque necessità, a cura dell'ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC).
- 8.9 Nell'arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessità, dovranno essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione o un loro delegato dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attività in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.
- 8.10 Il Direttore dei Lavori (coordinatore dell'ufficio di Direzione Lavori) effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l'altro, dai giornali dei lavori.
- 8.11 il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attività, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

#### **Art.9 VERIFICA DELLA S.A. SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI**

- 9.1 La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
- 9.2 L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
- 9.3 È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
- 9.4 A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
- 9.5 L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
- 9.6 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In

caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto

- 9.7 La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima.
- 9.8 La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
- 9.9 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.
- 9.10 La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere l'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.
- 9.11 La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l'appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.
- 9.12 Il Professionista si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne derivino ulteriori oneri per l'Amministrazione.
- 9.13 Tutta la documentazione prodotta dovrà essere emessa in una o più emissioni successive, sulla base delle quali la Stazione appaltante si riserverà di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati prodotti; successivamente dovrà essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della Stazione appaltante, salvo modifiche successive rese necessarie in fase di approvazione.
- 9.14 Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico (in versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) copie, oltre alle copie che si renderanno necessarie per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.
- 9.15 Nello svolgimento delle attività progettuali il Coordinatore del Gruppo dovrà coordinarsi costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente, anche per iscritto se richiesto) sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico
- 9.16 Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell'Amministrazione, appositamente convocate dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel presente Capitolato. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l'Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione.
- 9.17 Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.
- 9.18 Dovrà essere indicato e comunicato, a cura del Progettista, il nominativo di un referente tecnico univoco (con l'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo PEC sempre raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle stazione appaltante:
- a) fornisca l'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite



comunicazioni telefoniche, che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec);

- b) si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti.

9.19 Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al RUP. Nello specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione effettuerà rendicontazioni periodiche al R.U.P. e/o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante dell'attività svolta ed in corso con messa a disposizione della reportistica in forma digitale.

## ART. 10 LIVELLI DI PROGETTAZIONE

### ELABORATI

Secondo la normativa vigente l'attività di progettazione dev'essere sviluppata secondo tre livelli di progettazione, ma ai sensi dell'art. 23, co. 4 del Codice "E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione."

Si richiamano, di seguito, i livelli di progettazione con gli elaborati richiesti, si ricorda altresì che non è previsto per la presente procedura il progetto di fattibilità tecnico economica ma il progettista dovrà comunque produrre, ai sensi del citato art. 23, co. 4 del Codice, tutti gli elementi necessari nel livello successivo e in particolare la scheda tecnica.

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Il primo livello previsto dalla legge è il progetto di fattibilità tecnica ed economica che, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nell'indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale. A titolo indicativo e non esaustivo, salva diversa indicazione del Responsabile Unico del Procedimento sono documenti del progetto del progetto di fattibilità:

- a) la relazione generale;
- b) la relazione tecnica;
- c) le indagini e ricerche preliminari;
- d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
- e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
- f) la scheda tecnica;
- g) il calcolo sommario della spesa;
- h) il quadro economico di progetto;
- i) il cronoprogramma dell'intervento;
- j) il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Scheda tecnica. La scheda tecnica menzionata al punto F) deve descrivere le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornire altresì indicazioni di massima sugli interventi da prevedere e sulle metodologie da applicare. In essa sono individuate e classificate le superfici architettoniche decorate e i materiali storicizzati.

Per le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica dev'essere redatta da un restauratore di beni

culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica dev'essere redatta da un archeologo.

Una redazione precisa della scheda tecnica e del resto della documentazione comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo. Ad esempio:

- a) l'analisi storico-critica;
- b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
- c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
- d) la diagnostica;
- e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
- f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

### PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo, che sarà redatto successivamente, sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, studia il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui esso è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. A titolo indicativo e non esaustivo, salva diversa indicazione del Responsabile Unico del Procedimento sono documenti del progetto del progetto definitivo:

- a) la relazione generale;
- b) le relazioni tecniche e specialistiche;
- c) i rilievi e la documentazione fotografica;
- d) gli elaborati grafici;
- e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- f) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
- h) i piani di sicurezza e di coordinamento;
- i) il cronoprogramma;
- j) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- k) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo;
- l) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

### PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. A titolo indicativo e non esaustivo, salva diversa indicazione del Responsabile Unico del Procedimento sono documenti del progetto esecutivo:

- a) la relazione generale;

- b) le relazioni specialistiche;
- c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
- g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
- h) il cronoprogramma;
- i) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- j) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

#### **Art. 11 APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI**

10.1 L'avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta al Professionista da parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. L'approvazione non comporta accettazione e non esime il Professionista dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

10.2 L'Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante.

In conseguenza di ciò l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in alcun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione appaltante

#### **Art. 12 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

12.1 La documentazione progettuale verrà sottoposta all'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Restano a carico dell'Aggiudicatario, senza nessun onere per l'amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

12.2 Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, del suddetto articolo, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

12.3 Le attività di verifica avranno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 26 comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all'accertamento:

- 3.a) della completezza della progettazione;
- 3.b) flessibilità degli spazi con eventuali futuri cambi di destinazione di alcune parti dell'edificio
- 3.c) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- 3.d) dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- 3.e) dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- 3.f) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- 3.g) della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- 3.h) della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- 3.i) dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- 3.j) della manutenibilità delle opere, ove richiesta.

#### **Art. 13 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

13.1 Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **120 (centoventi)** giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:

- per la progettazione definitiva **n. 80 (ottanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'incarico. Il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla consegna degli elaborati richiesti per l'esito della verifica/aggiornamento dei rilievi, fatte salve eventuali scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante dovrà provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali come da elenco elaborati riportato nel capitolato d'onori ed eventualmente integrato su disposizione del RUP, al fine della presentazione agli enti competenti per l'ottenimento delle approvazioni necessarie e/o delle eventuali prescrizioni, fatte salve eventuali scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante;
- per la progettazione esecutiva **n. 40 (quaranta) giorni** naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto definitivo. Il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla consegna di tutta la documentazione progettuale del Progetto Esecutivo come da elenco elaborati riportato nel Capitolato prestazionale e nel DIP.

13.2 La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

13.3 Si specifica che in seguito al rilievo del manufatto si dovranno concordare con il responsabile del procedimento le indagini da eseguire per la caratterizzazione geognostica del sottosuolo e per la caratterizzazione meccanica dei materiali dell'edificio le stesse saranno affidate a cura della stazione appaltante.

13.4 L'inizio delle attività di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con l'approvazione dei due livelli di progettazione, da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nel termine di 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati, fatti salvi i tempi per l'acquisizione di eventuali pareri.

13.5 In ciascuna delle due fasi di progettazione (definitivo ed esecutivo) previste nel presente incarico, dovrà essere redatto e consegnato, alla Stazione Appaltante, il relativo progetto, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo dei giorni naturali e consecutivi offerti in sede di gara, decorrenti dalla data di consegna di servizio da parte del RUP.

13.6 Restano esclusi dalla tempistica su indicata i tempi occorrenti per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta.

13.7 L'inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché alla verifica e alla validazione del livello di progettazione inferiore.

13.8 L'inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo statico, tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.

#### **Art. 14 COMPENSO PROFESSIONALE**

14.1 Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato della percentuale di sconto offerto dall'aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per i servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di *Recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni e del refettorio*.

14.2 Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed IVA.

14.3 Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.

14.4 Poiché è espressamente stabilito nella documentazione di gara che, con la sola presentazione dell'offerta, l'Appaltatore riconosce che l'importo contrattuale dell'appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile, remunerativo e commisurato all'oggetto dell'appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

#### **Art. 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni:

<b>Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività connesse</b>		
<b>Corrispettivi</b>	<b>Fase raggiunta della progettazione</b>	<b>% Parcella</b>
<b>Anticipazione</b>	Entro trenta giorni dell'avvenuto affidamento dell'incarico	<b>Fino al 30%</b>
<b>Acconto</b>	Entro venti giorni dal decreto di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione Appaltante e comunque dopo le verifiche di legge.	<b>40%</b>
<b>Saldo</b>	Entro venti giorni dal decreto di approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione Appaltante e comunque dopo le verifiche di legge.	<b>40%</b>

<b>Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</b>		
<b>Corrispettivi</b>	<b>Fase raggiunta dai lavori</b>	<b>% Parcella</b>
<b>Acconti</b>	Ammontare da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge.	<b>Quota parte del 60% complessivo in proporzione all'importo del SAL</b>
<b>Acconto finale</b>	Consegna atti di contabilità finale completi per la successiva approvazione e comunque dopo le verifiche di legge.	<b>20% sull'importo complessivo</b>
<b>Saldo finale</b>	All'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque dopo le verifiche di legge	<b>20% sull'importo complessivo</b>

#### **Art. 16 VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

16.1 Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.

16.2 All'Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

#### **Art. 17 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

17.1 L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

17.2 L'Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell'esecuzione dell'incarico.

17.3 L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante.

#### **Art. 18 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

18.1 La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.

18.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

#### **Art. 19 SUBAPPALTO**

19.1 Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice (*misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali*).

19.2 È fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

#### **Art. 20 PROPRIETÀ DEL PROGETTO**

20.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

20.2 La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

#### **Art. 21 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI**

21.1 Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

21.2 L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

#### **Art. 22 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

22.1 La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del codice sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del codice, nei termini e nei modi indicati nel capitolo 10 del disciplinare di gara.

22.2 La Stazione appaltante richiederà al progettista affidatario del presente incarico, la prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice; sarà altresì richiesta al professionista una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

22.3 Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

22.4 Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli

oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

### **Art. 23 PENALI**

- 23.1 In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL e/o del CSE degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.
- 23.2 Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.
- 23.3 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 24.1 Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
- 24.2 La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo; resta impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.
- 24.3 Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
- 3.a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
  - 3.b) intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
  - 3.c) cessione, da parte dell'Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
  - 3.d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
  - 3.e) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
  - 3.f) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
  - 3.g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
  - 3.h) quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

- 3.i) quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
  - 3.j) quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
  - 3.k) quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno dei servizi;
  - 3.l) quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
  - 3.m) quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
  - 3.n) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
  - 3.o) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
  - 3.p) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.
- 24.4 L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l’obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 24.5 La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
- 24.6 Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.
- 24.7 Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
- 24.8 Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali.
- 24.9 In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 24.10 Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
- 24.11 Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
- 24.12 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **Art. 25 RECESSO**

- 25.1 L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo.
- 25.2 L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.
- 25.3 All’Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



25.4 Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

#### **Art. 26 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

26.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

26.2 Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Roma. È, altresì, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

#### **Art. 27 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

27.1 L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

27.2 L'Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

27.3 L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

27.4 Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- 4.a) i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- 4.b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- 4.c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

27.5 Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

27.6 Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

#### **Art. 28 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

28.1 Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario; tra queste vi sono:

- 1.a. le spese contrattuali;
- 1.b. le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere;
- 1.c. le spese relative alla pubblicità della gara.

28.2 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario.

S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

## **Art. 29 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

### ART. 30 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) Clausola n. 1: "L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.";
- b) Clausola n. 2: "Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.".

Nei casi di cui alle lett. a e b del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

### ART. 31 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DM 17/06/2016

Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

**EDILIZIA – E.22 – Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.**

**b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione singole prestazioni</b>	<b>Par. &lt;&lt;Q&gt;&gt;</b>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,2300
QbII.02	Rilievi dei manufatti	0,0400
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0300
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,0200
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0300
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.)	0,0200
<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		
<b>Codice</b>	<b>Descrizione singole prestazioni</b>	<b>Par. &lt;&lt;Q&gt;&gt;</b>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200
<b>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b>		
<b>Codice</b>	<b>Descrizione singole prestazioni</b>	<b>Par. &lt;&lt;Q&gt;&gt;</b>
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100
QbIII.07	Piano di sicurezza e coordinamento	0,1000
<b>c.I) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (OPZIONE)</b>		
<b>Codice</b>	<b>Descrizione singole prestazioni</b>	<b>Par. &lt;&lt;Q&gt;&gt;</b>
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500
<b>c.I) DIREZIONE LAVORI (OPZIONE)</b>		
<b>Codice</b>	<b>Descrizione singole prestazioni</b>	<b>Par. &lt;&lt;Q&gt;&gt;</b>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
QcI.02	Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
QcI.10a	Contabilità dei lavori a corpo	0,0450-0,0900

**STRUTTURE – S.04 – Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere**

<b>connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche – Verifica e strutture relative.</b>		
<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1800
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0400
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600
QbII.10	Relazione idrologica	0,0300
QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	0,0900
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	0,1200
QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	0,1800
<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,0120
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0250
<b>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100
QbIII.07	Piano di sicurezza e coordinamento	0,1000
<b>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (OPZIONE)</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500
<b>c.I) DIREZIONE LAVORI (OPZIONE)</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3800
QcI.02	Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0200
QcI.09a	Contabilità dei lavori a misura	0,0600 0,1200
QcI.10a	Contabilità dei lavori a corpo	0,0450 0,0900

Importo a base di gara, afferente all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari ad € **€164.513,66** al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA come di seguito suddiviso:

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	CPV	IMPORTO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	71220000-6	€ 84.921,99
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	71220000-6	€ 46.726,70
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	71330000-0	€ 17.654,49
RELAZIONE GEOLOGICA	71351220-1	€ 15.210,66
<b>Importo totale a base di gara</b>		<b>€ 164.513,84</b>

**La Stazione appaltante si riserva di affidare gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 come successivamente riportato.**

<b><u>Il valore totale stimato, ai sensi dell'art. 35, co. 4 del codice, dell'appalto è, pertanto, pari ad € 292.620,38 € (duecentonovantaduemilaseicentoventi/38), oltre IVA.</u></b>	CPV	IMPORTO
<b>DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI</b>		
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	71220000-6	€ 84.921,99
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	71220000-6	€ 46.726,70
RELAZIONE GEOLOGICA	71351220-1	€ 15.210,66
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	71330000-0	€ 17.654,49
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	71330000-0	€ 40.123,85
DIREZIONE DEI LAVORI	71330000-0	€ 76.728,06
ONERI (CASSA PROFESSIONALE)		€ 11.254,63
<b>IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA</b>		<b>€ 292.620,38</b>

Si riporta nel dettaglio il calcolo del corrispettivo posto a base di gara:

**1) Edilizia E.22****Importi**

Valore dell'opera [V]: 800.000,00 € Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.3528% Grado di complessità [G]: 1.55

Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]	20'970.19 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	3'646.99 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	911.75 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	6'382.23 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0,03]	2'735.24 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0,02]	1'823.49 €
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]	1'823.49 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	1'823.50 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	911.75 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	6'382.23 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	11'852.71 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.04]	3'646.99 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	1'823.49 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	1'823.50 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	9'117.47 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	29'175.91 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	2'735.24 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	1'823.49 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]	1'823.49 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06	3'419.05 €
- Sull'eccedenza fino a 800'000.00 €: QcI.09=0.12	4'102.87 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	22'793.68 €
<b>Totale</b>	<b>141.548,75 €</b>

**2)****Strutture S.06****Importi**



Valore dell'opera [V]: 600.000,00 € Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8836%

Grado di complessità [G]: 0,90

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]	7'662.86 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	1'702.86 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	425.71 €
---	----------

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]	1'702.86 €
--	------------

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	2'554.29 €
-------------------------------------	------------

Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09]	3'831.43 €
--	------------

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12]	5'108.57 €
---	------------

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18]	7'662.86 €
--	------------

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	2'869.62 €
-------------------------------------	------------

Relazione idrologica [QbII.10=0.03]	1'434.81 €
-------------------------------------	------------

Relazione idraulica [QbII.11=0.03]	1'434.81 €
------------------------------------	------------

Relazione sismica [QbII.12=0.03]	1'434.81 €
----------------------------------	------------

Relazione geologica:	2'869.62 €
----------------------	------------

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133	2'271.79 €
--------------------------------------	------------

- Fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107	1'827.68 €
--------------------------------------	------------

- Sull'eccedenza fino a 700.000,00 €: QbII.13=0.1026	1'402.03 €
--	------------

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	425.71 €
--	----------

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]	5'108.57 €
---	------------

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	5'534.29 €
--	------------

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.03]	1'277.14 €
---	------------

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]	425.71 €
--	----------

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]	1'064.29 €
---	------------

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	4'257.15 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]	16'177.15 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.02]	851.43 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	851.43 €
Contabilità dei lavori a misura	
- Fino a 500.000,00 €: QcI.09a = 0,60	2'128.57 €
- Sull'eccedenza fino a 600.000 €: QcI09a=0,120	851.42 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	10'642.86 €
<b>Totale</b>	<b>95.792,33 €</b>

**Agli importi sopra rappresentati si devono aggiungere le spese e gli oneri accessori, pari al 20%, per un importo complessivo di 47.468,22 €**

Copia



DIREZIONE REGIONALE  
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Intervento di  
RECUPERO DELLA CHIESA DELL'OSPEDALE  
GRIFONI DI AMATRICE**

**(Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354)**

**Relazione metodologica applicazione CAM Edilizia indirizzi  
generali per la formulazione dell'offerta tecnica e la successiva  
progettazione.**

1. PREMESSE

2. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI SINGOLI O IN GRUPPI.

2.1 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

2.2 CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI.....

2.3 CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI.....

2.4 CRITERI PREMIANTI

## 1. PREMESSE

Negli ultimi anni il settore dell'edilizia sostenibile è in rapida e costante evoluzione: si sta diffondendo un nuovo approccio sempre più attento ad una progettazione in grado di limitare l'impatto ambientale e di portare in conto biocompatibilità e sostenibilità dei materiali utilizzati.

Molti studi in materia hanno approfondito la questione ambientale nel settore dell'edilizia fornendo al progettista utili criteri progettuali applicabili al fine di ridurre l'impatto ambientale. Anche il legislatore in merito ha fornito un notevole contributo, introducendo i criteri ambientali minimi (CAM) EDILIZIA con il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).

Tali criteri consentono alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un'ottica di ciclo di vita.

Ai sensi degli artt. 34 e 95 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei documenti di gara, per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri, tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite dai criteri ambientali minimi edilizia per qualunque importo e per l'intero valore delle gare. Inoltre, in base al medesimo articolo, i criteri premianti contenuti nel documento CAM edilizia sono da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nell'applicazione dei criteri contenuti nel documento CAM EDILIZIA si intendono fatte salve le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, piani di assetto idrogeologico etc.) così come i pareri delle soprintendenze.

Nella fattispecie, trattandosi tra l'altro di affidamento del servizio di progettazione, i criteri dovranno costituire parte integrante del capitolato posta a base di gara, elaborato dalla stazione appaltante in modo da **indirizzare la formulazione dell'offerta tecnica e la successiva progettazione**; tali criteri non sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi, cioè essi specificano dei requisiti ambientali che l'opera deve avere e che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere oggetto di questo documento.

La presente relazione pertanto costituisce un utile strumento al quale il professionista può fare riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica nell'ambito della quale andranno comunque specificate, tra l'altro, le azioni che si intendono sviluppare in relazione alle tecniche dei CAM edilizia obbligatori (sub - criterio B.1.3). Tali criteri dovranno essere applicati a tutte le categorie di opere interessate dal servizio oggetto di appalto e specificatamente: strutture, edilizia e impianti.

## 2. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI SINGOLI O IN GRUPPI.

Oggetto dell'appalto è di edificio singolo mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera (C.P.V.: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici) ovvero conformi al decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare

del 11 ottobre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06/11/2017.

## 2.1 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati (con riferimento ai nuovi materiali che vengono usati per l'intervento aumentando così il recupero dei rifiuti) fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, **il progetto di recupero della chiesa e del refettorio dell'ospedale Grifoni in Amatrice** deve prevedere i criteri di seguito elencati.

Il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni ambientali dei prodotti scelti e fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri e deve inoltre prescrivere che in fase di approvvisionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio (indicata nel documento CAM Edilizia).

Ove nei singoli criteri si citano materie provenienti da riciclo, recupero, o sottoprodotti o terre e rocce da scavo si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

## 2.2 CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI

Tutti i componenti edilizi utilizzati nell'intervento di che trattasi dovranno soddisfare i criteri di seguito richiamati, ovviamente se pertinenti.

### Disassemblabilità

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali;

*Verifica: il progettista dovrà fornire l'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio.*

### Materia recuperata o riciclata

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel capitolo 2.4.2. Il suddetto requisito può essere derogato quando il componente impiegato rientri contemporaneamente nei due casi sotto riportati: 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (p. es membrane per impermeabilizzazione); 2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

*Verifica: il progettista deve fornire l'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:*

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come

*ReMade in Italy®*, *Plastica Seconda Vita* o *equivalenti*;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

### **Sostanze pericolose**

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso, sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» e Sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, come tossiche per via orale, dermica, per inalazione, come pericolose per l'ambiente acquatico e aventi tossicità specifica per organi bersaglio.

*Verifica: da parte dell'appaltatore in sede di esecuzione secondo le indicazioni fornite nel documento CAM edilizia.*

### **2.3 CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI**

Allo scopo di ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, il progetto deve prevedere l'uso di materiali come specificato nel prosieguo; in particolare tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato.

Non tutti i materiali sono elencati nel testo dei CAM perché non si tratta di un capitolato. I criteri sono stati elaborati solo per alcuni materiali. Ai fini dei CAM quindi per i materiali non citati non esiste alcuna prescrizione specifica, a meno che non vi siano obblighi derivanti da altre norme o regolamenti di livello locale.

**Il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.**

### **Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati**

I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

*Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:*

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come *ReMade in Italy®* o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della

*conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.*

*Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato*

### **Elementi prefabbricati in calcestruzzo**

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell'opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.

*Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:*

- *una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly© o equivalenti;*
- *una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti; una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.*

*Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato*

### **Laterizi**

I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto.

I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

*Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.*

*La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:*

- *una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly© o equivalenti;*



- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

### **Sostenibilità e legalità del legno**

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.

Verifica: il progettista deve scegliere prodotti che consentono di rispondere al criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato:

- per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della «catena di custodia» in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto «FSC® Riciclato» (oppure «FSC® Recycled»), FSC® misto (oppure FSC®mixed) o «Riciclato PEFC™» (oppure PEFC Recycled™) o ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformità.

### **Ghisa, ferro, acciaio**

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.
- acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della

*conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.*

*Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.*

### **Componenti in materie plastiche**

Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)
- 2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

*Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:*

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

*Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.*

### **Murature in pietrame e miste**

Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione il progettista deve prescrivere l'uso di solo materiale di recupero (pietrame e blocchetti).

*Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio e dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo di valutazione della*

*conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.*

	Isolante in forma di pannello	Isolante stipato, a spruzzo/insufflato	Isolante in materassini
Cellulosa		80%	
Lana di vetro	60%	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%	15%
Perlite espansa	30%	40%	8%-10%
Fibre in poliestere	60-80%		60 - 80%
Polistirene espanso	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	
Polistirene estruso	dal 5 al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione		
Poliuretano espanso	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	
Agglomerato di Poliuretano	70%	70%	70%
Agglomerati di gomma	60%	60%	60%
Isolante riflettente in alluminio			15%

e

### **Tramezzature e controsoffitti**

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

*Verifica: il progettista deve specificar le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:*

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

*Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.*

### **Isolanti termici ed acustici**

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;

non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;

non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando

spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;  
 se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;  
 se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)  
 se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito

*Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:*

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

*Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.*

### **Pavimenti e rivestimenti**

I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionati dalla decisione 2009/607/CE:

- 4.2. consumo e uso di acqua;
- 4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);
- 4.4. emissioni nell'acqua;
- 5.2. recupero dei rifiuti.

*Verifica: il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:*

- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati.

*E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo*

**Pitture e vernici**

I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

*Verifica: il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:*

- *il Marchio Ecolabel UE o equivalente;*
- *una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle decisioni sopra richiamate.*

*La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.*

**Impianti di illuminazione per interni ed esterni**

I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine gli impianti di illuminazione devono essere progettati considerando che:

tutti i tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per ambienti esterni di pertinenza degli edifici la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80;

i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono l'apparecchio d'illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita.

Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la riduzione del consumo di energia elettrica.

*Verifica: il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio, corredata dalle schede tecniche delle lampade.*

**Impianti di riscaldamento e condizionamento**

Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2007/742/CE (32) e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/314/UE (33) e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

Se è previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia per l'intero edificio, dovranno essere usati i criteri previsti dal decreto ministeriale 7 marzo 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012) relativo ai CAM per «Affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento».

L'installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 5 ottobre 2006 e 7 febbraio 2013.

Per tutti gli impianti aerulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011).

*Verifica: il progettista deve presentare una relazione tecnica che illustri le scelte tecniche che consentono il soddisfacimento del criterio, individuando chiaramente nel*

*progetto anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, per effettuare gli interventi di sostituzione/ manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi. Il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente.*

*Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.*

### **Impianti idrico sanitari**

I progetti degli interventi di nuova costruzione (34) , inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (35) , ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono prevedere l'utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unità immobiliare.

*Verifica: il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al Criterio; la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.*

### **CRITERI PREMIANTI - Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione, nel rispetto dei CAM – CRITERIO B.3 VEDERE IL DISCIPLINARE DI GARA.**

Saranno valutate positivamente le proposte che consentono di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo alla riduzione dei costi e dei tempi di manutenzione. A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

In particolare, si valuterà il valore tecnico per:

- una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste, che comportino una facilità di manutenzione e rimontaggio delle componenti, nonché l'utilizzo di materiali adeguati rispetto alla qualità dell'intervento richiesto;
- il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) come requisito trasversale, non solo per i contenuti della progettazione in ambienti protetti da vincoli, ma anche in termini di progettualità attenta alla manutenzione delle opere e al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale, al monitoraggio dei consumi energetici ed ai costi di manutenzione;

**Intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni  
Amatrice  
Conservazione, restauro e valorizzazione**

**Fondi per la ricostruzione Ordinanza n. 109 del 21/11/2020  
codice intervento n. 354**

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

**DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP)**

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. art. 147

## SOMMARIO

<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 1 .....</b>	<b>5</b>
<b>OBIETTIVI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
1.1 COMPONENTI OGGETTO DI INTERVENTO.....	5
<b>CAPITOLO 2.....</b>	<b>6</b>
<b>ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI .....</b>	<b>6</b>
2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO.....	6
2.2 STRUMENTI URBANISTICI E VINCOLI.....	8
2.3 LA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE.....	10
2.3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE GENERALE – PTRG.....	10
2.3.2. IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO - PTP 5.....	10
2.3.3. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE – PTPR.....	11
2.3.4. PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE PTPG.....	11
2.3.5. IL PIANO REGOLATORE GENERALE DI LIVELLO COMUNALE.....	12
<b>CAPITOLO 3.....</b>	<b>14</b>
<b>INQUADRAMENTO STORICO E ARCHITETTONICO.....</b>	<b>14</b>
3.1 ORIGINE DEL NOME.....	14
3.2 L'IMPORTANZA NEI SECOLI DELLA VIA "SALARA".....	14
3.3 BREVE SINTESI DEGLI AVVENIMENTI STORICI.....	16
<b>CAPITOLO 4.....</b>	<b>20</b>
<b>INQUADRAMENTO URBANISTICO.....</b>	<b>20</b>
4.1 NOTAZIONI RIGUARDANTI LA FORMA URBIS E L'ARCHITETTURA DELLA CITTA'.....	20
<b>CAPITOLO 5.....</b>	<b>21</b>
<b>INQUADRAMENTO STORICO E DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI</b>	
5.1. LA CHIESA E IL REFETTORIO DI SANTA CATERINA MARTIRE.....	21
<b>CAPITOLO 6.....</b>	<b>24</b>
<b>LO STATO POST SISMA.....</b>	<b>24</b>
6.1. DESCRIZIONE DEI DANNI.....	24
6.2. SINTESI DEI DANNI.....	41
6.3. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016.....	41
<b>CAPITOLO 7 .....</b>	<b>41</b>
<b>LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE.....</b>	<b>41</b>
7.1. CRITERI GENERALI.....	41
7.2. QUADRO DELLE ESIGENZE.....	42
7.3. ACCORGIMENTI SPECIFICI PER LA CHIESA E SUOI ANNESSI.....	42
7.4. LINEE GUIDA PER IL PROGETTO STRUTTURALE.....	46
7.5. LINEE GUIDA PER IL PROGETTO STRUTTURALE.....	46
7.6. CRITERI MINIMI AMBIENTALI.....	46
7.7. VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI È PREVISTO L'INTERVENTO.....	46



---

<b>CAPITOLO 8.....</b>	<b>46</b>
<b>LIVELLI DI PROGETTAZIONE.....</b>	<b>46</b>
8.1. ELABORATI.....	46
<b>CAPITOLO 9 .....</b>	<b>47</b>
<b>LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE .....</b>	<b>47</b>

Copia

**PREMESSA**

Nell'ambito degli interventi di ricostruzione pubblica nel territorio di Amatrice, Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 con Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 recante: *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*, ha approvato il Programma degli interventi tra i quali al n. 354 è ricompreso l'intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice per un finanziamento complessivo di 2 milioni di Euro.

Al fine di recuperare la Chiesa di Santa Caterina Martire, che era parte integrante dell'ex ospedale Grifoni, totalmente demolito a causa dei gravi danni subiti a causa del sisma, occorre esperire una procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art 60 e del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 23 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, specificando sotto forma di un Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) le esigenze di elevata complessità dell'oggetto dell'affidamento per facilitare la comprensione degli aspetti che dovranno essere considerati per la presentazione dell'offerta da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo delle proposte. Nella redazione della progettazione definitiva ed esecutiva l'operatore economico dovrà tenere conto di quanto contenuto e rappresentato nel presente documento.

## CAPITOLO 1 OBIETTIVI GENERALI

L'affidamento dell'incarico prevede la redazione di un progetto definitivo ed esecutivo, non è richiesta la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice che prevede *l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione*, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. Nel rispetto dell'art. 147 del Codice viene redatto il presente documento finalizzato a fornire ai concorrenti tutti gli elementi utili per "conoscere" sotto il profilo storico, urbanistico e "materiale" l'edificio ecclesiale oggetto di restauro, prevedendo opere di reintegrazione di quanto è crollato col sisma del 2016 e sistemazione per l'espletamento delle sue funzioni. La restituzione dell'edificio al contesto urbano e alla cittadinanza terrà conto del suo valore figurativo come memoria storica collettiva, rispettando il legame consolidatosi nei secoli fra il monumento e gli abitanti.

Il **restauro** è inteso come salvaguardia della costruzione sopravvissuta al sisma, mediante il rispetto dell'autenticità della materia di ogni sua parte sopravvissuta fino ad oggi, con operazioni di consolidamento delle strutture e di conservazione delle superfici decorate e non. Viste le lacerazioni prodotte dal terremoto, il restauro comprende necessariamente anche una reintegrazione delle parti crollate da interpretare come ricostruzione volumetrica, mediante attenta valutazione del raccordo dei nuovi inserti alle parti rimaste in essere, al fine di preservare la qualità spaziale, gli aspetti formali e l'immagine che qualifica il monumento.

La **valorizzazione** ha l'obiettivo di restituire alla collettività il luogo d'incontro religioso e celebrativo venuto meno a causa del danno subito, corredando il restauro con tutto ciò che possa garantirne una consapevole fruizione. A tale scopo è necessario dotare gli spazi interni di arredi liturgici che siano disposti seguendo le indicazioni della Costituzione pontificia *Sacrosanctum Concilium*, recuperando quanto sia stato salvato immediatamente dopo il sisma e progettando quanto manca per una completa rifunzionalizzazione.<sup>1</sup>

### 1.1 COMPONENTI OGGETTO DI INTERVENTO

L'oggetto dell'affidamento, dunque, è il progetto di restauro, reintegrazione e rifunzionalizzazione della chiesa di Santa Caterina Martire e delle strutture annesse. Il danno da ricomporre riguarda le strutture in elevazione e le volte dell'unica navata della chiesa e il volume dell'ex refettorio e parte dell'ospedale vecchio, tutti severamente danneggiati dal sisma dell'agosto 2016.

Si conservano – seppur in parte stabilizzati e messi in sicurezza dagli interventi con opere provvisorie – parte della facciata principale della chiesa, parte dei muri longitudinali che racchiudono la navata unica con l'altare maggiore, e parte dell'ex refettorio con volume voltato a livello rialzato.

Il progetto dovrà prendere in considerazione la sistemazione delle coperture, (rifacimento delle orditure terziarie e del manto, realizzazione delle travi principali e secondarie, collegamento fra coperture e murature); il restauro delle murature (riparazione di lesioni lievi, medie e gravi, ripristino della verticalità delle porzioni murarie, la cerchiatura di aperture) la verifica della fondazione con eventuali opere di consolidamento; per il refettorio il restauro delle volte (ripristino della geometria delle volte, ricostruzione di piccole porzioni crollate, riparazione di lesioni, consolidamento estradossale, collegamento delle costolonature) il restauro delle murature (riparazione di lesioni lievi, medie e gravi, ripristino della verticalità delle porzioni murarie, la cerchiatura di aperture) la verifica della fondazione con eventuali opere di consolidamento. Conservazione dell'ex cella monastica di San Giuseppe da Leonessa nella quale si trovavano la tela di Pasquale Rigo da Montereale dal titolo "Frate Giuseppe da Leonessa" raffigurante il Santo (1612) e l'inginocchiatoio di rilevanza storica, artistica e devozionale (citato nella scheda Aedes).

Lo sviluppo del progetto dovrà prevedere, inoltre: il riuso dei materiali recuperati la conservazione delle decorazioni non crollate in particolare l'affresco dell'Ultima Cena sito nel refettorio (probabile VII secolo). Nel corso della progettazione si auspica di subordinare la resistenza e durata dei nuovi materiali a quella dei materiali antichi da salvaguardare.

<sup>1</sup> Costituzione sulla sacra liturgia adottata da Papa Paolo VI nel 1963 ed emanata dal Concilio Vaticano.

## CAPITOLO 2

### ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI

#### 2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO

Amatrice (l'Amatricsi in dialetto sabino) è un comune italiano di 2.646 abitanti, della provincia di Rieti nel Lazio. Fino al 1927 faceva parte della provincia dell'Aquila, in Abruzzo e, dal 1265 al 1861, per circa 600 anni, è stato parte integrante del Giustizierato d'Abruzzo e della provincia Abruzzo Ultra II, nel distretto di Cittaducale, con capoluogo L'Aquila. Fa parte della Comunità Montana "Velino" ed è sede del polo agroalimentare del Parco nazionale del Gran Sasso Monti della Laga.

Amatrice è situata al centro di una conca verdeggiante, incastonata a sua volta in un'area al confine di ben 4 regioni: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, in una zona strategica di passaggio tra versante adriatico e quello tirrenico, nell'alto bacino idrografico del fiume Tronto. Il suo territorio si articola in un altopiano centrale con un'altitudine compresa tra i 900 e i 1000 metri, ospitante il lago di Scandarello, un bacino artificiale ottenuto mediante lo sbarramento del rio Scandarello nel 1924, e circondato da rilievi che sul lato orientale superano i 2400 metri, in corrispondenza della dorsale principale dei Monti della Laga. Nel comune di Amatrice è inclusa la cima del Monte Gorzano (2458 m), la vetta più alta del Lazio, mentre sulla stessa linea spartiacque si ergono anche le cime di Pizzo di Moscio, Cima Lepri e Pizzo di Sevo tutte sopra i 2400 m di quota. Dal 1991 il territorio amatriciano è incluso nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della

Reperti archeologici dimostrano che la Conca di Amatrice fu abitata dall'uomo sin dall'età preistorica. La vicinanza al tracciato dell'antica via Salaria favorì lo sviluppo di insediamenti nel territorio amatriciano già in epoca preromana.

All'epoca romana risalgono i resti di edifici e tombe rinvenute in diverse zone del territorio, noto per gli scrittori romani come Summa Villarum, termine con il quale si identificava per esteso tutta l'area attualmente occupata dal comune di Amatrice. Nel 568 i Longobardi invasero l'Italia e costituirono il Ducato di Spoleto suddividendolo in Comitati e Gastaldati e il territorio dell'odierna Amatrice passò sotto il Comitato di Ascoli. Nel Regesto di Farfa sono ricordati, per il periodo che va dalla metà dell'VIII secolo agli inizi del XII, i nomi di molte località e villaggi dell'attuale comune e, tra essi, nel 1012, anche quello di Matrice, edificata sullo sperone roccioso che sovrasta la confluenza tra il fiume Tronto e il Castellano, ricordato ancora nel 1037 nel diploma con cui l'imperatore Corrado II conferma al vescovo di Ascoli i suoi possedimenti. Solo intorno al 1265, al tempo del re Manfredi di Sicilia, Amatrice entra a far parte definitivamente del Regno di Napoli. La città non volle sottostare al dominio angioino e anzi, più volte, si ribellò apertamente, aspirando all'indipendenza e parteggiando per la parte ascolana.

Nel 1271 e nel 1274 Carlo I d'Angiò inviò degli eserciti per debellare la resistenza degli amatriciani e ridurre la città all'obbedienza. Contemporaneamente si assiste alla scomparsa dei baroni e alla formazione, con a capo Amatrice, della Universitas, cioè del comune in territorio liberamente organizzato, relativamente autonomo dal potere centrale, che si governa tramite un parlamento. In questo periodo Amatrice assomma sotto la sua giurisdizione tutti i castelli appartenenti al comitato di Rieti, sulla sinistra del Tronto, e quelli del territorio sommatino: L'influenza della città si estende su un territorio che va da Campotosto sino ai confini di Cittareale, ma anche su molti castelli e villaggi sul versante teramano.

Amatrice partecipò alle crociate e da questo trarrebbe origine la croce che brilla sullo stemma comunale. Nei secoli XIV e XV Amatrice è in continua lotta con le città e i castelli circostanti, per questioni di confine e di prestigio. Sono rimasti famosi i conflitti con Norcia, Arquata e L'Aquila.

Tradizionale alleata di Amatrice fu la città di Ascoli. Gli amatriciani presero parte, a fianco delle milizie comandate da Braccio Fortebraccio da Montone, al lungo assedio dell'Aquila e alla battaglia finale del giugno 1424, che segnò la sconfitta di Braccio morto sul campo. Amatrice, durante i conflitti tra angioini e aragonesi per il possesso del Regno di Napoli, sostenne tenacemente i secondi, anche durante la guerra. Il sovrano aragonese Ferdinando, sedata la rivolta dei Baroni nel 1485, nell'anno seguente ricompensò Amatrice, concedendole il privilegio di battere moneta con il motto Fidelis Amatrix. Tuttavia nel febbraio 1529, dopo un'eroica resistenza, venne riconquistata e messa a ferro e fuoco da Filiberto di Chalon, generale di Carlo V. Per punire la ribellione, Carlo V diede lo Stato di Amatrice in feudo ad un suo capitano, Alessandro Vitelli. Successivamente, pur facendo parte sempre del Regno di Napoli, Amatrice, tra il 1582 e il 1692, passò sotto il dominio di un ramo degli Orsini e

---

in seguito ai Medici di Firenze, che la conservarono fino al 1737.

Infine nel 1759 il feudo entrò a far parte dei domini personali del re di Napoli.

Nel 1639 Amatrice e le ville summatine furono gravemente danneggiate dal terribile terremoto dei giorni 7, 14 e 17 ottobre. Cadde buona parte del palazzo degli Orsini, come pure la maggior parte delle case e delle chiese. Successivi terremoti si verificarono nel 1672, 1703 (terremoto dell'Aquila), e 1730.

Sul finire del XVIII secolo e per tutto il secolo successivo, il territorio amatriciano, come buona parte dello Stato Pontificio e del Regno di Napoli, fu fortemente interessato dal fenomeno del brigantaggio a sfondo politico e sociale. In epoca Napoleonica, con la proclamazione della Repubblica Napoletana (23 gennaio 1799), il generale Championnet con un decreto del 9 febbraio 1799, divise il territorio in 11 Dipartimenti. Amatrice costituiva uno dei 16 Cantoni del Dipartimento della Pescara, con capoluogo L'Aquila.

Nell'ottobre 1826 ci fu una violenta alluvione del fiume Tronto in cui perirono numerosi abitanti di San Lorenzo. Negli ultimi decenni che precedettero l'unità d'Italia, molti amatriciani presero parte attiva ai vari moti rivoluzionari (1814, 1820, 1831, 1848, 1860); tra tutti spicca la figura dell'insigne patriota Pier Silvestro Leopardi.

Con l'unità d'Italia Amatrice fu inserita nell'Abruzzo aquilano (Abruzzo Ulteriore), e solo nel 1927, con la creazione della provincia di Rieti, la città entrò a far parte dell'alto Lazio. Monumenti e luoghi d'interesse Centro storico

Nel tessuto urbano spiccano la snella Torre civica risalente al XIII secolo e le severe torri campanarie della chiesa di Sant'Agostino, caratterizzata da un bellissimo portale tardo gotico e dalla presenza di pregevoli affreschi quali l'Annunciazione e la Madonna con Bambino e Angeli, e della chiesa Sant'Emidio, risalenti al quattrocento.

Degne di nota sono pure la chiesa di San Francesco della seconda metà del Trecento caratterizzata da un portale gotico di marmo e contenente nell'abside affreschi del XV secolo, e quella di Santa Maria di Porta Ferrata.

Architetture religiose nelle frazioni La gotica chiesa di San Martino, che si trova nella frazione di San Martino, conserva una Via Crucis dell'illustratore francese Dubercelle.

Il santuario dell'Icona Passatora o chiesa di Santa Maria delle Grazie (ovvero, immagine posta sulla strada di passaggio) si trova in località Ferrazza; deve il suo nome all'immagine votiva della Madonna delle Grazie. Contiene numerosi affreschi del tardo Quattrocento e del primissimo Cinquecento realizzati in massima parte dallo stesso artista che ha affrescato la chiesa di Sant'Agostino e dal pittore amatriciano Dionisio Cappelli.

Il santuario della Madonna di Filetta, di impianto romanico, che si trova nella Frazione di Filetta. La venerata Immagine di Maria Santissima di Filetta, compatrona di Amatrice, è invece custodita nella chiesa di San Francesco.

Il Santuario della Madonna delle Grazie, del XV secolo, nella Frazione Varoni. Eretto Santuario Diocesano, vi si venera l'immagine della Madonna delle Grazie.

La chiesa di Sant'Antonio, che si trova nella Frazione di Cornillo Nuovo. Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, cappella che si trova all'interno del Convento delle Suore Benedettine della Carità in frazione Scai.



Vista aerea della città di Amatrice prima del terremoto del 2016 (Google Earth)

## 2.2 STRUMENTI URBANISTICI E VINCOLI

L'area è individuata nel Foglio n. 59 e le particelle interessate a vario titolo sono la n. 512, 820, K, 515, Così come si evince dalle visure catastali la superficie delle particelle risulta essere:



Particella	Mq
512	400
820	330
<b>TOTALE</b>	<b>730</b>

Intestate al **Demanio Pubblico- Ramo strade**. Il totale di queste particelle corrisponde a **mq. 730**, non utilizzabili per la realizzazione dell'ex-ospedale, ma necessarie per mantenere i distacchi o eventuali ampliamenti stradali.

*Planimetria 1 - Estratto di mappa catastale*


La particella interessa è **la n. 515** e comprende sia l'area dove era ubicato l'ex-Ospedale Grifoni, completamente demolito a meno della Chiesa di Santa Caterina e dell'ex convento suddetta che un'area in continuità per una parte ed interrotta dalla presenza del benzinaio. **La superficie complessiva risulta essere di mq. 6135.**

Vengono inoltre riportate le particelle **n. 956 di mq. 205**, la **n. 957 di mq.50** e la **n. 738 di mq. 350**, tutte di proprietà di una società privata.

Questa **particelle catastali si riferiscono all'area ad oggi occupata dal benzinaio**, eventualmente espropriabile, se necessario.



Per completezza viene anche riportata la particella n. 496, di mq. 730 intestata al Demanio Statale – Ramo Strade, anch'essa utilizzabile sia per gli eventuali distacchi che allargamenti stradali.



Al fine di verificare la fattibilità urbanistica ed edilizia urbanistica è necessario partire **dall'analisi della strumentazione territoriale di area vasta**, quindi regionale, provinciale ed infine comunale.

Di seguito si analizzerà l'area più Ampia rispetto a quella dell'intervento. Come si evince dalla foto posta sul lato sx, (risalente al 2011 con l'edificio dell'ex Ospedale Grifoni ancora in piedi) l'area verso sud è il sedime del vecchio Ospedale, mentre quella verso nord, apparentemente sembra coperta da una

vegetazione fitta. In realtà non esistono vincoli di tipo paesistico e l'area rientra nella parte edificata come si vedrà nelle successive pagine. La foto a dx è ripresa da Google map ed è risalente ad ottobre 2011.

### 2.3 La pianificazione di livello regionale, provinciale e comunale

Il PTRG, strumento urbanistico mai definitivamente approvato, **fornisce direttive**, (in forma di precise indicazioni) e **indirizzi** (in forma di indicazioni di massima) da recepire negli **strumenti urbanistici degli enti locali e da quelli settoriali regionali**, nonché da parte degli altri **enti di natura regionale** e infine nella formulazione dei propri pareri in ordine a piani e progetti di competenza dello Stato e di altri enti incidenti sull'assetto del territorio. Altri strumenti di livello regionale, per la tutela ambientale e del paesaggio sono **PTP** e i **PTPR** (che saranno analizzati nello specifico nella parte riguardante la sostenibilità ambientale). I PTP sono approvati, mentre il PTPR è adottato. Sono cogenti le misure di salvaguardia, quindi il rispetto delle norme più restrittive. **Infine**, come pianificazione di area vasta, **il piano territoriale provinciale**, strumento di indirizzo per la strumentazione comunale, prescrittivo solo per i vincoli ambientali.

#### 2.3.1. Piano Territoriale Regionale Generale - PTRG

Il **Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG)** definisce gli **obiettivi generali e specifici** delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale.

**Questi obiettivi costituiscono un riferimento programmatico** per le politiche territoriali delle Province, della città Metropolitana, dei Comuni e degli altri enti locali e per i rispettivi programmi e piani di settore.

La **pianificazione Generale Regionale non ha risvolti specifici** nel caso di specie nella definizione urbanistica dell'intervento; costituisce un quadro di riferimento di indirizzo per un progetto di interesse regionale.

#### 2.3.2. Il Piano territoriale Paesistico - PTP 5



Planimetria 3 - PTP n. 5 "Rieti"

I **Piani Territoriali Paesistici (PTP) della Regione Lazio disciplinano i Beni Paesaggistici**, introducendo il criterio della **tutela omogenea delle aree e dei beni previsti dalla Legge Galasso n. 431/85** e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della **Legge n.1497/39**.

L'intervento oggetto di analisi ricade nel PTP n.5 "Rieti", adottato con D.G.R. 2272/87 e approvato con L.R. 6 luglio 1998 n.24. Si rimanda al paragrafo sulle valutazioni per la conformità ambientale in ordine a tale strumento di pianificazione.

Con la **legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 sono stati approvati in via definitiva i 29 piani territoriali paesistici** redatti e adottati dalla Giunta regionale dal 1985 al 1993, ai sensi della Legge 431/85. La legge regionale di particolare rilevanza ha concluso in tal modo, un decennale periodo di incertezza amministrativa in relazione all'effettiva efficacia dei piani adottati, imponendo al contempo l'approvazione di un unico Piano Territoriale Paesistico Regionale, con l'introduzione degli articoli 21, 22 e 23.



### 2.3.3. Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR

Il PTPR costituisce un unico Piano paesaggistico per l'intero ambito regionale ed è stato predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di pianificazione paesistica. **Ha come obiettivo l'omogeneità delle norme e dei riferimenti cartografici.**

Dopo la sua definitiva approvazione il PTPR sostituirà tutti i Piani Territoriali Paesistici attualmente vigenti.

**Il PtpR si configura** pertanto anche quale **strumento di pianificazione territoriale di settore** con specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale e culturale del Lazio ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 della Lr 38/99 "Norme sul Governo del territorio"; in tal senso costituisce integrazione, completamento e aggiornamento del Piano territoriale generale regionale (Ptgr), adottato con Dgr n. 2581 del 19 dicembre 2000.

**Lo strumento di tutela paesaggistica regionale è stato adottato** con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio **25 luglio 2007**, n.556 modificata, integrata e rettificata con deliberazione 21 dicembre 2007, n.1025 entrambe pubblicate sul supplemento ordinario n.14 del B.U.R. n.6 in data 14/02/2008.

Il PTPR è stato redatto secondo i contenuti della L.R. 24/1998 e sottopone a specifica normativa d'uso l'intero territorio della Regione Lazio con la finalità di salvaguardia dei valori del paesaggio ai sensi dell'art. 135 e 143 del DLgs 42/2004.

Il PTPR produce tutela paesaggistica ove insistono beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati dall'art.134, lettere a), b), c) del D.Lgs. 42/2004, come chiarito anche dagli artt. 5 e 6 delle NORME di PTPR, ove, nell'art.5 viene anche definita puntualmente la normativa di tutela da applicare per ciascun tipo di bene.

Si rimanda al § successivo per le valutazioni di conformità in ordine a tale strumento di pianificazione.

### 2.3.4. Piano Territoriale Provinciale Generale PTPG

**La Provincia di Rieti ha adottato, con D.C.P. n. 95 del 26 novembre 1999**, il Piano Territoriale di Coordinamento, secondo le procedure allora vigenti previste dalla L.R. 6/99 (art. 5, comma 4). La documentazione relativa al Piano è stata poi trasmessa alla Regione Lazio per i successivi adempimenti.

Il Comitato Regionale per il Territorio, nell'adunanza n 23/1 del 30 gennaio 2003, ha espresso "parere favorevole al PTC della Provincia di Rieti adottato con D.C.P. n. 95/99 con l'obbligo di adeguarlo alle procedure ed ai contenuti indicati nell'art. 63 della L.R. 38/99 e con le prescrizioni descritte nelle considerazioni finali" contenute nel parere del citato CRT.

**Il PTPG è stato approvato con D.C.P. del 15 Aprile 2009, n.14**, a seguito della ratifica dell'accordo di pianificazione intervenuta con Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2009, n.232.




Figura 1 - Interpretazione delle dinamiche territoriali e linea guida dello schema progettuale – Elaborato 16

Il PTPG assume funzioni di Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi dell'art. 15 della legge 142/90 con **carattere di tutela e promozione delle realtà e valori del territorio** indirizzando i processi di sviluppo, le trasformazioni e la tutela nell'ambito delle competenze stabilite dalle legge 142/90, 112/98, Dlgs 267/2000 e legge Regionale 14/99 con i contenuti ed efficacia individuati nella legge Regionale 38/99.

I contenuti espressi nella relazione e grafici del PTPG costituiscono **le disposizioni strutturali unitamente alle norme ed hanno efficacia di prescrizioni, di direttive ed indirizzi**. Nei limiti di interesse provinciale ha valenza paesistico – ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 42/2004 (ex leggi 1497/39 , 431/85) e convenzione europea del paesaggio n. 14 del 09.01.2006, entrata in vigore in Italia il 01.09.2006.

Le indicazioni del PRTP determinano per l'area in esame elementi di modesta portata, che si riportano:

- L'area oggetto dell'intervento ricade in: "**Riqualificazione ambientale, dei servizi e degli spazi pubblici dei nuovi agglomerati urbani consolidati** (con particolare attenzione al sistema degli spazi pubblici, dei servizi comuni e dei percorsi, al rapporto con l'ambiente, al verde attrezzato e ai servizi di base).
- In prossimità di questa, viene identificata una zona: "**Principali ambiti di concentrazione dei fenomeni franosi**", in ordine alla quale gli studi di dettagli del PAI esplicitano che non trattasi dell'area in oggetto ma di aree diverse poste sul fondovalle, escludendo criticità per il sito.

### 2.3.5. Il Piano Regolatore Generale di livello comunale

Il Piano Regolatore di Amatrice è stato approvato con **DGR n.3476 del 26/07/1978** e oggetto di accettazione e presa d'atto delle modifiche apportate in sede di **DGR avvenute con DCC n.68 del 27/03/1987**.

Questo piano prevedeva una pianificazione del nucleo edificato e degli immediati dintorni, lasciando tutto il resto del territorio comunale come zona con destinazione urbanistica agricola, rimandando a successivi strumenti la decisione sulla tipologia delle trasformazioni.

Come nella planimetria sottostante la previsione per l'area oggetto dell'intervento è: - **Zona A – Nucleo antico.**



Figura 2 - Stralcio PRG del Comune di Amatrice

Si ricorda che entro due anni dalla definitiva approvazione del PTPR, gli strumenti urbanistici comunali dovranno essere adeguati.

L'evoluzione degli strumenti di pianificazione del territorio di Amatrice, dopo l'approvazione del PRG fanno riferimento a 2 documenti principali:

- a) i **Piani Particolareggiati (P.P.) delle frazioni** (adottati con atto consiliare n. 47 del 17.04.1980) e **del centro Storico di Amatrice e S. Cipriano** (adottati con atto consiliare n. 206 del 22.12.1982) in **variante al vigente PRG**: venivano individuati n. 3 Comprensori che riguardavano complessivamente 68 frazioni (identificate come "frazioni agricole") all'interno delle quali venivano riportate le previsioni urbanistiche per ciascuna di esse.
- b) le Leggi Regionali (L.R.) n. 57 del 14.06.1980 e n. 26 del 17.07.82 riguardante le **"Norme per l'edificazione delle zone terremotate del Reatino"** (Comprensorio n. 2 delle Frazioni).

**Con la DG n. 7128 del 24/11/1987 la Regione Lazio ha approvato i Piani Particolareggiati di alcune frazioni rigettandone invece altri.**

Mentre per i primi valgono quindi oltre le norme di PRG quelle dei relativi Piani attuativi, le seconde, benché ricadenti tutte in zona agricola vigono le disposizioni previste dalla legge regionale 57/80.

Per questi ultimi inoltre il Comune di Amatrice ebbe ad adottare i relativi Piani Particolareggiati ancorchè finalizzati a riproporre una perimetrazione di centro abitato trattandosi in ogni caso di ambiti parzialmente edificati.

**Tali perimetrazioni adottate tutte con DCC 17/1983** risultano tutte allo stato attuale adottati e mai trasmessi alla Regione per l'approvazione definitiva.

La chiesa di interesse storico-architettonico individuati dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali). Quindi, i livelli di progettazione successivi non potranno prescindere dal rispetto delle norme e raccomandazioni dei vari enti preposti, quali la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) con verifiche dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, e di altri enti tutori coinvolti. Sarà buona prassi, inoltre, consultare: il Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero per l'Interno, in qualità di ente proprietario della chiesa e suoi annessi; la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) attraverso l'Ufficio Diocesano per i Beni culturali ecclesiastici di Carpi, preposto alla gestione della funzione ecclesiastica; gli uffici del Comune di Amatrice per quanto attiene alle questioni del centro urbano.

### CAPITOLO 3

## INQUADRAMENTO STORICO E ARCHITETTONICO

### 3.1 ORIGINE DEL NOME

1<sup>^</sup> IPOTESI: Amatrice prenderebbe il nome dalla regina Amata, moglie del Re Latino che aveva precedentemente promesso la figlia Lavinia a Enea il quale l'aveva precedente promessa a Turno, Re dei Rutuli (Floriana Svizzeretto).



2<sup>^</sup> IPOTESI: Amatrice trae il suo nome da un toponimo con il quale si designava un'area alla sinistra del Fiume Tronto in epoca medioevale in alcuni documenti del tempo (Floriana Svizzeretto).

3<sup>^</sup> IPOTESI: Amatrice adombra semanticamente nel nome l'idea del grembo materno di città madre che sfama e difende i suoi figli (Floriana Svizzeretto) Da qui l'evoluzione del nome: MA= madre /TRU= suono dell'acqua che sgorga dall'acqua o dal foro/ MATRU= cavo della Madre / MATRI-CE= la cosa della madre / AMATRICE= (la patria dei matriciani) (Luigi de Martinis)

4<sup>^</sup> IPOTESI: amatrice deriverebbe da "ad Martis" (Templum), vicus esistente lungo la Salaria e noto dalla

TABULA PEUTINGERIANA, ma ormai collocato con una certa sicurezza a Tufo, alcuni chilometri più a valle lungo il Tronto (Alessandro Viscogliosi).

### 3.2. L'IMPORTANZA NEI SECOLI DELLA VIA SALARIA

L'evoluzione del tracciato della Via Salara ha avuto una importanza fondamentale per la nascita della città di Amatrice e per la evoluzione della struttura insediativa ed economica dei territori limitrofi al pari della orografia e della idrografia naturale.


La Via Salaria era la strada lungo la quale transitavano i carri che trasportavano il sale dalle saline che si trovavano più nord della foce del Fiume Tevere, indispensabile per la conservazione delle carni macellate (da cui il nome che significa appunto Via del Sale).



**Figura 3** Il tracciato della Via Salara, antica via percorsa dai Sabini in prossimità dello snodo di Antrodoco con evidenziato il tratto realizzato dai romani lungo le Gole del Velino.

In epoca preromana, al tempo dei Sabini era poco più che un tratturo collegato all'antichissima millenaria pratica della transumanza (Alessandro Viscogliosi).

Asse viario trasversale al tempo dei romani fondamentale che collegava, al pari della Via Flaminia, ma più a nord, Roma con i territori della costa adriatica ridisegnato e ridefinito nel suo percorso attraverso un nuovo tratto realizzato in corrispondenza delle Gole del Velino sotto la direzione di L. Cecilio Metello Diademato intorno al 117 a.C. Questo nuovo tratto collegava i bacini idrografici del Fiume Velino e del Fiume Tronto i territori del reatino con quelli del piceno che prima della sua realizzazione non comunicavano direttamente tra loro (Alessandro Viscogliosi).



**Figura 2** Tavola Peutingeriana. Antico stradario romano 1

La Via Salara, che fu una delle via di comunicazione interna percorsa dagli Ostrogoti di Teodorico e dai Longobardi il cui insediamento stabile

La Via Salara conobbe una grande decadenza nell'alto medioevo a causa del venir meno della manutenzione dei fondi e della pericolosità sul piano della sicurezza personale del tratto in corrispondenza delle Gole del Velino (Alessandro Viscogliosi).

Tra la fine del primo millennio

e l'inizio de secondo riprese piede, in alternativa al tratto delle Gole del Velino, il vecchio tracciato, più lungo ed impervio, ma più sicuro che da Antrodoco raggiungeva Sella di Corno, Amiternum, Pizzoli, Monteale per approdare nei pressi del pianoro costeggiato dal Fiume Tronto e dal Torrente Castellano dove, intorno all'anno mille, sorse Amatrice (Alessandro Viscogliosi).

### 3.3. BREVE SINTESI DEGLI AVVENIMENTI STORICI

#### EPOCA PREROMANA

Territori appartenenti alla antica **popolazione italica dei Sabini** con prova della continuità abitativa fin dall'epoca preromana testimoniata da una serie di ritrovamenti litici (punte di frecce, raschiatoi e bulini) (Floriana Svizzeretto).

#### EPOCA ROMANA

Nell'ambito territoriale dove sorge l'attuale Amatrice esisteva un antico insediamento urbano romano che Antinori, un importante storico locale identifica con l'antica **SUMMATA** (=Summa Villarum) prossima alla frazione di S. Lorenzo a Flaviano insediamento urbano che doveva la sua origine alla vicinanza con la vicina Via Salaria (Floriana Svizzeretto).

#### EPOCA ALTOMEDIOVALE 568-570 Invasione Longobarda.

Il Territorio di Amatrice è annesso al **DUCATO DI SPOLETO**. Il territorio di AMATRICE viene suddiviso in due zone: quella orientale inclusa nella Contea e Diocesi Ascolana e quella occidentale inclusa nella Diocesi Areatina e nel Ducato di Spoleto (Floriana Svizzeretto).

Prende avvio la cristianizzazione dei territori ad opera del monachesimo benedettino. Un notevole numero di monasteri benedettini, molti dei quali si conosce oggi solo il nome, sorsero nei territori prossimi all'attuale Amatrice. I benedettini avevano istituito un loro monastero in Loc. TRECASE presso la FRAZIONE DI SAN BENEDETTO, a CASTELTRIONE e a S.LORENZO A FLAIANO (Floriana Svizzeretto).

#### EPOCA BASSOMEDIOEVALE

Nascita dell'insediamento urbano dopo l'anno 1000 (Alessandro Viscogliosi). **1096 /1099**: si svolge la 1<sup>a</sup> Crociata invocata da Papa Urbano II nel corso di un'Omelia durante il Concilio di Clermont. Vi partecipa Abillano da Soletta2 (Luigi De Martinis)

In una trascrizione del 1012 contenuta nel REGESTO DI FARFA3 redatto dal monaco benedettino Gregorio da Catino, di origine alto germanica, compare per la prima volta il nome "Matrice" (Floriana Svizzeretto).

**1022**: l'Imperatore Enrico II discende in Italia e distrugge il Catello di Poggio a Fiume che sorge sul sito del Convento e della Chiesa di S. Croce (Bernardino Tofani).

**Il Catello di Poggio a Fiume** è accreditato come l'embrione dell'insediamento urbano di Amatrice (Andrea Massini)


**1150/1154**: invasione normanna e formazione del Regno di Sicilia che includeva di fatto tutti i territori dell'Italia meridionale al di sotto dello Stato Pontificio. ♣ Il conflitto tra Guelfi e Ghibellini vede opposti Carlo I D'Angiò, chiamato in Italia da Papa Clemente IV, che continua la politica antimperiale e fortemente ostile alla casata degli Svevi di Urbano IV, e l'Imperatore Manfredi di Svevia, figlio di Federico II, nipote di Federico Barbarossa.

**1266**: Battaglia di Benevento. Manfredi di Svevia viene sconfitto da Carlo d'Angiò perendo esso stesso nella battaglia. Amatrice che si è schierata a fianco degli Svevi, entra a far parte del Regno di Napoli che passa nelle mani di Carlo I° D' Angiò. (Andrea Massini)

Amatrice continua a resistere al vincitore angioino fino alla definitiva conquista della città da parte dei feudatari abruzzesi fedeli al monarca francese (Floriana Svizzeretto).

Il conflitto tra la casata tedesca degli Svevi e la casata francese degli Angioini continua fino alla definitiva sconfitta dei primi nella battaglia di Tagliacozzo del 1268. Per celebrare la vittoria e per punire Amatrice rimasta fedele ai tedeschi, Carlo d' Angiò fa edificare l'abbazia di S. Maria della Vittoria presso Scurcola Marsicana. Come punizione il vincitore obbliga i frati francescani di Amatrice a consegnare la campana della Chiesa di S. Francesco ai conventuali della nuova abbazia. (Floriana Svizzeretto).

**Amatrice** fu protagonista di guerre locali contro le città vicine (Norcia, Arquata, Cittareale, accumoli e L'Aquila) quanto ad alleanze ed a esiti finali nel contesto delle continue lotte tra gli Angioini e gli Aragonesi. (Floriana Svizzeretto).



**1274** Amatrice si sottomette alla neonata monarchia Angioina (Floriana Svizzeretto).

Sotto il dominio degli Angioini Amatrice appartiene al Distretto della Montanea Aprutini (Alessandro Viscogliosi).

Amatrice mal sopporta la dominazione angioina e si rende protagonista di frequenti rivolte (Luigi De Martinis).

Nelle complesse vicende storico-politiche del XIII° secolo vengono soppresse le “baronie” e si assiste alla nascita della “UNIVERSITA’, cioè del COMUNE, liberamente organizzato e governato da un Parlamento. L’influenza di Amatrice si allarga fino al territorio di Campotosto, Cittareale e molti castelli del teramano (Luigi De Martinis).

Lunedì di Pasqua del 31 Marzo 1282: esplode in Sicilia la rivolta dei vespri siciliani che segna l’avvio di un conflitto aperto tra Carlo I° d’Angiò e Pietro III di Aragona chiamato dai siciliani in loro soccorso in quanto sua moglie Costanza, è figlia di Manfredi e nipote di Federico II, e pertanto risulta l’unica pretendente legittima della casa di Svevia conflitto.

Nella contesa tra Angioini e Aragonesi per il possesso del Regno di Sicilia, che si dipanerà con alterne vicende fino al 1442, occupando un arco temporale di 160 anni, Amatrice si schiera con gli Aragonesi.



*Figura 11 Chiesa di S. Francesco riprodotta in una cartolina d’epoca*



*Figura 9 Torre di Amatrice, architettura civica dal grande valore simbolico e pratico costruita non a caso nel punto di incrocio tra Corso Umberto I e Via Roma.*

**TRA IL QUATTROCENTO ED IL CINQUECENTO**

**1485/1486:** I baroni del Regno di Napoli, con l'appoggio di Papa Innocenzo VIII, organizzano una congiura contro Ferdinando I d' Aragona. Come premio per la sua fedeltà, il sovrano aragonese autorizzò Amatrice a battere moneta, oltre a restituire i territori sottratti loro dai Baroni (Floriana Svizzeretto).

**1472:** Una pastorella, tale Chiarina Valente, ritrova in località Filetta presso Rocchetta, a 5 Km da Amatrice, un cammeo finemente cesellato che raffigura la Dea Diana ma che viene scambiata per una raffigurazione della Vergine (Andrea Massimi).

L'immagine diviene fin da subito oggetto di grande venerazione. Da essa trae origine la più sentita e partecipata festa religiosa di Amatrice, vale a dire la Processione della Filetta che si svolge nel mese di maggio la domenica successiva alla Festa dell'Ascensione.

Sul luogo del ritrovamento viene edificata la Chiesa di Santa Maria dell'Ascensione (Luigi De Martinis).

La rivista di storia locale "Fidelis Amatrix" riproduce la dicitura sulla moneta in rame coniata ad Amatrice tra il 1486 ed il 1515 detta del "cavallo" perché sul fronte riproduce questo animale. Della moneta furono realizzate due versioni (Andrea Massimi).

**1515:** Il Re di Francia Francesco I scende in Italia con un chiaro disegno di conquista. Gli si oppone fermamente l'Imperatore Carlo V erede delle casate di Spagna e di Austria che esercita il suo impero nel vecchio e nel nuovo continente conquistato dagli spagnoli. Un territorio che si estende da oriente ad occidente. Ama dire: "Sulle Mie terre non tramonta mai il sole Sulle sue terre non tramonta mai il sole".



**1528:** nella contesa bellica tra Francesco I e Carlo V6 Amatrice parteggia per la dinastia francese e per questo viene saccheggiata dalle truppe di Carlo V. Il Castello di Poggio a Fiume e parte delle mura della città furono saccheggiate (Floriana Svizzeretto).

**1538:** Il governo della città di Amatrice è affidato da Carlo V a Alessandro Vitelli7 (Alessandro Viscogliosi).

**EPOCA MODERNA E CONTEMPORANEA**

**1554/1692:** Amatrice, pur facendo parte del Regno di Napoli, diventa un feudo della Famiglia romana degli Orsini 8(Luigi De Martinis).

**1632/1639/ 1703/1730:** Amatrice subì violenti terremoti che produssero ingenti danni sia nel centro urbano che nelle frazioni.

**1693/1759:** Amatrice passa tra i possedimenti della Famiglia fiorentine dei Medici. (Andrea Massini ).

Cittadini di Amatrice partecipano ai moti del 1831 del 1849 e alla spedizione di Sapri dando il proprio contributi alla riunificazione dell'Italia nel nuovo Stato Nazionale Sabauda (Andrea Massini)

**1759/1860:** Amatrice entra a far parte dei domini personali del Re di Napoli Ferdinando IV di Borbone (Luigi De Martinis).

**Dal 1554 al 1652** Amatrice , pur facendo parte del regno di Napoli diventa feudo della potente famiglia romana degli Orsini , per passare poi ai medici e confluire

**1860/1926:** Il territorio di Amatrice entra a far della Provincia dell'Aquila (Andrea massini ).

**1926:** Il territorio di Amatrice entra a far delle Provincia di Rieti.

**24 Agosto 2016 ore 03:36:** un terremoto devastante del VI grado della scala Richter distrugge il centro urbano storico di Amatrice cancellando 1000 anni di storia urbana. Anche i centri frazionali riportano danni ingentissimi.





Riproduzione dell'atto con il quale il governo fascista nel 1927 crea la nuova Provincia di Rieti che, nelle intenzioni dei decisori politici del tempo, avrebbe dovuto ricomprendere al suo interno i territori abitati dalla popolazione italica dei Sabini



Dal 1554 al 1652 Amatrice, pur facendo parte del regno di Napoli diventa feudo della potente famiglia romana degli Orsini, per passare poi ai medici e confluire nel 1759 nei domini personali del Re di Napoli



#### LO STEMMA DI AMATRICE COME UNA SORTA DI GEROGLIFICO CHE SINTETIZZA I FATTI SALIENTI DELLA STORIA POLITICA DELLA CITTA'

Elementi della figura e significato iconografico

- croce bianca su campo rosso simbolo della partecipazione alle Crociate ma anche che appartenne alla Diocesi di Ascoli Piceno
- Rastrello bianco e tre fiordalisi d'oro simbolo della appartenenza alla casata degli angioini
- Colore blu sul capo e rosso sul campo simbolo della successiva appartenenza alla casata dei Borboni ed al regno di Napoli

## CAPITOLO 4

## INQUADRAMENTO URBANISTICO

## 4.1. NOTAZIONI RIGUARDANTI LA FORMA URBIS E L'ARCHITETTURA DELLA CITTA'



La città di Amatrice ha un impianto geometrico consistente in una maglia ortogonale di Vie e generata dall'intersezione di due assi ortogonali tra loro.

Amatrice è una città di origine medioevale di nuova fondazione espressione del fervore edilizio del sec. XIII e della vitalità e floridezza economica delle comunità urbane di quel periodo.

La nascita di Amatrice è collocata nella seconda metà XIII secolo. Le architetture più rappresentative di questo periodo sono la Chiesa di S. Agostino e la Chiesa di San Francesco,

L'impianto urbano è molto razionale. Consiste in una maglia regolare generata dalla intersezione di due assi non esattamente ortogonali nell'andamento ma tali nella concezione. I fuori asse rispetto allo schema base sono determinati da adattamento derivanti dall'orografia del pianoro naturale su cui sorge. Ci sono studiosi di storia urbana antica e medioevale, tra i quali Alessandro Viscogliosi, che al contrario riconducono

tali variazioni rispetto all'ordine geometrico di base a sofisticate concezioni simbolico-religiose collegate alla figura del triangolo, simbolo trinitario per eccellenza.

E chiaro nella forma urbis di Amatrice il richiamo all'impianto del Castrum che in epoca romana ha funzionato come schema base di organizzazione di città di nuova fondazione o per razionalizzare città preesistenti entrate a far parte della repubblica romana.

La regolarità geometrica presente a Amatrice si ritrova nell'impianto di altre città la cui fondazione o consistenti interventi di rinnovamento urbano avvengono all'incirca nello stesso periodo come Urbania, Fossombrone, Borgo San Sepolcro, Cittaducale e la vicina Leonessa (Alessandro Viscogliosi).

Secondo l'*imagerie* medioevale l'impianto urbano di Amatrice rappresenterebbe la graticola di San Lorenzo (che si festeggia il 10 Agosto) oggetto di una grande devozione nel territorio (Alessandro Viscogliosi).

Il saccheggio e le devastazioni dei soldati di Carlo V avvenuto nel 1528 includono la distruzione del Castello di Poggio a Fiume e parte delle mura della città. Né il Castello di Poggio a Fiume né le mura vengono più riedificate (Floriana Svizzeretto).

Cola di Amatrice (Nicola Filotesio) architetto e pittore insigne di Amatrice, che ha prestato la sua opera a L'Aquila (facciata di San Bernardino), a Ascoli Piceno (Facciata del Palazzo vincitore del Popolo, del Duomo e di S. Maria della

carità) (Luigi De Martinis), interviene probabilmente nel riassetto urbano promosso da Alessandro Vitelli dopo le devastazioni compiute dai soldati di Carlo V

- nell'allargamento e nella regolarizzazione del lato sud dell'attuale Corso Umberto I;
- nel Palazzo Vitelli;
- nel Palazzo Orsini. (Alessandro Viscogliosi).

L'evoluzione della forma Urbis è consistita in una progressiva saturazione degli isolati attraverso l'inserimento di nuove unità edilizie e il successivo accorpamento e fusione di più proprietà in una unica che ha comportato di fatto la trasformazione della tipologia della casa a schiera nella tipologia palaziale che è il carattere urbano prevalente principalmente lungo Corso Umberto I e Via Roma. Si tratta di una dinamica ricorrente nel contesto urbano italiano. Mancando di una planimetria dei piani terra degli isolati e basandosi solo sulle partiture delle proprietà rilevabili dalla carta catastale d'insieme non si dispone di elementi sufficienti per descrivere più puntualmente il processo.

Il confronto tra la carta catastale d'impianto eseguita redatta dal 1939 ed il 1941 e la carta catastale attuale evidenzia che negli ultimi 80 anni le trasformazioni urbane sono consistite:

- nella saturazione degli spazi liberi interni all'isolato;
- nella sopraelevazione e dalla realizzazione di volumetria incongrua dal punto di vista della tipologia edilizia e della morfologia urbana;
- in una progressiva modificazione alterazione delle aree di frangia interne e d'esterni all'antico tracciato delle mura urbane .

Il terremoto del 2016 ha raso al suolo la città. E' stato il più devastante tra quelli succedutisi nel tempo.



Estratto della tavola del PSR che mette a confronto la carta catastale d'impianto eseguita redatta dal 1939 ed il 1941 e la carta catastale attuale evidenziando le trasformazioni urbane avvenute negli ultimi 80 anni.

## CAPITOLO 5

### INQUADRAMENTO STORICO E DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

#### 5.1. LA CHIESA E IL REFETTORIO DI SANTA CATERINA MARTIRE

La prima chiesa, San Giuseppe da Leonessa, fu fatto erigere verso la fine del XVII sec. dall'abate Don Domenico Paolini di Amatrice su un terreno appositamente acquistato dai padri francescani del convento di S. Francesco di Amatrice e i lavori vennero conclusi nell'ottobre del 1690.

Alla morte del Paolini, questi lasciò un testamento in cui dispose che tutti i suoi beni passassero alla sorella Cecilia e ai suoi discendenti maschi sino alla quarta generazione conclusasi la quale doveva subentrare la Chiesa di S. Giuseppe. La sorella, però, non potette entrare nell'eredità poiché si pensava che fosse la sorellastra del Don Domenico o

addirittura la figlia spuria e le leggi canoniche, in questo ambito, erano chiare: non erano ammessi lasciti testamentari in favore di figli illegittimi i sacerdoti.



*Facciata lesionata post terremoto della chiesa di Santa Caterina Martire*

Comunque nel 1813, dopo una lunga vertenza, tra il Comune di Amatrice e la famiglia Paolini, questi ultimi decisero di acquisire la definitiva proprietà dei terreni legati alla chiesa di Don Domenico nonché la chiesa stessa.

Nella prima metà del XIX sec. inizia il lento declino dell'edificio e verso la fine degli anni 50 la chiesa versava in così gravi condizioni che, costituendo un serio pericolo per l'incolumità pubblica, si era proposto l'abbattimento ma, alla fine, si decise solo di adibirla a deposito per legname.

Successivamente la Congregazione religiosa dei Cappuccini di S. Caterina Martire in Amatrice cercò di restaurare la chiesa ma quando venne colpita dal decreto luogotenenziale di soppressione del 17 febbraio 1861, il compendio monastico appartenuto ai religiosi fu appreso dalla Cassa Ecclesiastica con verbale datato 29 gennaio 1863.

Con successivi atti del 1866 e 1867 si verificò una prima cessione degli immobili a favore del Comune, ai sensi dell'art. 20 della sopravvenuta legge 3036/1866.

Tali atti, tuttavia, non furono mai approvati mentre la cessione vera e propria ebbe luogo solo più tardi, in data 18 novembre 1870. Come è noto le cessioni ex art. 20 disponevano il passaggio in proprietà agli Enti locali degli edifici conventuali, prevedendo per le chiese e le relative pertinenze una cessione in semplice uso che le lasciava nella disponibilità patrimoniale del Fondo Culto.

Nel caso specifico l'atto escludeva dalla cessione i beni mobili custoditi nel Convento e un esteso appezzamento di terreno già affittato al Comune.

Per tale fondo fu disposto successivamente il passaggio al Demanio in data 16 febbraio 1871.

Nel 1892 non avendo potuto l'Ente cessionario ottemperare all'impegno di convertire il fabbricato ex conventuale in ospedale, per evitare che la cessione dell'immobile s'intendesse di fatto risolta deliberò di sub-concedere l'intero complesso alla locale Congregazione di Carità. Per autorizzare la stipula dell'atto la Giunta Provinciale Amministrativa pretese l'esplicito assenso del Fondo Culto. La Congregazione subentrò, quindi, al Comune di Amatrice con atto del 1893.

Nel 1929 la suddetta Congregazione donò l'ex convento ormai adibito ad ospedale all'"Ente Ospedaliero Grifoni" escludendo la Chiesa poiché non poteva disporre se non a titolo di semplice usuaria. Nel corso delle vicende la chiesa continuò ad essere officiata da tre religiosi, rimasti a tal fine ad alloggiare nel convento. Per quanto concerne i beni mobili esclusi dalla cessione ne fu disposta la vendita ad opera del Demanio mentre i libri furono ceduti alla Biblioteca comunale, ai sensi dell'art. 24 della legge 3036/1866.

Attualmente la Chiesa risulta essere di proprietà della ASL di RIETI.

La chiesa è composta da un'unica navata con presbiterio lievemente rialzato. L'interno è molto spazioso e prende luce da 4 finestre disposte in ogni lato della chiesa, da un finestrone sul retro e da un lato situato all'ingresso, a sinistra della porta d'ingresso è appoggiata la lapide tombale del sacerdote Don Giambattista Paolini. La Chiesa, oggi denominata Santa Caterina Martire è parte integrante del convento.

Quest'ultimo, posto sul fianco destro è un edificio strutturalmente complesso, adibito a convento, che era costituito dal chiostro, da un refettorio ancora affrescato che presenta un cenacolo del XVII sec, e dalla cella dove dimorò San

Giuseppe da Leonessa.



*Quadro di San Giuseppe*

Grazie all'intervento di una task force, subito dopo il sisma di agosto si è riuscito a salvare il Quadro di San Giuseppe, posto nella cella al piano superiore, dove S. Giuseppe da Leonessa morì nel pomeriggio del 4 febbraio 1612. Il quadro venne realizzato dal pittore Pasquale Rigo di Montereale prima che venisse sepolta la salma del Santo. Nella tela viene ritratto San Giuseppe a mezzo busto e di profilo con la faccia rivolta a destra in atteggiamento di profonda contemplazione del Crocifisso.

Sempre all'interno della struttura è stata salvata anche la tela di Santa Giusta, che la tradizione vuole esser stata martirizzata all'epoca di Diocleziano.




*Quadro di Santa Giusta*

Nel 900 il convento venne trasformato in ospedale civile, sopraelevato e in seguito ampliato con una struttura di 4 livelli.

L'edificio dell'ex ospedale venne ricavato all'interno dell'antico convento dei frati Cappuccini.

L'8 aprile 1925 il Cavalier Francesco Grifoni, sindaco di Amatrice, morì a Roma lasciando un milione di lire dell'epoca in eredità all'ospedale mandamentale di Amatrice «Umberto I» (che in seguito a lui è stato intitolato).



Planimetria Ospedale e refettorio (Epoca)

A quel tempo funzionava principalmente come semplice infermeria nei fatiscenti locali dell'ex convento dei frati cappuccini e che era di proprietà della Congregazione di Carità di Amatrice e Accumoli.

Nel 1928 la Congregazione di carità donò all'amministrazione dell'ospedale F. Grifoni l'edificio dell'Umberto I e il terreno annesso. L'ospedale venne inaugurato nel 1932. U.N.R.RA: 1947-1949, 2 bb.

Dal 1939 al 1948 l'ospedale venne gestito dall'Ente

morale autonomo fondato ufficialmente nel 1926 in seguito a disposizione testamentaria del comm. F. Grifoni di S. Giusta di Amatrice per ristrutturare e modernizzare l'Ospedale Umberto I.



Nella prima fase di demolizione sono stati prelevati dalla **celletta di San Giuseppe da Leonessa**, con affaccio fronte strada, tutti gli arredi e le suppellettili.

La maggior parte è stata ricoverata presso il deposito temporaneo MiBACT allestito nell'autoparco dei Carabinieri di Cittaducale; l'inginocchiatoio del Santo, è stato temporaneamente alloggiato nella chiesa inglobata nell'Ospedale.

*Fasi della demolizione dell'ospedale lesionato foto da youtube.it*

Tra gli 11 beni recuperati nella chiesa di Santa Caterina vi è anche la tela dell'altare maggiore raffigurante il patrimonio mistico di Santa Caterina di Alessandria della seconda metà del Seicento donato dal principe di Amatrice Alessandro Maria Orsini, come identificato dallo stemma effigiato nel dipinto.

Inoltre all'interno dell'ex refettorio del convento è presente un affresco che raffigura l'Ultima Cena e che dalla documentazione in possesso sembra risalire al XVII secolo.

## CAPITOLO 6

### LO STATO POST SISMA

#### 6.1. DESCRIZIONE DEI DANNI

Il 24 Agosto 2016 il violento terremoto che ha colpito in particolare Amatrice ed Accumoli, causando diversi morti e feriti oltre alla distruzione quasi totale delle due cittadine ha lesionato fortemente l'ospedale di Amatrice Grifoni che come già descritto conteneva spazialmente sia la chiesa di Santa Caterina Martire che il refettorio.

Per descrivere i danni ai due beni occorre ripercorrere quanto risultato dal sopralluogo dei tecnici dopo il sisma.

Schede AEDES e Ordinanza di demolizione

Il primo sopralluogo effettuato dopo il sisma di agosto 2016 si è svolto il 19 settembre 2016. Le schede AEDES compilate sono state per i due edifici non vincolati (ad esclusione dell'ospedale vecchio), individuati con il numero di 2 e 3. Per l'edificio due, di sette piani compreso 1 interrato, la squadra dei rilevatori ha descritto l'immobile, di proprietà pubblica e di uso pubblico, con una superficie compresa tra i 400 e i 500 mq. a piano, costruito tra il 1976 e il 1983 ed utilizzato per circa il 65%.

La particolarità del primo sopralluogo è che è stato messo in evidenza un guasto strutturale non sismico, nella giunzione proprio tra l'edificio due e tre.

Per quanto riguarda la struttura portante, in cemento armato, con una forma della pianta e le tamponature non regolari, non sono stati fatti provvedimenti di pronto intervento e sono stati rilevati i seguenti tipi di danno:

- Gravissimi: tamponature;

- Medio Grave: strutture verticali
- Leggeri: strutture verticali, solai e scale

Per gli elementi **non strutturali**, dove comunque non sono stati fatti interventi, sono stati rilevati dei **danni ai rivestimenti** (distacco di alcuni intonaci, controsoffitti e maiolicature), **ai cornicioni, parapetti e agli elementi in aggetto sia interni che esterni**.

In riferimento ai **pericoli esterni indotti**, sono stati evidenziati il **crollo di parti di edifici adiacenti**, il **collasso delle reti distribuzione** e il **crollo dei versanti** circostanti.

Figura 4: Tabelle di valutazione dei danni strutturali e non strutturali. Le tabelle sono divise in sezioni: STRUTTURE IN MASSIMA, DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI, DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI, e DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI. Ogni tabella ha colonne per 'Danni' (0-4) e 'Prevalenza di P1 rispetto a P2' (A-E).

Figura 5: Diagramma di una struttura e tabella di valutazione dei danni. Il diagramma mostra una sezione trasversionale di una parete con vari strati e componenti etichettati. La tabella sottostante elenca i 'Danni' (0-4) e la 'Prevalenza di P1 rispetto a P2' (A-E) per diverse parti della struttura.


Così come evidenziato nelle osservazioni i **danni evidenti** hanno riguardato il **distacco dei copriferro**, una **insufficiente staffature sui nodi trave-pilastro**, il crollo di alcune pignatte (solai e coperture non è stato possibile controllarle) e la non conoscenza dello stato delle reti impiantistiche. I rilevatori hanno sottolineato l'alto rischio di accesso alla struttura a causa del pericolo di crollo degli edifici circostanti in particolare del vecchio ospedale.







Il 27 gennaio 2017 è stato invece effettuato il sopralluogo sull'ospedale storico, evidenziato nella planimetria di seguito riportata. Dalla scheda si apprende che è una struttura di cinque piani (superficie media compresa tra 500 e 650 mq), di cui uno interrato e con interpiano tra 2,50 e 3,45 m. Costruito tra il 1920 e il 1945. Nelle osservazioni viene riportato: "L'edificio è stato interessato da importanti interventi di ristrutturazione, comprendenti anche un ampliamento e una sopraelevazione realizzati in c.a., a cavallo degli anni 1955-1960".



La tipologia di costruzione è mista, portante con telaio in cemento armato e muratura, la forma della pianta, delle tamponature e in elevazione è regolare. Non è stata rilevata la presenza di catene e le travi sono con soletta semirigida. Non sono presenti pilastri isolati e la copertura non è risultata spingente ma pesante.

I danni rilevati sono del tipo gravissimo, medio-grave e leggero per le strutture verticali e i solai. Sono stati eseguiti provvedimenti di P.I. e nello specifico l'edificio è stato transennato ed impedito il passaggio e l'accesso. I danni agli elementi non strutturali hanno riguardato: distacco intonaci, rivestimenti e controsoffitti; caduta tegole e canne fumarie; caduta cornicioni e parapetti; caduta altri oggetti, intonaci e decorazioni esterne.

Per quanto riguarda il pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni si sono accertati i crolli o la caduta degli edifici adiacenti, il collasso delle reti di distribuzione e il crollo dei versanti a monte e a valle dell'edificio.

Non sono stati rilevati dissesti alle fondazioni.

Il rischio rilevato è stato considerato basso per l'esterno mentre alto per le parti strutturali e non strutturali.



il corriere di rieti.it

A seguito delle rilevazioni appena descritte **il sindaco del comune di Amatrice ha emesso l'ordinanza di totale demolizione rimozione delle macerie**, ed il 1 marzo 2017 si è dato il via alle opere.

Come anticipato in precedenza, **le opere di totale demolizione non riguarderanno** le zone sottoposte a vincolo, come la **Chiesa di Santa Caterina Martire**, l'**ex-refettorio** e **parte dell'ospedale vecchio** risalente al XVII secolo.

Nel 2017 le opere di demolizione sono state completate e trasferite tutte le macerie. Nell'area sono rimasti esclusivamente gli edifici vincolati di cui sopra, messi in sicurezza, ma in attesa delle opere di restauro e consolidamento.






rietiinvetrina.com


ALLEGATO ALLA SCHEDE AEDAS 001 DEL 27/01/2019 (SQUADRA 81195)  
(TRATTO DA VERBALE DEL 27/01/2019)



ALLEGATO ALLA SCHEDE AEDAS 001 DEL 27/01/2019 (SQUADRA 81195)  
(TRATTO DA VERBALE  
DEL 27/01/2019)







## COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)



Reg. n° 4186 del 9/8/2017 ~~di prescrizione~~

Prot. gen. n° 4846 del 8/08/2017

Ordinanza n° 568 del 07/08/2017

**OGGETTO: Demolizione totale e rimozione macerie dell'Ospedale Francesco Grifoni sito in Amatrice Capoluogo, Foglio 59 - part. N° 515.**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3.36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

**ATTESO** che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

**TENUTO CONTO** che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "Zona Rossa";

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 di interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle frazioni;

**ATTESO** che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addvenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

**DATO ATTO CHE** il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;

- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

**DATO ATTO CHE** l'edificio sito in Amatrice Capoluogo - Via Francesco Grifoni, identificati al N.C.E.U. al Foglio 59 part.III n. 515, che risulta essere l'Ospedale Civile "Francesco Grifoni";

**APPURATO** che l'edificio in argomento risulta concesso in leasing alla ASI RIETI dalla Società SANIM (concedente);

**DATO ATTO**, altresì, che l'edificio di che trattasi non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

**COMPARATI** i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

**TENUTO CONTO** delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

**TENUTO CONTO** delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico";

**TENUTO CONTO** dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione dei rischi, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati";

**RITENUTO** pertanto procedere, per quanto rilevato, secondo il disposto dell'art.1, comma 2-septies dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45;



**CONSIDERATO** pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

**VISTA** l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

**VISTA** l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;

**VISTA** l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *"interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili"*
- L'art. 6, in rubrica *"Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edili per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali"*;

**VISTA** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provinciali"*;

**VISTA** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *"drammatizzazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

**VISTA** la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016, Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali, Precisioni e chiarimenti"*;

**CONSIDERATO** l'aggravarsi della minaccia di crollo;

**VISTA** la scheda di valutazione n. 01 del GTS riunitosi in data 15.05.2017 che si allega al presente provvedimento per formare sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, quanto segue:

*L'ospedale Francesco Grifoni è ubicato nella zona Sud Ovest del Centro Storico di Amatrice, in via Francesco Grifoni, che costituisce Strada Regionale 260 (Piacente), arteria principale di accesso all'area di Amatrice, attualmente utilizzata dai mezzi di soccorso e di movimentazione delle macerie. Il manufatto è individuato catastalmente al foglio n.59, particella 515.*

*Il complesso è costituito da due edifici principali:*

- *Edificio statico - Ex Convento Frati Cappuccini - risalente al XVII secolo, storicamente in muratura portante, che ha subito nell'anno 1929 la trasformazione in ospedale con una ristrutturazione interna e un successivo intervento tra il 1955 e il 1960 che ha portato ad una sopraelevazione dell'edificio, attraverso l'inserimento di una struttura a telaio piano in cemento armato, che sorregge la copertura laterocementizia pesante. Le strutture originali in muratura portante si caratterizzano per una fessitura irregolare e di cattiva qualità; gli orizzontamenti sono in parte costituiti da volte e in parte di tipologia semi-rigida.*

- Lo stesso edificio comprende altresì una porzione adibita a destinazione di culto, denominata Chiesa di Santa Caterina Martire, di proprietà del FEC. Questa costituisce parte integrante del complesso storico e non è strutturalmente indipendente.
- Edificio di successiva realizzazione, anni 68-76, che costituisce ampliamento alla struttura originaria.

Il presente verbale di GTS riguarda esclusivamente il corpo costituito dall'edificio di successiva realizzazione, ad esclusione della chiesa, già oggetto di precedente GTS.

Si premette che è stato possibile accedere ai locali interni in virtù della rimozione dei sigilli apposti dall'Autorità Giudiziaria competente, previo dissequestro del Giudice.

Dal sopralluogo congiunto effettuato è emerso quanto segue:

- Da informazioni raccolte dal funzionario dell'ASL è emerso che l'immobile è caratterizzato da una struttura intelaiata in c.a. realizzata in diversi periodi per ampliamenti successivi;
- Le tramezzature, i controsoffitti e gli impianti elettrici hanno subito danni significativi. Con particolare riferimento alle tramezzature si sono verificati distacchi e crolli;
- Le strutture portanti della scala in c.a. ubicata sul lato sud-est della nuova porzione evidenziano severe rotture a taglio in tre nodi travi-colonna (riferimento D4-D5 manuale Aedes) tali da rendere particolarmente compromessa la staticità di tale porzione.
- L'involucro del camino ubicato sul fronte nord-ovest è distaccato dalle tampanature e dalle strutture resistenti in c.a.
- Gli elementi del telaio in c.a. ubicato sul fronte nord-ovest nelle vicinanze del camino summenzionato manifestano lesioni a taglio (severità D1-D2 riferimento manuale Aedes)

Si precisa che l'ispezione visiva ha riguardato le componenti strutturali esposte, mentre non è stato possibile visionare quelle occultate dai controsoffitti.

La presenza del danneggiamento sulla porzione posteriore del fabbricato potrebbe costituire elemento di rischio per il crollo almeno di tale porzione della struttura sulla strada SR 260 Picente, via di accesso al centro abitato di Amatrice.

Sulla base di quanto esposto, si propone di eseguire una demolizione parziale della struttura in corrispondenza del corpo scala, valutando nella successiva fase progettuale l'estensione di tali demolizioni sia al fine di garantire la sicurezza della viabilità, sia di garantire la staticità della porzione di Edificio che rimarrà in piedi.

Per completezza di informazione si rappresenta che una alternativa alla demolizione parziale, qualora compatibile con le tempistiche imposte dall'urgenza, potrebbe essere costituita da interventi di riparazione dei nodi e pilastri danneggiati (es. tramite piaccaggio con piatti di acciaio, ringrosso delle sezioni in c.a., inserimento di setti in c.a., etc.)

N.B. All'interno dell'Edificio, nel seminterrato lato Ovest, è presente una cabina M.T. attualmente alimentata)

**VISTA** la nota assunta al protocollo comunale in data 26.07.2017 al n° 17346 con la quale il Commissario Straordinario della ASL di Rieti accetta la demolizione totale dell'immobile con susseguente rimozione delle macerie;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n° 57 del 07.02.2017 con la quale venne disposta la **demolizione totale** dell'edificio "vecchio" sito in Amatrice in Viale Francesco Grifoni (Via Picente civico 13), censito al NCEU al Fg. 59 particelle n. 515, adibito ad Ospedale Civile, "Francesco Grifoni", come meglio indicato nella planimetria catastale e negli elaborati grafici posti a corredo con la scheda GTS, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità, conformemente a quanto convenuto con la scheda di valutazione GTS n° 01 del 27.02.2017, dalla quale si rileva: *L'ospedale Francesco Grifoni è ubicato nella zona Sud Ovest del Centro Storico di Amatrice, in via Francesco Grifoni, che costituisce Strada Regionale 260 (Picente), arteria principale di accesso all'area di Amatrice, attualmente utilizzata dai mezzi di soccorso e di movimentazione delle macerie. Il manufatto è individuato catastalmente al foglio n.59, particella 515.*

*Il complesso è costituito da due edifici principali:*

- *Edificio storico – Ex Convento Frati Cappuccini – risalente al XVII secolo, storicamente in muratura portante, che ha subito nell'anno 1929 la trasformazione in ospedale con una ristrutturazione interna e un successivo intervento tra il 1955 e il 1960 che ha portato ad una sopraelevazione dell'edificio, attraverso l'inserimento di una struttura a telaio piano in cemento armato, che sorregge la copertura laterocementizia pesante. Le strutture originarie in muratura portante si caratterizzano per una tessitura irregolare e di cattiva qualità; gli orizzontamenti sono in parte costituiti da volte e in parte di tipologia semi-rigida.  
Lo stesso edificio comprende altresì una porzione adibita a destinazione di culto, denominata Chiesa di Santa Caterina Martire, di proprietà del FEC. Questa costituisce parte integrante del complesso storico e non è strutturalmente indipendente.*
- *Edificio di successiva realizzazione, anni 68-76, che costituisce ampliamento alla struttura originaria.*

*Il presente verbale di GTS riguarda esclusivamente il corpo costituito dall'Edificio Storico, ad esclusione della chiesa.*

*Premesso che non è stato possibile accedere ai luoghi interni a causa dei sigilli apposti dall'Autorità Giudiziaria competente, dal sopralluogo congiunto effettuato è emerso chiaramente quanto segue:*

- *L'immobile è caratterizzato da un diffuso e severo stato di danneggiamento che interessa tutte le strutture portanti verticali e orizzontali e culmina in crolli parziali di taluni elementi murari e orizzontamenti;*
- *In particolare la facciata lato Ovest che costeggia la strada presenta un evidente ed incipiente meccanismo di ribaltamento che costituisce fonte di pericolo per la pubblica incolumità;*
- *lo stato di danneggiamento, inoltre, è tale che sono già presenti crolli e distacchi di parti di muratura oltre che di elementi non strutturali.*

*Dalla documentazione storica acquisita è emerso inoltre che:*

- *Nell'ex refettorio al piano rialzato, nella parete contigua alla chiesa, è presente un affresco raffigurante l'Ultima Cena, che probabilmente risale alla fine del XVII secolo che si intende preservare (vedasi documentazione fotografica in allegato);*
- *All'interno dell'edificio originario è presente la ex cella monastica di San Giuseppe da Leonessa, nella quale si presume possano essere presenti una tela raffigurante il santo e un inginocchiatoio di rilevanza storico, artistica e devozionale.*

*Pertanto, si intende richiedere al COA e al NIS dei Vigili del Fuoco un recupero dei sopramenzionati beni mobili, qualora ancora presenti.*

*Sulla base di quanto esposto, si propone la demolizione del fabbricato originario ad esclusione della Chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio ubicato al piano rialzato, come meglio descritto nelle tavole grafiche allegate.*

*La demolizione potrà avvenire con la presenza di rappresentanti del Ministero dei Beni Culturali e dell'ASL. Ad operazioni concluse si procederà con la realizzazione di un involucro protettivo in legno in corrispondenza del corpo dell'Ex Refettorio. Si procederà altresì, nei limiti della fattibilità dell'intervento, al recupero degli apparecchi elettromedicali presenti e della documentazione clinica significativa ubicate al piano seminterrato.*

*Tutte le operazioni dovranno essere subordinate al parere dell'Autorità Giudiziaria competente, in quanto immobile sottoposto a sequestro.*

VISTA la nota prot. n° 0002665 del 12.03.2017, assunta al protocollo comunale in data 15.03.2017 al n° 7573, con la quale il COA Cittareale del V.V.F. comunicava l'esecuzione dell'Ordinanza di cui al punto che precede ed, in ottemperanza a quanto prescritto con il medesimo provvedimento, si comunica, altresì, che "è stato conservato l'ex retettorio ubicato al piano rialzato nella parete contigua alla chiesa ove è presente un affresco raffigurante l'Ultima Cena risalente al XVII secolo. Prima della demolizione si è proceduto al recupero di macchinari ed attrezzature poste all'interno dei vari padiglioni operando aperture sulle pareti esterne ed utilizzando piattaforme elevatrici. La fine dell'intervento ed il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dall'ordinanza sono stati verificati con il tecnico comunale presente sul posto.;"

**DATO ATTO CHE** si rende ulteriormente necessario provvedere al completamento della demolizione del vecchio edificio conformemente a quanto proposto dal GTS con verbale del 27.01.2017;

**DATO ATTO** che l'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'ex-art. 28 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e relativa conversione in legge, il quale al comma 6 recita: *Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposta comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali*);.....

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

**ATTESO** che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L. n. 100179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO CHE** la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione e rimozione macerie di alcuni fabbricati pericolanti siti in Amatrice e frazioni;

VISTA la nota del 23.03.2017 del Coordinatore del COL con la quale si comunica che gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private di cui alle proposte del GTS recenti o ancora non emesse ante 01.03.2017 saranno eseguiti a cura della Regione Lazio;

**ORDINA**

Pagina 6 di 8

la **premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata:

la **demolizione totale e rimozione macerie** dell'edificio denominato "Ospedale Civile Francesco Grifoni" sito in Amatrice Capoluogo, Viale Francesco Grifoni, identificato al N.C.E.U. al Foglio 59 part.lla n° 515, meglio individuato nell'estratto di mappa allegato, di proprietà della Società SANIM con sede Roma, Via dell'Ambo Aradam n° 9 e concesso dalla stessa in leasing alla ASL Rieti, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con:

- a) la scheda di valutazione del GTS n° 01 del 27.01.2017, la cui demolizione è stata parzialmente eseguita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, giusta Ordinanza n° 57 del 07.02.2017 ("vecchio edificio") e che con il presente provvedimento se ne dispone il completamento;
- b) la scheda di valutazione del GTS n° 01 del 15.05.2017 (edificio di più recente costruzione), che si allega al presente provvedimento per fornirne sua parte integrante e sostanziale.

**di prescrivere**, per il "vecchio edificio", conformemente alla scheda di valutazione del GTS del 27.01.2017, la conservazione della Chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio ubicato al piano rialzato, e che la relativa demolizione potrà avvenire con la presenza di rappresentanti del Ministero dei Beni Culturali e dell'ASL. Ad operazioni concluse si procederà con la realizzazione di un involucro protettivo in legno in corrispondenza del corpo dell'Ex Refettorio.

**di prescrivere**, altresì, che le demolizioni avvengano una volta eseguite le opere provvisorie per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina Martire;

**che** il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto Attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto di quanto descritto dal Decreto Legislativo 09.04.2008, n° 81, e più segnatamente con l'adozione di un apposito "Programma di demolizioni", secondo il quale la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, con particolare riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154 e 155 nel medesimo decreto;

#### DISPONE

**che** il recupero dei beni ed effetti personali avverrà per quanto possibile preventivamente all'abbattimento dell'edificio;

**che** la partecipazione degli aventi diritto alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento degli stessi in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;

**che** nelle operazioni di "de-compattazione" e "pettinatura" delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore;

**che** nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune;

**che** nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei Carabinieri, i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari;

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio senza oneri a carico dei proprietari;

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore al Sisma 2016;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- al MIBACT;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P. Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

#### DISPONE

la notifica della presente ordinanza a:

- Società SANJIM, S.P.A. con sede in Roma Via dell'Amba Aradam n° 9, quale proprietaria e concedente;
- ASL Rieti, con sede in Rieti, Via del Terminillo n° 42, quale utilizzatore in leasing.

Amatrice, il 07/08/2017

IL SINDACO  
Pirazi Sergio



## 6.2. SINTESI DEI DANNI SUBITI

Dando esecuzione all'ordinanza e alla scheda Aedes è stato totalmente demolito dell'ospedale (sia parte "vecchia" che "nuova"), conservando la chiesa Santa Caterina Martire e il refettorio adiacente ad essa e ubicato al piano rialzato rispetto al livello della chiesa.

La chiesa e il refettorio, oggetto del presente documento, erano strutturalmente collegati rispetto al corpo principale dell'ex convento (poi demolito) quindi si può affermare che la struttura muraria portante di irregolare tessitura e di scarsa qualità ha subito gli stessi danni che si erano evidenziati nella parte antica della struttura.

I danni rilevati sono del tipo gravissimo per le murature portanti verticali e i solai. Il collasso della parte centrale della sommità della facciata principale in corrispondenza del rosone, coinvolgendo le murature per una estesa superficie con parziali crolli. Lesioni da taglio sia sulla facciata laterale sinistra che destra con evidenti lesioni, con instabilità di alcuni conci murari. Anche tutti gli elementi dell'orditura del tetto hanno subito gravi danni tali da renderlo pericolante. I danni agli elementi non strutturali hanno riguardato: distacco intonaci, rivestimenti e controsoffitti; caduta tegole e canne fumarie; caduta cornicioni e parapetti; caduta altri aggetti, intonaci e decorazioni esterne. Il sistema voltato del refettorio è interessato gravi fenomeni fessurativi con parziali crolli. La parte interna è stata interessata dallo sfogliamento del paramento murario con crolli diffusi.

## 6.3. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

Ai fini della salvaguardia degli edifici, chiesa e refettorio, sono stati realizzati le seguenti opere provvisorie di messa in sicurezza:

- Tirantatura con tenditori in acciaio con piastre bullonate con piastre su traversi HE metallici accoppiati ed opere di puntellamento della struttura.
- Copertura provvisoria con giunti metallici con tavolato ligneo
- Recinzione dell'area di intervento

## CAPITOLO 7

### LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE

#### 7.1. CRITERI GENERALI

Alla luce delle sue vicende costruttive, sembra quasi che il destino del monumento sia stato sempre legato al concetto del rifacimento. La prima chiesa, San Giuseppe da Leonessa, fu fatto erigere verso la fine del XVII sec. Poi fu integrata al convento dei cappuccini ed infine il convento stesso divenne un ospedale agli inizi del '900 per poi subire diversi ampliamenti negli anni '60 e '70, con la realizzazione della nuova ala e la sopraelevazione dell'edificio antico. In tale sequenza di avvenimenti, la progettazione deve porsi il problema di ricucire quanto resta del materiale originario, desumendo le possibilità operative dalla comprensione del manufatto e dell'entità del danno da esso subito. E ciò si dovrà interfacciare con la sistemazione dello spazio liturgico, da affrontare con una visione globale che riguardi l'intero edificio di culto e i suoi annessi, in quanto luogo creato a finalità "celebrativa, estetica ed educativa". Ne emerge l'opportunità di valorizzare al meglio l'opera architettonica 'ricucita' in modo da ritrovare la dimensione liturgica originaria.

In base alle norme della progettazione liturgica, l'aula accoglie l'assemblea e deve essere articolata in modo che l'altare ne costituisca il punto principale di riferimento. Lo spazio presbiteriale è finalizzato a un duplice scopo, quello funzionale legato all'azione rituale e quello simbolico di evidenziare i tre poli celebrativi del presbiterio stesso: l'altare, l'ambone e la sede. Il rispetto delle indicazioni liturgiche dovrà tenere conto sia dell'eventuale presenza del complesso iconografico che dei resti delle strutture restituite dopo il sisma.<sup>43</sup> L'altare potrà avere dimensioni differenti da quello antico ma dovrà in ogni caso essere concepito in materiali solidi e di qualità convenienti per la funzionalità all'uso liturgico; la forma dell'ambone sarà correlata a quella dell'altare ed esso sarà collocato in prossimità dell'assemblea. La disposizione della sede

presidenziale, anch'essa luogo liturgico, dovrà favorire la guida della preghiera, del dialogo e dell'animazione.

## 7.2. QUADRO DELLE ESIGENZE

La chiesa di Santa Caterina Martire si trova in condizioni precarie, con alti rischi per la conservazione delle testimonianze storico-artistiche.

Nelle lunghe vicende costruttive che hanno visto più volte lo stravolgimento e il ripristino di alcune parti architettoniche, la prima esigenza della committenza è di carattere **conservativo**:

- Conservare, sia per la chiesa che per il refettorio, ogni residuo materico dell'impianto storicizzato e della sua configurazione, valorizzando le diverse stratificazioni eventualmente rese leggibili dal sisma;
- restaurare e ricollocare opere d'arte mobili intrinsecamente connesse alle strutture della chiesa.

Sulla base di tale prerogativa, si rende indispensabile ripensare la sistemazione complessiva dell'edificio attraverso un intervento di ricucitura delle lacerazioni che conferisca unitarietà allo spazio. Pertanto, dal punto di vista **architettonico** è opportuno concepire le migliori soluzioni per:

- la reintegrazione dei sistemi di copertura, delle eventuali strutture voltate, delle murature in elevato nel rispetto del carattere storico dell'edificio e delle preesistenze ancora in essere;
- il contenimento dell'impatto ambientale e paesaggistico dei volumi reintegrati e delle soluzioni di copertura, anche in relazione con l'architettura del nuovo ospedale di Amatrice in fase di costruzione;
- lo studio delle tecniche costruttive, delle tecnologie e dei materiali superstiti, finalizzato alla loro documentazione e trasmissione al futuro e ad un corretto raccordo dei nuovi inserti di muratura;
- la ricostruzione del refettorio e il collegamento tra i due edifici;
- l'ottimizzazione dell'uso degli spazi di accesso alla chiesa e del collegamento fra chiesa e refettorio;
- i sistemi di allontanamento delle acque meteoriche e l'impianto fognario;
- gli impianti elettrico, di diffusione acustica e di climatizzazione, con eventuali proposte di efficientamento energetico, la linea salvavita e l'impianto antintrusione.

Dal punto di vista **funzionale**, l'ambiente dovrà essere di nuovo consacrato per le funzioni liturgiche, pertanto il progetto dovrà prevedere:

- la realizzazione di nuovi arredi (mensa d'altare, seggio e altre sedie presbiteriali, ambone, leggio, panche, confessionali ecc.);
- il messa in sicurezza dell'affresco dell'Ultima Cena nel refettorio
- la ricollocazione delle tele una volta restaurate;
- la sistemazione esterna

## 7.3. ACCORGIMENTI SPECIFICI PER LA CHIESA E SUOI ANNESSI

Il terremoto ha provocato sulla chiesa danni di diversa entità ed estensione: collasso di interi componenti architettoniche facciata e/o elementi strutturali (muri, solai); cedimenti parziali di singole zone all'interno di parti rimaste in piedi, che hanno richiesto operazioni di puntellatura e sostegno delle strutture superstiti, anche con tentativo di rimessa in tensione o riposizionamento.

Parafrasando le linee guida del Mibact del 6 giugno 2017, si può affermare che l'opera di riparazione/ricostruzione, in via generale, dovrà essere indirizzata alla ricerca di più forme di continuità: continuità degli interventi tra parti di valore artistico o monumentale e parti funzionali di valore soltanto storico; continuità negli interventi di ricostruzione delle porzioni venute meno a partire dal mantenimento delle testimonianze superstiti.

Quest'azione richiede consapevolezza di metodo e adeguata cultura progettuale storico-tecnica, e dovrà essere articolata in rapporto sia alla gravità del danno subito, sia alla natura dell'elemento colpito. In prima definizione, e salvo gli approfondimenti che saranno svolti in corso di redazione dei diversi livelli di



progettazione, gli interventi si articoleranno in:

- restauro e recupero delle preesistenze storiche e monumentali rimaste in piedi;
- ricostruzione parziale delle parti che presentino componenti storico-testimoniali superstiti meritevoli di conservazione e conseguente integrazione;
- ricostruzione completa nel rispetto dei valori dell'edificato preesistente (volumetrici, spaziali, tipo-morfologici, materici, strutturali, nonché dei rapporti tra vuoti e pieni), che potrà essere attuata con le diverse declinazioni riconosciute valide nell'attualità, da quelle analogiche sotto il profilo formale e costruttivo a quelle critico-interpretative.

L'obiettivo ottimale si potrà raggiungere con un sistematico lavoro di studio e ricerca di documentazione storica, archivistica, stampe, immagini fotografiche, scritti e, in generale, dei materiali documentari in grado di restituire la storia, la consistenza e le modifiche antiche e recenti, tanto dell'edificio quanto dei suoi apparati decorativi. In ogni caso, partire dalla documentazione disponibile per l'esame attento e rigoroso delle condizioni attuali della costruzione, è una tappa indispensabile per avviare l'analisi critica del costruito, che rappresenta la premessa essenziale delle scelte generali e della specifica progettazione.

Gli interventi di restauro dovranno necessariamente realizzare un miglioramento complessivo della sicurezza della costruzione, intesa come capacità di resistere a nuovi terremoti. Sul concetto di miglioramento e sulle costruzioni realizzate con tecniche e materiali della tradizione, si sono diffusi numerosi pregiudizi che puntualmente si riaffacciano a ogni evento sismico: secondo tali pregiudizi, la muratura (strutture verticali e volte) sarebbe inaffidabile e inadatta alle costruzioni in zona sismica e il miglioramento produrrebbe interventi non sufficienti ai fini della sicurezza, al contrario dell'operazione di adeguamento.

Invece, l'esperienza maturata osservando gli effetti dei recenti terremoti e le ricerche svolte hanno dimostrato che:

- una corretta progettazione ed esecuzione d'interventi tipicamente inquadrati nel procedimento del 'miglioramento' (ad es. inserimento di catene, collegamenti tra pareti, eliminazione di discontinuità murarie, irrigidimento ed efficiente collegamento dei solai di legno alle pareti) ha prodotto risultati assolutamente positivi in termini di prevenzione dei maggiori effetti di crollo e anche di contenimento del danno, peraltro in un'ottica di riparabilità ed economicità auspicata.
- in termini generali sia sul piano tecnico-scientifico sia sul piano normativo, nell'ambito della sicurezza strutturale delle costruzioni esistenti;
- interventi volti ad 'adeguare' edifici storici, spesso basati su soluzioni che comportano modifiche significative del loro comportamento strutturale, si sono rivelati talvolta incongrui, se non dannosi in occasione di un successivo sisma.

Quindi, il progetto di reintegrazione e restauro oggetto del presente concorso dovrà prevedere:

- l'intervento sulla facciata, da trattare nel più ampio contesto del recupero complessivo del bene, sia dal punto di vista strutturale che degli elementi decorativi in rilievo;
  - l'intervento sulle murature:
  - riparazione e consolidamento di tutte le murature rimaste in piedi;
  - completamento dei lavori sulle pareti interne della navata
  - ricostruzione di parte dei muri collassati lungo la navata e del refettorio;
- Lo studio accurato della situazione delle strutture fondali, seppur in apparente assenza di quadri fessurativi importanti riconducibili a cedimenti delle fondazioni; in tale problematica andranno risolte anche le questioni relative alla risalita capillare di umidità, fonte di degrado delle proprietà delle murature;
  - il recupero dei solai;
  - il restauro degli intonaci;

<sup>44</sup> Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016e seguenti, DDG del 30.11.2016 - Rep. 651, delle linee guida MIBACT del 6 giugno 2017, per la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016.

#### 7.4. LINEE GUIDA PER IL PROGETTO STRUTTURALE

La conoscenza deve essere anche al centro della progettazione strutturale.

I modelli matematici sono diventati la base degli sviluppi scientifici nel settore delle strutture, ma la complessità delle costruzioni e, ancor di più, di quelle storiche danneggiate, rende le analisi matematiche non sempre attendibili, riferendosi a schemi ideali poco rappresentativi della realtà. È necessario pertanto seguire anche percorsi alternativi o integrativi dei procedimenti di calcolo, adottando il metodo induttivo-qualitativo (diagnostica intuitiva) e non solo quello deduttivo-quantitativo. Per assicurare la qualità del progetto occorre dunque lasciare spazio alla ricerca storica e all'osservazione, affinché gli elementi qualitativi che ne derivino possano consentire di individuare parametri di calcolo appropriati e aderenti rispetto alla costruzione storica, così da rendere sempre più attendibili le verifiche tecniche e le scelte progettuali.

#### 7.5. LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DEGLI IMPIANTI

Per questo specifico intervento la parte impiantistica sarà limitata al minimo indispensabile per la dimensione del manufatto e la sua funzione ma si ritiene necessario comunque richiamare i principi basilari per la progettazione su opere di valore storico architettonico. Oltre a intaccare direttamente la materia della fabbrica, le installazioni impiantistiche trascinano spesso con sé opere edilizie di contorno insidiose per le strutture storiche da tutelare. Si suggerisce un'attenta valutazione preventiva del grado di compatibilità degli elementi impiantistici con le strutture presenti, ad esempio, per quanto riguarda l'impatto visivo delle componenti, il danneggiamento delle murature storicizzate nel tentativo di mettere sotto traccia tubazioni di servizio e altri conflitti che possano insorgere fra le esigenze impiantistiche e la consistenza materiale. Dunque, andranno individuate, innanzitutto, le opere che incidono direttamente sul corpo dell'edificio: l'installazione di apparecchiature, talvolta molto pesanti e voluminose; l'inserimento di canalizzazioni per le reti di distribuzione dell'energia e dei fluidi ecc.

I criteri da seguire per ottenere la massima compatibilità tra ciò che si intende realizzare e quanto già esiste, sono:

- la ricerca della minore intrusività possibile;
- il dimensionamento minimo, solo per le opere indispensabili e non sovradimensionate;
- la connessione fra le diverse esigenze di progetto, per sfruttare eventuali saggi parzialmente distruttivi – come carotaggi, scavi e fori – da eseguirsi, quando possibile, nelle zone di passaggio delle reti, risparmiando alla fabbrica ulteriori manomissioni.

Nella progettazione, oltre a definire la configurazione e la collocazione delle principali parti impiantistiche, si dovrebbe indicare con cura anche ogni altro componente dei vari impianti, per quanto minuto o all'apparenza di trascurabile entità (come, ad esempio, derivazioni, pulsantiere, prese elettriche, punti luce ecc.).

Il progetto degli impianti va concepito sin dall'origine di modo che si possa corredare con un apposito piano di manutenzione, che preveda la massima accessibilità alle componenti, così da consentire interventi in tempi successivi e la facile sostituzione degli elementi, senza inutili manomissioni né inutile aggravio economico.

il progetto degli impianti – di aerazione, climatizzazione e idrico – dovrà essere sviluppato in accordo con lo sviluppo del progetto architettonico e dei suoi elementi funzionali e di finitura. Per quanto riguarda gli impianti elettrico e illuminotecnico, la proposta progettuale dovrà contenere la valutazione preventiva della diffusione/rifrazione luminosa e il design delle apparecchiature. In merito all'impianto acustico, sarà necessario provvedere alla progettazione e realizzazione di un sistema di amplificazione e diffusione sonora della voce e della musica adatto per chiese e luoghi di culto, che possa garantire il più alto grado di affidabilità, intelligibilità e naturale riproduzione del suono con amplificatore e un numero congruo di diffusori a colonnina da distribuire lungo le tre navate.

## 7.6. CRITERI MINIMI AMBIENTALI

I criteri ambientali minimi (C.A.M.) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo produttivo e di funzionamento, volti a individuare la miglior soluzione progettuale sotto il profilo del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare dell'11 ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017.

Il progetto dovrà prevedere la menzione dei C.A.M. nella documentazione destinata alla procedura d'appalto, per garantire la razionalizzazione dei consumi, riducendo ove possibile la spesa pubblica, in linea con i criteri previsti per la ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici applicabili al contesto del concorso.

## 7.7. VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI È PREVISTO L'INTERVENTO

La proposta progettuale dovrà rispondere a tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative tecniche inerenti edifici storico monumentali aperti al pubblico.

**Vincoli architettonici e archeologici:** in assenza di vincoli specifici, per quanto riguarda le preesistenze archeologiche si rimanda al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

**Vincoli strutturali:** oltre al rispetto delle specifiche normative, ogni consolidamento parziale dei resti dovrà far parte del progetto di reintegrazione, restauro e rifunzionalizzazione demandato alla presente procedura in una visione d'insieme indispensabile per lo sviluppo del progetto unitario

**Vincoli dimensionali:** le funzioni da destinare al refettorio ripensando una sua futura utilizzazione dovranno rispettare i vincoli di altezza degli ambienti e i limiti previsti per l'abitabilità, ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Norme per l'edilizia residenziale.

**Vincoli liturgici:** il progetto di rifunzionalizzazione dovrà attenersi alle disposizioni della Chiesa riguardanti l'espletamento delle funzioni liturgiche e le prescrizioni in merito ai beni culturali ecclesiastici. Oltre alla costituzione pontificia sulla sacra liturgia adottata da Papa Paolo VI nel 1963 ed emanata dal Concilio Vaticano II come punto di partenza per la riforma liturgica attuata dalla Chiesa cattolica a partire da quell'anno,<sup>46</sup> vanno rispettate le Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia, emanate il 16 giugno 1973.<sup>47</sup> Si consiglia altresì la consultazione degli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana in merito ai beni culturali, pubblicati il 9 dicembre 1992.<sup>48</sup>

## CAPITOLO 8

### LIVELLI DI PROGETTAZIONE

#### 8.1. ELABORATI

Secondo la normativa vigente l'attività di progettazione dev'essere sviluppata secondo tre livelli di progettazione, ma ai sensi dell'art. 23, co. 4 del Codice "E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione." Il presente documento concorre a formare la documentazione successiva.

Si richiamano, di seguito, i livelli di progettazione con gli elaborati richiesti, **si ricorda altresì che non è previsto per la presente procedura il progetto di fattibilità tecnico economica** ma il progettista dovrà comunque produrre, ai sensi del citato art. 23, co. 4 del Codice, tutti gli elementi necessari nel livello successivo e in particolare la scheda tecnica.

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Il primo livello previsto dalla legge è il progetto di fattibilità tecnica ed economica che, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nell'indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale. A titolo indicativo e non esaustivo, salva diversa indicazione del Responsabile Unico del Procedimento sono documenti del progetto del progetto di fattibilità:

- a) la relazione generale;
- b) la relazione tecnica;
- c) le indagini e ricerche preliminari;
- d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
- e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
- f) la scheda tecnica;
- g) il calcolo sommario della spesa;
- h) il quadro economico di progetto;
- i) il cronoprogramma dell'intervento;
- j) il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

**Scheda tecnica.** La scheda tecnica menzionata al punto F) deve descrivere le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornire altresì indicazioni di massima sugli interventi da prevedere e sulle metodologie da applicare. In essa sono individuate e classificate le superfici architettoniche decorate e i materiali storicizzati.

Per le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica dev'essere redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica dev'essere redatta da un archeologo.

Una redazione precisa della scheda tecnica e del resto della documentazione comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo. Ad esempio:

- a) l'analisi storico-critica;
- b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
- c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
- d) la diagnostica;
- e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
- f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

## PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo, che sarà redatto successivamente, sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, studia il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui esso è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardante singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i

metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. A titolo indicativo e non esaustivo, salva diversa indicazione del Responsabile Unico del Procedimento sono documenti del progetto del progetto definitivo:

- a) la relazione generale;
- b) le relazioni tecniche e specialistiche;
- c) i rilievi e la documentazione fotografica;
- d) gli elaborati grafici;
- e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- f) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
- h) i piani di sicurezza e di coordinamento;
- i) il cronoprogramma;
- j) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- k) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo;
- l) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

### **PROGETTO ESECUTIVO**

Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. A titolo indicativo e non esaustivo, salva diversa indicazione del Responsabile Unico del Procedimento sono documenti del progetto esecutivo:

- a) la relazione generale;
- b) le relazioni specialistiche;
- c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
- g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
- h) il cronoprogramma;
- i) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- j) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

## **CAPITOLO 9**

### **LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE**

#### **9.1. STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO**

Il costo totale dell'intervento, comprendente anche spese tecniche e tutte le voci tipiche del quadro economico è stimato in € **2.000.000** (Euro duemilioni/00).

Tale importo di spesa è coperto dai seguenti finanziamenti:

- L'intervento è finanziato: dall'ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nella quale, all'allegato 1, è ricompreso l'intervento n. 354 denominato "Recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni" in Amatrice per l'importo di 2 milioni di euro e quale Soggetto Attuatore la Regione Lazio (contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia).

Per tutte le altre informazioni relative alla procedura in oggetto vedere i documenti di gara.

Bibliografia:

- Studio di fattibilità tecnico ed economica per la “Ricostruzione del presidio ospedaliero di Amatrice Ospedale Francesco Grifoni” (2017);
- Proposta di programma straordinario di ricostruzione – Comune di Amatrice - ambito 0 - Amatrice capoluogo centro abitato storico - RTP: abaco Società Cooperativa di Ricerca e Progetti;

Copia

**CONTRATTO DI APPALTO**

PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVE DI RECUPERO DELLA CHIESA DELL'OSPEDALE GRIFONI DI AMATRICE.

CUP F74J20000010005 – CIG 8699012BC9

TRA

La Regione Lazio, C.F. 80143490581, rappresentata dall'Ing. Wanda D'Ercole, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, munita di firma digitale nominata con D.G.R. n. 269 del 5 giugno 2018, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212 munita di firma digitale, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale rappresentante;

E

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Legale Rappresentate del  
\_\_\_\_\_, C.F./P. IVA \_\_\_\_\_ con  
sede legale in \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, munito di firma digitale

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo della Regione Lazio, n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato nominato \_\_\_\_\_ quale RUP per la procedura della gara in oggetto;

- a seguito dell'espletamento delle procedure di gara è risultata l<sup>a</sup> classificata per la procedura di gara in oggetto \_\_\_\_\_, P.IVA/C.F. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, con un ribasso del \_\_\_\_\_% e pertanto per l'importo contrattuale di € \_\_\_\_\_=, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € \_\_\_\_\_=, oltre IVA;

- sono stati effettuati in capo a \_\_\_\_\_ i controlli per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP, prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in atti;

- con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo della Regione Lazio, n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato il verbale gara e quindi stabilita l'aggiudicazione definitiva.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo I – Premesse ed allegati**

I.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) Bando e disciplinare di gara;
- b) Capitolato d'oneri;
- c) DGUE;
- d) l'Offerta, come infra definita;
- e) la polizza, richiamata nelle superiori premesse;



f) “DPI e relativi allegati”, come definito nel successivo articolo 2 del presente contratto;

g) il modello offerta tempo con il quale ha formulato la riduzione del tempo;

h) la dichiarazione, resa della Compagnia di assicurazione, richiamata nel successivo articolo 9;

i) la garanzia definitiva di cui di seguito;

j) [NEL CASO IN CUI L'APPALTATORE SIA UN R.T.] atto di costituzione del R.T.

I.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante. Sono comunque allegati al presente contratto, i documenti di cui alla clausola I.1 che precede, sub lett. d), e), f), e g).

I.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell'Opera, come definita ai sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

I.4 dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del D.P.R. 207/2010 rimaste in vigore;

I.5 dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità degli enti locali;

1.6 dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 81/2008;

1.7 da tutte le ulteriori norme tecniche e/o professionali in vigore al momento dell'esecuzione delle diverse prestazioni richieste;

1.8 dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c..

## **Articolo 2 – Definizioni**

2.1 Nell'ambito del presente contratto s'intende per:

- Appalto: l'appalto dei servizi, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai Documenti Contrattuali, come infra definiti;
- Codice dei Contratti: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;
- DPI: Documento di Programmazione dell'Intervento e relativi allegati;

- Documenti Contrattuali: i documenti di cui all'articolo I del Contratto;
- Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca;
- Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- Prestazioni: indica complessivamente le prestazioni oggetto dell'Appalto;
- Progetto: progetto individuato nella lettera a) delle superiori premesse, che l'Appaltatore è tenuto a predisporre, quale prestazione contrattuale, debitamente verificato e validato;
- Regolamento: il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006", recante "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ", approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento;
- Servizi: la realizzazione dell'Appalto indicato nella lettera a) delle superiori premesse;
- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

### **Articolo 3 – Oggetto.**

3.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la esecuzione, con le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, dei Servizi qui di seguito individuati:

“Attività di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relative all'intervento di “recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni ”, in Amatrice

La progettazione riguarderà anche l'edificio refettorio adiacente alla chiesa e l'incarico comprende, inoltre, la prestazione per il rilievo architettonico di dettaglio e delle superfici decorate (anche mediante fotopiani e/o laser-scanner) e la progettazione delle opere necessarie alla preservazione delle stesse superfici decorate.

il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, ovvero tutti gli elaborati ad essi relativi.

3.2 La Stazione Appaltante prende atto che la progettazione sarà eseguita come espressamente indicato in sede di offerta. L'Appaltatore assicura che il/i Progettista/i indicato procederà alla redazione del Progetto secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati, ivi compreso il D.I.P. e Capitolato d'onori.

3.3 Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie devono essere complete, idonee ed adeguate in modo da consentire l'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari per la realizzazione dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza dei servizi e quanto previsto ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, conseguire la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti e consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

3.4 La verifica del Progetto sarà eseguita nel corso di svolgimento delle attività progettuali (cosiddetta verifica in progress) secondo le modalità e nel rispetto dei termini che saranno indicati dal R.U.P.. Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà documentato da appositi verbali, redatti in contraddittorio con il Progettista indicato, e di specifici rapporti redatti dall'Appaltatore.

3.5 Il Progetto, completo in ogni sua parte, unitamente agli studi e verifiche supplementari, dovrà essere redatto e consegnato alla Stazione Appaltante secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti nel successivo articolo

3.6 L'Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto del presente affidamento nonché tutte le prestazioni e le forniture ad essi complementari, anche ove non espressamente indicati, in conformità alle norme di Legge e ai Regolamenti vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

3.7 Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto.

3.8 L'appaltatore dichiara altresì di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i servizi e nelle aree adiacenti e di aver valutato tutte le circostanze che possano influire sull'andamento e sul costo delle prestazioni oggetto di appalto.

3.9 L'appaltatore, pertanto, rinuncia a opporre alla stazione appaltante eventuali eccezioni limitative della propria responsabilità che discendano dalle

ipotetiche carenze della documentazione e dei dati disponibili al momento dell'indizione della gara, oltrech  dalle condizioni ambientali e logistiche, che si assumono per conosciute e accettate, ivi comprese le eventuali eccezioni che vertano sull'incompleta e/o inesatta conoscenza del sottosuolo.

3.10 Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma centro Italia, la Stazione Appaltante si riserva di affidare le attivit  di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico che risulter  aggiudicatario della presente procedura, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto principale.

In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.

#### **Articolo 4 - Corrispettivo. Modalit  di pagamento.**

4.1 Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto Appalto, oneri fiscali esclusi,   pari ad € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), comprensivo degli oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso e comunque pari ad € \_\_\_\_\_, oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti, con un ribasso pari al \_\_\_\_\_ % rispetto alla base d'asta, cos  suddiviso:

- Progettazione definitiva di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti;
- Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), oltre IVA e contributi previden-

ziali ed assistenziali se dovuti,

Il corrispettivo per i servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui al DM 17 giugno 2016 è stato determinato in conformità delle disposizioni di cui allo stesso, nonché dell'articolo 9, co. 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

4.2 Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti dell'[art. 207 della legge n. 77 del 2020](#), sarà dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, fino al 30% (trentapercento) del corrispettivo, indicato all'articolo che precede, la quale sarà corrisposta secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato d'oneri.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, tenuto conto dell'eventuale anticipazione del corrispettivo, avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'oneri, ossia:

• Per la progettazione definitiva:

- il [60%] del corrispettivo contrattuale a seguito della consegna al R.U.P. di tutti gli elaborati progettuali come da elenco elaborati, previa approvazione da parte del R.U.P.;
- il [40%] del corrispettivo contrattuale a seguito del completamento delle attività di verifica della progettazione ai fini della validazione

del R.U.P., previa approvazione da parte del R.U.P.

• Per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

- il [60%] del corrispettivo contrattuale a seguito della consegna al R.U.P. di tutti gli elaborati progettuali come da elenco elaborati, previa approvazione da parte del R.U.P.;
- il [40%] del corrispettivo contrattuale a seguito dell'esito positivo della verifica e della validazione da parte del RUP degli elaborati progettuali.

4.3. Il corrispettivo, determinato a “corpo” per le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4.4 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

4.5 L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazio-



ni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

4.6 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo, previa verifica del regolare svolgimento delle relative prestazioni, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture;

4.7 La liquidazione di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo e di ogni altra documentazione prevista dalle vigenti normative di settore.

4.8 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni:

Numero c/c: \_\_\_\_\_, Banca: \_\_\_\_\_ Gruppo \_\_\_\_\_, Agenzia: di Roma \_\_\_\_\_, ABI: \_\_\_\_\_, CAB: \_\_\_\_\_, CIN: \_\_\_\_\_, IBAN: \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

Cognome e nome: \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita: \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_

Nazionalità: Italiana

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Cognome e nome: \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita: \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_

Nazionalità: Italiana

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Cognome e nome: \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita: \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_

Nazionalità: Italiana

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

4.8 Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.9 Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate al \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ cod. univoco \_\_\_\_\_ e dovranno riportare i codici C.I.G. e C.U.P. indicati nel presente contratto.

4.10 La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.

#### **Articolo 5 - Termini per l'esecuzione delle prestazioni. Penali.**

5.1 Le attività oggetto del presente Contratto, come individuate nel precedente articolo 3, dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini di segui-

to indicati.

5.2 La durata prevista per le attività di redazione del Progetto Definitivo è valutata in \_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi, come da offerta presentata dall'Appaltatore. Tali termini si intendono al netto dei passaggi autorizzativi necessari per l'approvazione dei progetti nelle competenti sedi e delle attività di verifica della progettazione ai fini della validazione del R.U.P.

In particolare:

- Entro \_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dell'incarico, il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla consegna degli elaborati richiesti per l'esito della verifica dei rilievi, unitamente al piano delle indagini a farsi, fatte salve eventuali scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante;

- Entro \_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dei risultati delle indagini effettuate, il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali come da elenco elaborati, al fine della presentazione agli enti competenti per l'ottenimento delle approvazioni necessarie e/o delle eventuali prescrizioni, fatte salve eventuali scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante. La documentazione progettuale dovrà essere consegnata in numero 6 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 6 copie su supporto informatico in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).

- Entro \_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione al soggetto incaricato della progettazione dell'ottenimento delle approvazioni richieste e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate da parte degli enti competenti,

lo stesso dovrà consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale eventualmente modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in numero 3 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 3 copie su supporto informatico in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).

5.3 La durata prevista per le attività di redazione del Progetto Esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è valutata in \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi, come da offerta presentata dall'Appaltatore.

In particolare:

- Entro \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi dall'apposita comunicazione di avvio delle attività da parte del R.U.P., il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla consegna al R.U.P. di tutta la documentazione progettuale del Progetto Esecutivo come da elenco elaborati, in n. 3 copie cartacee debitamente sottoscritte, in n. 3 copie su supporto informatico in formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.);

- Entro \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, al soggetto incaricato della progettazione, del verbale di verifica intermedio e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, il soggetto incaricato della progettazione dovrà consegnare al RUP la sola documentazione progettuale modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra.

- Entro \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, al soggetto incaricato della progettazione, del verbale di verifica finale, il soggetto incaricato della progettazione dovrà consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale in versione finale, in numero 6 copie cartacee debitamente

sottoscritte, in 3 copie su supporto informatico in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.), unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 attestante che:

i. gli elaborati cartacei sottoscritti e quelli in formato digitale con firma elettronica sono corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti;

ii. gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati.

5.5 Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi determinerà l'applicazione della penale commisurata in 1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

#### **Articolo 6 – Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi.**

6.1 L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate a regola d'arte. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

6.2 L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

6.3 L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli interventi.

6.4 L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

6.5 L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto.

6.7 L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

**Articolo 7 – Attività di controllo e termini per la verifica di conformità.**

7.1 Al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione, identificare tempestivamente le possibili cause che possono influire negativamente sulla predetta progettazione, proponendo le adeguate azioni correttive, identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative e pareri rispetto a quanto già in possesso del progettista, verificare, in conformità a quanto stabilito all'interno del DPI o le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne all'Amministrazione committente e agevolare la redazione del Progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e assicurando un continuo confronto con il professionista, l'Appaltatore si obbliga ad incontri e sopralluoghi periodici, anche a cadenza settimanale, con il R.U.P. e con i referenti tecnici all'uopo indicati, nel corso dei quali l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione progettuale in progress sia in formato cartaceo che in formato elettronico, anche per consentire la valutazione da parte del R.U.P. o del referente tecnico da lui incaricato del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al rispetto dei termini di consegna intermedi e finale di cui al precedente articolo 5.

7.2. Agli incontri di cui al precedente punto 7.1 potrà altresì partecipare il Referente dell'Ente Aderente, o un suo delegato, il quale verificherà che la documentazione progettuale soddisfi i requisiti necessari per l'indizione della successiva gara di affidamento dei lavori di cui al punto a) delle premesse.

7.3 Il R.U.P. potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa giustificare la richiesta di compensi ulteriori da parte dell'Appaltatore, richiedere incontri ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 7.1, anche al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, ol-

tre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione in questione.

7.4. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto nel presente Contratto sarà effettuato dal R.U.P. o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all' articolo 102 del Codice dei Contratti.

#### **Articolo 8 – Subappalto.**

[CASO 1] L'Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto.

[CASO 2] In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'appaltatore circa le parti del servizio da subappaltare, indicate in: \_\_\_\_\_, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dell'art. 105 d.lgs. 50/2016.

8.1 L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti \_\_\_\_\_ attività:

8.2 Dette attività potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 31 ed art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

8.3 La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appal-



tante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale di cui all'art. 13 del presente Contratto, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

8.4 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi di cui all'articolo 105, comma 13 del Codice dei Contratti

#### **Articolo 9 – Polizze assicurative. Garanzia definitiva.**

9.1 L'Appaltatore ha consegnato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti.

9.2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti

dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto che sarà posto a base di gara per la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali la Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

9.3. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 140.000,00 euro.

9.4 La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente all'approvazione del Progetto esecutivo e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9.5. La mancata presentazione della polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

9.6. L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, dell'Ente Aderente o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante ovvero dell'Ente Aderente) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore

e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del presente Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

9.7 A fronte dell'obbligo di cui al precedente paragrafo 9.6, l'Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa di seguito individuata:

\_\_\_\_\_.

9.8 All'atto della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al medesimo Contratto, ha presentato cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo dell'Appaltatore procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e il Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto.

#### **Articolo 10 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti**

10.1 Ai sensi dell'art. 105, comma I, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 non è consentita, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto 10.2 La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Articolo 11 - Recesso.**

11.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal pre-

sente Contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

12.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell'articolo 16 che segue.

#### **ARTICOLO 12 – Regolarità fiscale.**

12.1 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che prevedano: i) l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

### **Articolo 13 –Tracciabilità dei flussi finanziari**

A pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 co. 8 e 9 di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, il presente atto è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 4– Condizione risolutiva. Risoluzione.

14. [EVENTUALE] Qualora le informazioni antimafia, indicate nella lettera k) delle premesse, fossero rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del presente Contratto, il Contratto stesso sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni al sub-contratto.

14.1. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e questa abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

14.2 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte dell'appaltatore senza giustificato moti-

vo;

d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;

e) cessione anche parziale del contratto;

f) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;

h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

l) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

14.3 Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto

dell'appalto;

• ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice-delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

14.4 La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

14.5 In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

14.6 L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

14.7 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

#### **Articolo 15 – Riservatezza e proprietà dei documenti.**

15.1 L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio perso-

nale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei servizi.

15.2. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico del Progetto e dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti all'esito delle attività di rilievo, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva del Progetto, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuna eccezioni di sorta.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni sin-



gola componente.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

#### **Articolo 16 – Trattamento dei dati personali.**

16.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

16.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

#### **Articolo 17 – Elezione di domicilio.**

17.1 L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue: \_\_\_\_\_

17.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

**Art. 18- Protocollo di legalità**

L'operatore economico affidatario, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. I comma 3).

Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. I comma 3).

Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. I comma 4 e 6).

Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola

risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono.

L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei

dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia

della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).

Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

**Art. 19 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa**

In applicazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii., il bando e il disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato. In particolare, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del D.L. 189/016 e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021, do-

vranno essere trasmessi all'ANAC, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia i bandi di gara/lettere di invito/request for proposal; disciplinari di gara; capitolati; schemi di contratto; provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice; atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, provvedimenti di aggiudicazione; proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela; comunicazione dei nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori con esclusivo riferimento agli appalti di lavori; ogni altra informazione o documento richiesto in quanto utile per l'espletamento delle attività.

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art. 32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla



stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

a) Clausola n. 1: "L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;

- b) Clausola n. 2: “Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.”.

Nei casi di cui alle lett. a e b del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutiva da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

#### **Articolo 20 – Foro esclusivo.**

18.1 Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla inter-

pretazione, all'esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente contratto, saranno decise dal foro competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c.

È, in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 19 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

19.1 Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle attività;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;

e) ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, che l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

f) ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione sui quotidiani, che l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il ter-

mine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

19.2 Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

19.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.

19.4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

19.5 Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

\*\*\*\*

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'ing. **Wanda D'Ercole** ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Appaltatore

Documento sottoscritto con firma digitale da [ \_\_\_\_\_ ] ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.